



Roma, 13 Settembre 2018

CIRCOLARE N. 18/2018

Prot. 145/2018
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI**

Oggetto: Decreto Legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018 in merito all'adeguamento normativo tra il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e il Decreto Legislativo 196/03 (Codice della Privacy).

Il 4 Settembre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 101 del 10 Agosto 2018 (doc. 1) in merito all'adeguamento normativo tra il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs 196/03 (Codice della Privacy).

Il Codice Privacy non viene quindi abrogato, ma vengono modificati e/o abrogati solo alcuni articoli (come si può notare nel documento del dossier del 21 Maggio 2018 della Camera e del Senato) che qui alleghiamo (doc. 2), perché già presenti e coperti dal GDPR. Vengono mantenuti ancora in vigore i provvedimenti dell'Autorità Garante.

Il GDPR è quindi la normativa che deve essere applicata per la tutela dei dati personali; sono gli articoli del Regolamento che fanno da vettore trainante con l'aggiunta di quella parte della normativa 196 mantenuta e modificata.

Il Regolamento, essendo una normativa europea di più alta visione, non entra in particolari, ma lascia la responsabilità al Titolare di tutelare e gestire in maniera lecita e sicura i dati.

L'intervento del legislatore sul D.Lgs 101 è stato quello di eliminare quanto già previsto nel Regolamento e modificare il Codice, per renderlo adeso al Regolamento UE 2016/679, nelle parti più di dettaglio, come ad esempio il trattamento dei dati sanitari, per le comunicazioni elettroniche etc.

Viene anche modificato l'impianto sanzionatorio in quanto il Regolamento UE 2016/679 prevede solo sanzioni amministrative pecuniarie, mentre il D.Lgs. 101 mantiene anche le sanzioni penali.



E' opportuno effettuare un'attenta lettura del D.Lgs. 101, cercando di cogliere anche le piccole sfumature perché contiene interessanti ed importanti informazioni che impattano sul trattamento dei dati. Altra cosa da non sottovalutare e da non dimenticare è che il Regolamento è il pilastro portante della legislazione al quale dobbiamo fare riferimento per ogni attività.

Cordiali saluti.

Dott. Stefano Gorla
Privacy e Sicurezza dati
DPO certificato 001 FAC Certifica

All.

1. D.Lgs. n. 101 del 10 Agosto 2018 *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 Aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*;
2. Dossier Senato della Repubblica-Camera dei Deputati *"L'adeguamento della disciplina sulla protezione dei dati personali al Regolamento (UE) 2016/679"*.

dossier

21 maggio 2018

L'adeguamento della disciplina sulla protezione dei dati personali al Regolamento (UE) 2016/679

A.G. 22



Senato
della Repubblica




Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI


TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier n. 18



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-3855 - st_giustizia@camera.it -  @CD_giustizia

Atti del Governo n. 22

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Gi0007

INDICE

Il Regolamento (UE) 2016/679	5
La norma di delega	11
L'Atto Governo n. 22: i principali contenuti	13

SCHEDE DI LETTURA

Le modifiche al Codice della Privacy (artt. 1-16 dello schema A.G. 22)	23
▪ Disposizioni generali (artt. 1, 2 e 2- <i>bis</i> del Codice).....	24
▪ La base giuridica per il trattamento dei dati (art. 2- <i>ter</i> del Codice)	26
▪ Le regole deontologiche (art. 2- <i>quater</i> del Codice)	28
▪ Il consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione (art. 2- <i>quinquies</i> del Codice)	31
▪ Il trattamento di categorie particolari di dati personali (art. 2- <i>sexies</i> del Codice)	32
▪ Il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute (art. 2- <i>septies</i> del Codice)	37
▪ Il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati (art. 2- <i>octies</i> del Codice)	41
▪ L'inutilizzabilità dei dati trattati illecitamente (art. 2- <i>novies</i> del Codice)	43
▪ I diritti dell'interessato e le relative limitazioni (artt. 2- <i>decies</i> , 2- <i>undecies</i> e 2- <i>duodecies</i> del Codice)	43
▪ Titolare del trattamento e responsabile del trattamento (artt. 2- <i>terdecies</i> e 2- <i>quaterdecies</i> del Codice)	51
▪ Sistema di certificazione e accreditamento (art. 2- <i>quingiesdecies</i> del Codice)	55
▪ Trasferimento dati verso Paesi terzi	56
▪ La base giuridica per il trattamento dei dati disciplinato dalla Parte II (art. 2- <i>sexiesdecies</i> del Codice)	57
▪ Trattamenti in ambito giudiziario e da parte di forze di polizia	58
▪ Trattamenti per finalità di difesa e di sicurezza dello Stato (art. 58 del Codice)	60
▪ Trattamenti in ambito pubblico (art. 59-61 del Codice).....	61
▪ Trattamento di dati personali in ambito sanitario (art. 75, 77-80, 82, 89-bis, 92 e 93 del Codice).....	64
▪ Trattamento di dati relativi all'istruzione (art. 96 del Codice).....	69
▪ Trattamento a fini di archiviazione, di ricerca scientifica o storica o	

a fini statistici (art. 97, 99-110-bis del Codice).....	69
▪ Trattamento nell'ambito del rapporto di lavoro (art. 111, 111-bis, 113-116 del Codice).....	72
▪ Altri trattamenti in ambito pubblico o di interesse pubblico (art. 120 del Codice)	74
▪ Comunicazioni elettroniche (art. 121-132-quater del Codice).....	75
▪ Libere professioni e investigazione privata.....	79
▪ Giornalismo e libertà di espressione (art. 136-139 del Codice).....	80
▪ Marketing diretto.....	82
▪ Tutela amministrativa e giurisdizionale (140-bis-144 e 152 del Codice)	83
▪ Autorità di controllo indipendente (art. 153-160 del Codice).....	88
▪ Le sanzioni amministrative (art. 166 del Codice)	96
▪ Le sanzioni penali (artt. 167-168, 171 e 172 del Codice)	104
▪ Gli allegati del Codice.....	108
Le disposizioni processuali, le norme di coordinamento e transitorie (artt. 17-28 dello schema A.G. 22).....	109
▪ Le disposizioni processuali	109
▪ La definizione dei procedimenti sanzionatori amministrativi pendenti.....	110
▪ La definizione dei reclami, delle segnalazioni e dei ricorsi pendenti davanti al Garante.....	111
▪ Disciplina transitoria relativa ai codici di deontologia e di buona condotta vigenti	112
▪ Disciplina transitoria relativa alle autorizzazioni generali vigenti.....	113
▪ Altre disposizioni transitorie	114
▪ Disposizioni di coordinamento.....	117
▪ Procedimento per la trasformazione degli illeciti penali in illeciti amministrativi.....	118
▪ Disposizioni finanziarie.....	119
▪ Abrogazioni	119
▪ Entrata in vigore	120
Testo a fronte.....	121

Lo **schema di decreto legislativo A.G. n. 22**, è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 13 della legge n. 163 del 2017, ed è volto ad adeguare l'ordinamento italiano alle previsioni del **Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE**, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito "Regolamento").

Il presente *dossier* è così strutturato:

- una prima parte, introduttiva, in cui si dà conto sinteticamente dei contenuti del Regolamento UE e della norma di delega. Tale parte contiene, inoltre, un apposito paragrafo in cui sono descritti, sinteticamente, i principali contenuti dello schema di decreto;
- una seconda parte, in cui sono inserite le schede di lettura della nuova disciplina in materia di trattamento dei dati personali contenuta nel codice della privacy, alla luce del Regolamento UE e delle modifiche che lo schema di decreto in esame apporta al codice;
- una terza parte, in cui sono messe a confronto le disposizioni della normativa vigente e le disposizioni così come modificate dall'Atto Governo n. 22.

IL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il Regolamento - che insieme alla direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di prevenzione e repressione dei reati, costituisce il **pacchetto di protezione dei dati personali** - intende dare vita ad un quadro più solido e coerente in materia di *privacy*, affiancato da efficaci misure di attuazione e rafforzare la certezza giuridica e operativa tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici che per le autorità pubbliche.

Il Regolamento è entrato in vigore il 25 maggio 2016 e **si applicherà in tutti gli Stati Membri** a partire dal **25 maggio 2018**.

Di seguito si dà sinteticamente conto della struttura e dei principi ispiratori del Regolamento rinviando, per un esame più completo, alla parte del dossier che analizza la disciplina del trattamento dei dati alla luce del Regolamento stesso, e delle disposizioni di adeguamento dettate dal provvedimento in esame.

Il Regolamento si articola in **11 capi** per un totale di **99 articoli**.

Il **capo I** (artt. 1-4) è intitolato *Disposizioni generali* e definisce l'**ambito di applicazione** della disciplina europea. In particolare, per l'ambito territoriale, la novità più rilevante consiste nell'applicazione del Regolamento **anche** al trattamento di dati personali di soggetti stabiliti nell'Unione Europea da parte di un **soggetto stabilito al di fuori** della stessa. Tale innovazione interesserà in particolar modo gli *Internet service provider* esteri: questi, infatti, non potranno sottrarsi all'applicazione della normativa europea in materia di *privacy* invocando l'assenza di un proprio stabilimento nel territorio UE.

Il **capo II** (artt. 5-11) enuncia i **principi fondamentali** della disciplina del trattamento dati. In particolare, la **liceità del trattamento** è ancorata a due requisiti alternativi: la necessità del trattamento o il consenso dell'interessato, da esprimersi in relazione ad «una o più specifiche finalità», e dunque non genericamente. Il **consenso dei minori**, in relazione ai servizi della società dell'informazione, può essere validamente espresso a partire dai 16 anni (gli Stati possono abbassare tale limite fino a 13 anni);

prima di tale età occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

Specifiche disposizioni sono dedicate al trattamento di “**particolari categorie di dati**”, corrispondenti sostanzialmente a quelli che nel nostro ordinamento sono definiti come “sensibili e giudiziari”. Con particolare riferimento al trattamento di dati genetici, biometrici e relativi alla salute, è consentito agli Stati membri di introdurre disposizioni più stringenti.

Ulteriore novità è rappresentata dal fatto che nell'impostazione del Regolamento è irrilevante la natura pubblica o privata del soggetto titolare del trattamento, in quanto viene dato specifico rilievo alle finalità per le quali è effettuato il trattamento stesso.

Il **Capo III** (artt. 12-22) è intitolato ai **diritti dell'interessato**. Fra le modifiche più significative si segnala l'espressa previsione sia del **diritto all'oblio** (ossia alla cancellazione definitiva dei dati trattati e conservati dal titolare del trattamento), che del diritto alla **portabilità dei dati** da un titolare del trattamento ad un altro, su richiesta degli interessati.

Il **Capo IV** (artt. 24-43) contiene la disciplina relativa al **titolare del trattamento e al responsabile del trattamento**. Al riguardo, il Regolamento si fonda sulla “**responsabilizzazione**” (*accountability*) di titolari e responsabili – ossia, sulla necessaria adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento. Si tratta di una significativa novità per la protezione dei dati in quanto viene affidato ai titolari il compito di **decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali** – nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel regolamento. Da questo punto di vista, una facilitazione deriva dall'adesione del titolare del trattamento a un **codice di condotta** (la cui elaborazione dovrà essere incoraggiata dagli Stati) e dal ricorso all'istituto della **certificazione** del sistema di protezione dei dati, allo scopo di dimostrare la conformità al regolamento dei trattamenti effettuati.

Particolarmente significativa appare, inoltre, l'introduzione del concetto di **protezione dei dati personali “by design” e “by default”**, ossia la necessità per i titolari di adottare adeguate misure a protezione dei dati, sia al momento della loro raccolta, che per tutta la durata del trattamento, e di usarli secondo le finalità per cui gli interessati hanno prestato il loro consenso (quando il consenso è a fondamento del trattamento) e per il tempo necessario alla realizzazione delle finalità.

Altra novità del Regolamento è la previsione, in capo al titolare, di un obbligo di notifica all'autorità di controllo e di comunicazione all'interessato in presenza di violazioni di dati personali che possano

compromettere le libertà e i diritti dei soggetti interessati (c.d. *data breach*). Il Regolamento, invece, attribuisce alla notifica una funzione essenziale di tutela degli interessati ed estende tale obbligo alla generalità dei titolari di trattamento.

Tutto questo richiede, pertanto, un'analisi e una preventiva valutazione del **rischio inerente al trattamento**. All'esito di questa valutazione di impatto il titolare potrà decidere, in autonomia, se iniziare il trattamento ovvero consultare l'autorità di controllo competente per ottenere indicazioni su come gestire il rischio residuale; l'autorità non avrà il compito di autorizzare il trattamento, bensì di indicare le misure ulteriori eventualmente da implementare a cura del titolare.

Una sezione apposita del Capo IV è dedicata alla **sicurezza dei dati personali**. Il Regolamento prevede la **predisposizione di un registro** delle attività di trattamento e la documentazione dei dati personali raccolti (con una mappatura del trattamento). Ulteriore aspetto innovativo è l'introduzione della **figura del Data protection officer** con riguardo agli enti pubblici e agli enti privati che trattino dati di natura delicata o monitorino su larga scala e in maniera sistematica gli individui.

Il **Capo V** (artt. 44-50), disciplina i **trasferimenti di dati personali verso paesi terzi** o organizzazioni internazionali, superando l'attuale requisito dell'autorizzazione nazionale.

Il **Capo VI** (artt. 51-59) è dedicato alle **Autorità di controllo indipendenti**, in relazione alle quali sono fissati i requisiti di indipendenza, nonché le competenze, i compiti e i poteri. In particolare, il Regolamento dota le autorità di controllo di rilevanti poteri autorizzativi e consultivi, di indagine, correttivi e sanzionatori.

Il **Capo VII** (artt. 60-76) detta la disciplina in materia di **cooperazione** tra l'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate e disciplina gli obblighi di assistenza reciproca in caso di trattamento transfrontaliero di dati. La cooperazione deve avvenire mediante il **meccanismo di coerenza** ed è al riguardo istituito il **Comitato europeo per la protezione dei dati**, organismo incaricato dell'applicazione del Regolamento a partire dal 25 maggio 2018.

Il **Capo VIII** (artt. 77-84) è dedicato a **mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni**. Il sistema sanzionatorio delineato dal nuovo Regolamento si fonda principalmente sulla previsione di **sanzioni amministrative pecuniarie** per molte violazioni, espressamente indicate dal Regolamento UE; si tratta di sanzioni particolarmente elevate (fino ad un massimo di € 20.000.000 o, nel caso di imprese, fino al 4% del fatturato annuo

complessivo) ma definite solo nella misura massima, che dunque lasciano **ampi spazi di discrezionalità alle autorità di controllo**. Peraltro, in aggiunta o in alternativa alle sanzioni pecuniarie, le Autorità garanti potranno applicare anche **altre misure di tipo correttivo**, tra cui, ad esempio, potranno rivolgere avvertimenti e ammonimenti, imporre limitazioni ai trattamenti, fino a vietarli completamente, e revocare le certificazioni se i requisiti non risultano soddisfatti.

L'ordinamento giuridico di ogni Stato membro potrà poi imporre l'irrogazione di ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di disposizioni diverse da quelle già indicate dal Regolamento, nonché altre sanzioni. Gli Stati devono notificare alla Commissione le disposizioni normative adottate in tal senso entro il 25 maggio 2018.

Il **Capo IX** (artt. 85-91) contiene disposizioni relative a **specifiche situazioni di trattamento** (dalle attività giornalistiche ai rapporti di lavoro, dall'accesso ai documenti ufficiali all'archiviazione di dati per pubblico interesse) rispetto alle quali concede agli Stati la possibilità di introdurre disposizioni più stringenti, per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà.

Il **Capo X** (artt. 92-93) contiene disposizioni relative agli atti delegati, l'adozione dei quali è rimessa alla Commissione, e agli atti di esecuzione del Regolamento stesso.

Il **Capo XI** (artt. 94-99) contiene le disposizioni finali, tra le quali è compresa la norma di abrogazione della direttiva 95/46/CE, sulla cui base gli Stati membri hanno sinora disciplinato il trattamento dei dati personali. L'ultimo articolo del Regolamento ne prevede l'applicazione a decorrere dal 25 maggio 2018.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Orientamenti applicativi del regolamento generale sulla protezione dei dati

Nel gennaio del 2018 la Commissione europea ha pubblicato la [comunicazione COM\(2018\)43](#) "Maggiore protezione, nuove opportunità – **Orientamenti** della Commissione per l'applicazione diretta del regolamento generale sulla protezione dei dati a partire dal 25 maggio 2018".

Il documento:

- riepiloga le **principali novità** e opportunità offerte dalla nuova normativa dell'UE in materia di protezione dei dati;
- fa il punto delle **attività preparatorie** svolte finora a livello di Unione;

- delinea ciò che la Commissione europea, le autorità nazionali di protezione dei dati e le amministrazioni nazionali devono ancora compiere per portare a termine con successo i preparativi;
- indica le misure che la Commissione intende adottare nei prossimi mesi.

In particolare, secondo la comunicazione, gli Stati membri dovrebbero, tra l'altro:

- completare l'istituzione del quadro giuridico a **livello nazionale**;
- mettere a disposizione delle **autorità nazionali** di protezione dei dati le necessarie **risorse umane e finanziarie**;
- provvedere, attraverso le autorità di protezione dei dati, a **un'adeguata sensibilizzazione di tutte le parti interessate alle nuove norme** (in particolare, i cittadini e le piccole e medie imprese).

La Commissione raccomanda, inoltre, alle autorità di protezione dei dati di garantire la piena operatività del nuovo **comitato europeo per la protezione dei dati**.

Parallelamente alla pubblicazione degli orientamenti applicativi, la Commissione ha varato uno [strumentario online](#) per aiutare le parti interessate a prepararsi ad applicare il regolamento e una campagna di informazione in tutti gli Stati membri, con il sostegno degli uffici di rappresentanza.

Riforma della e-privacy

Nel gennaio del 2017 la Commissione europea ha avviato la revisione della disciplina in materia di **tutela della riservatezza delle comunicazioni elettroniche**, sia per allinearla agli standard di protezione stabiliti nel pacchetto protezione dati, sia per aggiornarla e renderla tecnologicamente neutra rispetto alla continua evoluzione delle tecnologie in materia di comunicazione e informazione.

In particolare, la Commissione europea ha presentato una [proposta di regolamento COM\(2017\)10](#) con l'obiettivo di sostituire [la direttiva 2002/58/CE](#) (cosiddetta *e-privacy*) con una normativa direttamente applicabile che garantisca i medesimi livelli di protezione per tutti i cittadini UE utenti delle comunicazioni elettroniche e di certezza giuridica per le imprese fornitrici di servizi in tale settore.

Gli elementi di maggiore novità della proposta di regolamento sono:

- **l'estensione della tutela** della privacy con riferimento ai più recenti servizi di **comunicazione elettronica** (ad esempio il Voip e i servizi *over the top* come Whatsup e Facebook Messenger) che finora non erano contemplati dalla direttiva;
- la riforma del regime in materia di riservatezza dei dati **conservati nei dispositivi finali** (con particolare riferimento alle tecniche di tracciatura quali i *cookie*);
- la revisione della disciplina in materia di **comunicazioni elettroniche indesiderate** (spamming);

- la previsione di un **nuovo apparato sanzionatorio** per le infrazioni al regolamento, coerente con quanto previsto dal regolamento generale in materia di protezione dei dati personali.

La Commissione europea ha chiarito che la nuova disciplina è da considerarsi *lex specialis* rispetto al regime generale sulla protezione dei dati personali contenuto nel regolamento (UE) 2016/679.

La proposta – sulla quale nella scorsa legislatura la II Commissione (Giustizia) della Camera ha approvato un documento finale, recante una valutazione positiva con osservazioni - è tuttora all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE.

LA NORMA DI DELEGA

Lo schema di decreto legislativo A.G. 22 è adottato in attuazione della delega contenuta nell'**articolo 13 della legge n. 163 del 2017** (legge di delegazione europea 2016-2017).

A completamento del recepimento del c.d. **pacchetto di protezione dei dati personali**, la stessa legge di delegazione europea (art. 11) ha inoltre delegato il Governo a recepire anche la Direttiva 2016/680, relativa al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Il Governo ha esercitato la delega con la presentazione alle Camere dell'A.G. 517 (in XVII legislatura), ridenominato A.G. 7/1 (nell'attuale legislatura); la sola Commissione Giustizia del Senato ha espresso un parere; il decreto legislativo è tuttavia ancora in attesa di emanazione definitiva.

In particolare, la disposizione delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (21 novembre 2017), e dunque **entro il 21 maggio 2018**, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere all'adeguamento del quadro normativo interno al **Regolamento (UE) n. 2016/679** così da garantire un sistema armonizzato in materia di *privacy*.

Nell'esercizio della delega il Governo è chiamato a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti:

- **abrogare espressamente le disposizioni del Codice della privacy** incompatibili con quelle del regolamento (UE) n. 2016/679;
- **modificare il Codice della *privacy*** limitatamente a quanto necessario per dare **attuazione** alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel **regolamento (UE)**;
- **coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali** con le disposizioni recate dal regolamento (UE);
- prevedere la possibilità di affidare al **Garante** l'adozione di specifici provvedimenti attuativi e integrativi previsti dal Regolamento;
- **adeguare**, nell'ambito delle modifiche al Codice della *privacy*, **il sistema sanzionatorio penale e amministrativo** vigente alle disposizioni del regolamento (UE) con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse.

Dall'attuazione della riforma **non dovranno derivare oneri per la finanza pubblica.**

Quanto al **procedimento per l'esercizio della delega**, l'articolo 13 prevede espressamente, oltre al **parere** sugli schemi delle competenti commissioni parlamentari (che hanno 40 giorni di tempo per esprimersi), anche del **Garante per la protezione dei dati personali.**

Il termine per l'esercizio della delega è fissato dalla legge al **21 maggio 2018.**

Il Governo ha trasmesso lo schema alle Camere il 10 maggio 2018. In applicazione di quanto previsto dall'art. 31 della legge n. 234 del 2012 (richiamato dalla legge n. 163 del 2017), per effetto dello "**scorrimento dei termini**" necessario a consentire l'espressione del parere parlamentare, il nuovo termine per l'esercizio della delega è individuato nel **21 agosto 2018.**

In base all'art. 31, comma 3, della legge n. 234/12, se il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scade nei 30 giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il **termine per la delega è prorogato di tre mesi.** L'applicazione della clausola di scorrimento intende permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

Peraltro, si ricorda che **le disposizioni del Regolamento UE sono direttamente applicabili nel nostro ordinamento a partire dal 25 maggio 2018.** In assenza di adeguamento, da quella data sarebbero in vigore norme tra loro incompatibili.

L'ATTO GOVERNO N. 22: I PRINCIPALI CONTENUTI

Lo schema di decreto legislativo si compone di **28 articoli**. Di seguito si dà sinteticamente conto del loro contenuto, rinviando per una più completa disamina alle schede di lettura (v. *infra*).

Gli **articoli 1 e 2** dello schema **modificano la Parte I del Codice della privacy** dedicata alle disposizioni generali. Gli attuali 46 articoli che compongono la Parte I sono infatti abrogati dalla riforma e ridotti a 16: le disposizioni generali sul trattamento dei dati personali sono infatti ora prevalentemente contenute nel Regolamento.

In particolare, l'**articolo 1** dello schema modifica il titolo del Codice della Privacy.

L'**articolo 2** inserisce nel Codice un generale rinvio alla disciplina del Regolamento, e 14 nuove disposizioni (articoli da 2-bis a 2-quinquiesdecies) che integrano quanto disposto dal Regolamento in materia di fondamento giuridico del trattamento, limitazioni ai diritti degli interessati, titolare e responsabile del trattamento, regole deontologiche e categorie particolari di dati.

L'**articolo 2-bis del Codice** designa il Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo ai sensi del Regolamento.

L'**articolo 2-ter del Codice** riguarda i **trattamenti per motivi di interesse pubblico** per i quali conferma la necessità di un fondamento legislativo, consentendo peraltro, in presenza di una comunicazione al Garante, la comunicazione dei dati tra soggetti che li trattano per finalità pubbliche, anche a prescindere da tale fondamento normativo. Tale possibilità è offerta, non solo ai soggetti pubblici, come attualmente, ma anche ai privati purché gli stessi trattino i dati per finalità di interesse pubblico. Ciò in quanto, nell'impostazione del Regolamento, è irrilevante la natura pubblica o privata del soggetto titolare del trattamento in quanto viene dato specifico rilievo alle finalità per le quali è effettuato il trattamento stesso.

L'**articolo 2-quater del Codice**, sfruttando la possibilità offerta dal legislatore europeo agli Stati di dettare disposizioni più stringenti per la disciplina del trattamento dati in determinati settori, prevede che il Garante promuova l'adozione di **regole deontologiche**. Il rispetto di tali regole, che dovranno essere emanate previa sottoposizione a consultazione pubblica, costituisce requisito di liceità del trattamento. Conseguentemente, l'**articolo 20** detta una disciplina transitoria specifica per i codici di deontologia e di buona condotta vigenti. Tra questi, continueranno a produrre effetti – dopo

una verifica di conformità del Garante – quelli relativi al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, per scopi storici, per scopi statistici nel settore pubblico, per scopi statistici e scientifici nel settore privato e per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Gli altri, ai quali si applica la disciplina del regolamento sui codici di condotta, dovranno essere sostituiti entro sei mesi e comunque non potranno contenere prescrizioni il cui rispetto costituisce requisito di legittimità del trattamento.

L'**articolo 2-quinquies del Codice** prescrive che per i trattamenti dei dati nell'ambito dei servizi della società dell'informazione che richiedono il **consenso** dell'interessato, tale consenso possa essere espresso direttamente dai **minori** che hanno compiuto **16 anni**. Per tutti gli altri minori il consenso deve essere espresso da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Il regolamento consentiva agli Stati di derogare a tale limite anticipando l'età del consenso espresso direttamente dai minori (fino al limite massimo di 13 anni), ma il legislatore delegato non si è avvalso di questa possibilità.

Con l'entrata in vigore del Regolamento, la categoria dei dati sensibili, che attualmente è uno dei pilastri sui quali si fonda l'architettura del Codice della privacy, è ridefinita facendo ora riferimento a «**categorie particolari di dati personali**». In generale, il trattamento di questi dati - che sostanzialmente sono gli stessi già definiti "sensibili" con l'aggiunta dei dati genetici e biometrici e relativi all'orientamento sessuale - è vietato, a meno che non trovi fondamento nel consenso esplicito dell'interessato ovvero nella necessità del trattamento stesso per una serie di motivi tassativamente elencati. Per dare attuazione a questa disposizione l'**articolo 2-sexies del Codice**, disciplina il trattamento delle categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, consentendolo solo in presenza di un fondamento normativo che specifichi i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante.

Tra i dati particolari si colloca anche la categoria dei **dati genetici, biometrici e relativi alla salute**, per il cui trattamento il regolamento UE consente agli Stati membri di introdurre garanzie supplementari, e dunque di mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni. A tal fine, l'**articolo 2-septies** prevede che il trattamento di questi dati sia subordinato all'osservanza di misure di garanzia, stabilite dal Garante con provvedimento adottato con cadenza almeno biennale, a seguito di consultazione pubblica. Tali dati non possono inoltre essere diffusi. Inoltre, l'articolo 2-septies, in relazione esclusiva ai dati genetici ed a quelli relativi ad ambito sanitario, diagnostico e alle prescrizioni di medicinali, prevede che nell'ambito delle misure di garanzia sia possibile anche, in caso di

particolare ed elevato livello di rischio, introdurre il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti dell'interessato.

Con il regolamento viene meno anche la categoria dei dati giudiziari, sostituita ora dai **dati relativi a condanne penali e reati**, il cui trattamento può essere svolto in base alle specifiche norme del Regolamento e al nuovo **articolo 2-octies del Codice**. In particolare, la riforma ribadisce, anche per questi dati, la necessità che il trattamento abbia un fondamento normativo che lo autorizzi e che preveda garanzie appropriate per i diritti degli interessati. In mancanza di esso dovrà intervenire, entro 18 mesi, un decreto del Ministro della giustizia, che dovrà anche, per le disposizioni già in vigore, verificare che le stesse contengano garanzie, provvedendo alla loro eventuale integrazione.

L'**articolo 2-novies del Codice** prevede l'**inutilizzabilità dei dati** personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali.

La disciplina dei **diritti dell'interessato** dal trattamento dei dati è ora integralmente contenuta nel Regolamento, che consente agli Stati membri di limitare, in presenza di specifiche circostanze, l'esercizio dei diritti stessi. A tal fine provvedono i nuovi **articoli 2-decies e 2-undecies del Codice** che limitano l'esercizio dei diritti dell'interessato quando dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto ad alcuni specifici interessi (art. 2-decies) o alla salvaguardia e l'indipendenza della magistratura (art. 2-undecies). La riforma differenzia il perimetro delle possibili limitazioni, che a salvaguardia dell'indipendenza della magistratura possono essere più estese comprendendo anche il diritto all'informativa e alla comunicazione in caso di *data breach*. Peraltro, la limitazione dei diritti deve essere disposta con comunicazione motivata e tempestiva e deve operare nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato.

L'**articolo 2-duodecies del Codice** concerne i **diritti delle persone decedute**, con particolare riferimento al trattamento dei dati nei servizi della società dell'informazione.

Definizioni, compiti e obblighi dei **titolari e dei responsabili dei trattamenti** sono contenuti nelle disposizioni del Regolamento, direttamente applicabili. Per questo, nonostante lo schema di decreto legislativo inserisca nel Codice della privacy un nuovo Titolo I-*quater* dedicato al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento, in realtà le relative disposizioni vanno cercate nella disciplina europea. Lo schema si limita:

- all'**articolo 2-terdecies** a disciplinare la facoltà del titolare e del responsabile di delegare compiti e funzioni a persone fisiche che operano

sotto la sua autorità che, a tal fine, dovranno essere espressamente designate (come peraltro già previsto dalla normativa vigente);

- all'**articolo 2-quaterdecies** a prevedere che il Garante possa emanare d'ufficio provvedimenti di carattere generale per prescrivere misure e accorgimenti da applicare a garanzia dell'interessato nei trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di pubblico interesse che presentano un rischio particolarmente elevato;

- all'**articolo 2-quinquiesdecies**, a designare l'organismo nazionale competente per l'accreditamento degli organismi di certificazione della protezione dei dati.

Gli articoli da 3 a 12 dello schema di decreto legislativo modificano la Parte II del Codice della *privacy*, dedicata al trattamento dei dati personali negli specifici settori, in esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.

In particolare, l'**articolo 3** modifica la rubrica della Parte II, specificando che essa riguarda il **trattamento** di dati effettuato per adempiere ad un **obbligo legale**, per l'esecuzione di un **compito di interesse pubblico**, per l'**esercizio di pubblici poteri e nei settori indicati da un apposito capo del Regolamento** (giornalismo, manifestazione del pensiero, accesso ai documenti ufficiali, rapporti di lavoro, archiviazione dati a fini pubblici, storici o di ricerca scientifica).

In tali settori il Regolamento consente agli Stati di prevedere una disciplina del trattamento dati che, nel bilanciare i diritti dell'interessato con un interesse pubblico al trattamento, individui misure più specifiche e stringenti.

A tal fine, gli articoli da 4 a 12 intervengono sui vari titoli del Codice, adeguando la relativa disciplina alle disposizioni del Regolamento e alle modifiche apportate dallo schema alla prima parte del Codice:

- l'**articolo 4** interviene sul trattamento di dati per fini di sicurezza nazionale o difesa;
- l'**articolo 5**, sui trattamenti in ambito pubblico;
- l'**articolo 6**, sui trattamenti in ambito sanitario;
- l'**articolo 7** sui trattamenti per finalità di istruzione;
- l'**articolo 8** sui trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
- l'**articolo 9** sui trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro;
- l'**articolo 10** sui trattamenti relativi alla banca dati dei sinistri;
- l'**articolo 11** sui trattamenti relativi alle comunicazioni elettroniche;

- l'**articolo 12** sui trattamenti effettuati nell'ambito dell'attività giornalistica e della manifestazione del pensiero.

Gli **articoli da 13 a 16 dello schema modificano la Parte III del Codice** della privacy, relativa alla tutela (amministrativa e giurisdizionale) dell'interessato, quella relativa al Garante nonché la disciplina sanzionatoria per le violazioni della normativa in materia di dati personali.

L'**articolo 13** riguarda la tutela dei diritti dell'interessato e conferma quanto attualmente previsto dal Codice sul **doppio binario** (amministrativo e giurisdizionale), percorribile da colui che ritenga violato un diritto tutelato dalla normativa sulla privacy: l'interessato può dunque proporre **reclamo al Garante oppure ricorrere al giudice**.

Quanto alla **tutela dinanzi al Garante**, la riforma mantiene le segnalazioni e modifica profondamente la disciplina del reclamo, che sostituisce quella attuale del ricorso ed è dunque l'unica forma di tutela diretta che l'interessato può chiedere all'autorità di controllo. La riforma pone dei termini per la decisione del reclamo da parte del garante, la cui violazione autorizza la proposizione del ricorso davanti all'autorità giudiziaria. Richiamando le disposizioni del Regolamento, vengono ampliati i poteri del Garante che, ancor prima di decidere sul reclamo –può intervenire con una ampia serie di poteri correttivi.

Quanto alla **tutela dinanzi all'autorità giudiziaria**, per la quale è confermata la competenza del tribunale, essa può decidere:

- dei ricorsi contro l'autorità di controllo, in relazione ad una decisione giuridicamente vincolante o contro il mancato esame del reclamo;
- dei ricorsi nei confronti del titolare e/o del responsabile del trattamento per violazione della normativa sulla tutela dei dati personali;
- delle domande di risarcimento del danno.

L'**articolo 14** dello schema interviene sulla disciplina dell'**autorità Garante**, con riferimento tanti ai suoi compiti e poteri – in gran parte direttamente determinati dal Regolamento - quanto all'ufficio e al trattamento economico del personale.

Il nuovo **quadro sanzionatorio amministrativo** è previsto dal Regolamento UE, le cui disposizioni sono direttamente applicabili. Peraltro, lo stesso Regolamento impone agli Stati membri di stabilire le norme relative alle altre sanzioni in caso di violazione di disposizioni diverse da

quelle già sanzionate dal Regolamento garantendo, anche in questo caso, che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. A tal fine provvede **l'articolo 15** dello schema che, ferme le sanzioni del Regolamento, prevede all'art. 166 del Codice l'applicazione delle suddette sanzioni anche a una serie di violazioni delle disposizioni del Codice stesso. L'entità delle sanzioni amministrative, fissate solo nel limite massimo, appare particolarmente elevata (nei casi meno gravi è individuato in 10 milioni di euro e nei più gravi in 20 milioni di euro. Per le imprese il regolamento prevede sanzioni fino al 2% - 4% nei casi più gravi – del fatturato). Si tratta, dunque, di un **quadro sanzionatorio potenzialmente molto più severo** rispetto all'attuale. Si rileva, inoltre, che la previsione del solo limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria conferisce **ampi margini di discrezionalità al Garante**, chiamato ad irrogare le sanzioni.

Per quanto riguarda gli **illeciti penali**, il regolamento non interviene ma, come detto, consente agli Stati di introdurre “altre sanzioni”. Questo giustifica l'intervento dell'**articolo 15** della riforma sul quadro sanzionatorio penale, attraverso la modifica di alcuni illeciti vigenti e l'introduzione di nuovi: oltre all'integrazione della fattispecie di trattamento illecito di dati, vengono introdotti i reati di comunicazione e diffusione illecita di dati personali riferibili a un rilevante numero di persone e di acquisizione fraudolenta di dati personali.

La condotta penalmente rilevante potrebbe integrare anche gli estremi di un illecito amministrativo; a tal fine la riforma prevede che se per uno stesso fatto sia stata applicata e riscossa una sanzione amministrativa pecuniaria, la pena – all'esito della condanna penale – sia diminuita.

Peraltro, essendo l'impianto sanzionatorio del Regolamento improntato esclusivamente su sanzioni amministrative, ne deriva che per le condotte qualificate dal regolamento come illeciti amministrativi, l'ordinamento nazionale non può prevedere sanzioni penali. Ciò comporta la necessaria **depenalizzazione** (attraverso l'abrogazione) degli articoli 169 e 170 del Codice relativi, rispettivamente, alla violazione delle misure minime di sicurezza e all'inosservanza dei provvedimenti del Garante.

L'**articolo 16** chiude le modifiche al Codice della privacy, ridenominando l'allegato relativo alle regole deontologiche.

Gli **articoli da 17 a 27** dello schema di decreto legislativo non novellano il codice della privacy ma:

- modificano alcuni profili del **rito civile** applicabile alle controversie in materia di protezione dei dati (**articolo 17**);
- dettano **disposizioni transitorie** in relazione, in particolare, ai procedimenti sanzionatori amministrativi in corso alla data di entrata

in vigore della riforma (**articolo 18**), alla definizione dei reclami, delle segnalazioni e dei ricorsi già pendenti davanti al Garante (**articolo 19**), ai vigenti codici di deontologia e di buona condotta (**articolo 20**), all'efficacia delle attuali autorizzazioni generali del Garante (**articolo 21**);

- dettano disposizioni di **coordinamento** della legislazione vigente (**articolo 22**) e di quella in corso di emanazione (**articolo 23**);
- dettano la disciplina transitoria relativa alla **depenalizzazione** delle violazioni del Codice che, attualmente sanzionate a titolo di illecito penale, sono con la riforma ricondotte alle sanzioni amministrative previste dal Regolamento (**articoli 24 e 25**);
- recano la **copertura finanziaria** della riforma (**articolo 26**);
- abrogano le disposizioni del Codice della privacy incompatibili con il regolamento e la riforma (**articolo 27**).

L'**articolo 28**, infine, prevede che la riforma entri in vigore il **25 maggio 2018**. Si ricorda che da tale data trovano applicazione anche le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Schede di lettura

LE MODIFICHE AL CODICE DELLA PRIVACY (ARTT. 1-16 DELLO SCHEMA A.G. 22)

Gli articoli da 1 a 16 e 27 dell'Atto Governo n. 22 novellano il Codice della privacy (D.lgs. n. 196 del 2003), che oggi è la fonte principale della disciplina sul trattamento dei dati personali nel nostro ordinamento e che, invece, per effetto dell'applicazione diretta delle norme del Regolamento perde questa centralità.

La nuova disciplina dei dati personali risulterà quindi:

- dal regolamento UE;
- dal Codice, come modificato dall'atto in esame.

L'attuale partizione del Codice della privacy non viene modificata dalla riforma. Il Codice continua dunque a comporsi di 3 parti:

I. Disposizioni generali, modificate dal capo II dello schema (art. 2);

II. Disposizioni relative a specifici settori, modificate dal capo III dello schema (artt. 3-12);

III. Tutela dell'interessato e sanzioni, modificata dal capo IV dello schema (artt. 13-16).

Il **titolo del Codice** è modificato dall'**articolo 1** dello schema.

Il nuovo titolo specifica ora che il Codice stesso contiene le disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al **Regolamento (UE) 2016/679**.

L'articolo 1 dello schema di decreto integra inoltre l'elenco dei provvedimenti normativi che costituiscono la premessa del Codice, aggiungendo:

- la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), con particolare riferimento all'articolo 13, che delega il Governo ad adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento;
- la legge che detta norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa UE (legge n. 234 del 2012);
- il Regolamento (UE) 2016/679.

Disposizioni generali (artt. 1, 2 e 2-bis del Codice)

La **Parte I** del Codice, dedicata alle **disposizioni generali**, è ampiamente modificata dall'**articolo 2** dello schema di decreto legislativo.

La Parte I del Codice vigente è articolata in sette titoli, dedicati rispettivamente: ai principi generali (Titolo I); ai diritti dell'interessato (Titolo II); alle regole generali per il trattamento dei dati (Titolo III); ai soggetti che effettuano il trattamento (Titolo IV); alla sicurezza dei dati e dei sistemi (Titolo VI); agli adempimenti (Titolo VI) e al trasferimento dei dati all'estero (Titolo VII).

Lo schema di decreto legislativo riduce a 4 i titoli della Parte I dedicati a: Disposizioni generali (Titolo I); Principi (Titolo I-bis); Disposizioni in materia di diritti dell'interessato (Titolo I-ter); Disposizioni relative al titolare del trattamento e responsabile del trattamento (Titolo I-quater).

Gli attuali 46 articoli che compongono la Parte I sono ridotti a 16. Le disposizioni generali sul trattamento dei dati personali sono infatti ora prevalentemente contenute nel Regolamento.

Quanto al **titolo I**, che contiene i principi generali, agli articoli da 1 a 6, la riforma:

- cambia la rubrica del titolo
- sostituisce gli articoli 1 e 2 concernenti oggetto e finalità;
- introduce un nuovo articolo 2-bis;
- abroga gli articoli da 3 a 6.

In particolare, l'art. 2, comma 1, **lett. a)** dello schema sostituisce la rubrica del Titolo, che non fa più riferimento ai principi, ma alle disposizioni generali. Ai principi viene infatti dedicato il nuovo Titolo *I-bis* (*vedi infra*).

Il comma 1, **lett. b)**, **sostituisce l'articolo 1** del Codice e definisce l'**oggetto** del codice stesso. Si specifica che il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) e del codice stesso, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

Il comma 1, **lett. c)** dello schema **sostituisce l'articolo 2** del Codice, che attualmente individua le finalità del Codice nella garanzia che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Tali finalità sono ora esplicitate dall'art. 1 del regolamento, conseguentemente all'articolo 2 si limita ad individuare la finalità del Codice nell'adeguamento al Regolamento UE.

L'articolo 1 del Regolamento definisce:

- l'oggetto nell'individuazione di norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.

- le finalità nella protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

Il Regolamento ribadisce inoltre che la libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

L'art. 2, comma 1, **lett. d)**, dello schema, chiude il Titolo I introducendo nel Codice un nuovo **articolo 2-bis**, con il quale specifica che l'Autorità pubblica indipendente che il Regolamento richiede - per sorvegliare l'applicazione del regolamento stesso al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione - è individuata nel **Garante per la protezione dei dati personali** (vedi *infra*, artt. 153 e ss.)

L'articolo 51 del regolamento dispone inoltre che ogni autorità di controllo contribuisce alla coerente applicazione del Regolamento in tutta l'Unione. A tale scopo, le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione. E' inoltre specificato l'obbligo per ciascun Stato membro di notificare alla Commissione le disposizioni di legge relative alle autorità indipendenti al più tardi entro 25 maggio 2018, e di comunicare senza ritardo ogni successiva modifica.

Contestualmente, lo schema (**articolo 27**) **abroga gli articoli da 3 a 6** del Codice.

Si tratta in particolare delle disposizioni di cui agli artt. 3 (Principio di necessità nel trattamento dei dati), 4 (Definizioni), 5 (Oggetto ed ambito di applicazione) e 6 (Disciplina del trattamento).

Tali abrogazioni sono giustificate dalla disciplina contenuta ora negli articoli 2 e 3 del Regolamento, che riguardano l'ambito materiale e territoriale di applicazione; nell'articolo 4, contiene le definizioni. Il principio di necessità, attualmente contenuto nell'articolo 3 del Codice, trova il suo corrispettivo nell'art. 5 del Regolamento.

In particolare, con riferimento **all'ambito di applicazione materiale (articolo 2 Reg.)** le disposizioni del Regolamento si applicano al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi. Sono elencate le tassative esclusioni di cui all'art. 2, fra cui figurano i trattamenti effettuati dagli

Stati membri nell'esercizio di attività relative alla politica estera e alla sicurezza comune, o quelli effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, o ancora quelli «effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico».

Con riferimento **all'ambito di applicazione territoriale (articolo 3)** la novità più rilevante, rispetto alla disciplina vigente, consiste nell'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina europea in materia di privacy: ogniqualvolta vi sia trattamento di dati personali di soggetti stabiliti nell'Unione Europea da parte di un soggetto stabilito al di fuori della stessa, al fine di offrire loro beni e/o servizi ovvero di monitorarne il comportamento, dovranno necessariamente essere applicate le prescrizioni del nuovo Regolamento. Tale innovazione interesserà in particolar modo gli *Internet service provider* esteri: questi, infatti, non potranno sottrarsi all'applicazione della normativa europea in materia di privacy invocando l'assenza di un proprio stabilimento nel territorio UE.

Per quanto riguarda le **definizioni (articolo 4)**, esse sono contenute nell'art. 4 del Regolamento. Tra di esse si ricorda quella generale di "dato personale" che coincide con qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (il c.d. interessato). Particolare attenzione è riservata ad alcune specifiche categorie di dati (vedi *infra*). Il "trattamento è definito invece come qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o a insieme di dati personali. Costituiscono trattamento di dati personali la relativa raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, modifica, consultazione, diffusione, etc.

L'**articolo 5** del Regolamento prevede, tra l'altro, che il trattamento dei dati deve essere adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali è effettuato (minimizzazione dei dati).

La base giuridica per il trattamento dei dati (art. 2-ter del Codice)

L'**art. 2, comma 1, lett. e)**, dello schema, introduce nel codice il nuovo **Titolo I-bis** (articoli da 2-ter a 2-novies) dedicato ai **principi generali**.

La nuova disciplina in materia risulta quindi dalle disposizioni specifiche del Regolamento e dalle disposizioni integrative contenute nel nuovo Titolo I-bis e introdotte dallo schema in esame.

In ossequio ad uno specifico obbligo previsto dal Regolamento (art. 6, comma 3) il **nuovo articolo 2-ter** disciplina i **trattamenti connessi ad un compito di interesse pubblico o all'esercizio di pubblici poteri**, relativi a dati diversi da quelli particolari (di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento,

ossia gli attuali “dati sensibili e giudiziari, oggetto del nuovo articolo 2-sexies).

Il comma 1, specifica che per tali trattamenti occorre un fondamento – una base giuridica - da individuare esclusivamente in una norma di **legge o di regolamento**.

L'articolo 6 del Regolamento, dedicato alla **liceità del trattamento**, elenca le condizioni in base alle quali il trattamento può essere considerato lecito (comma 1, lettere a-f). Tale disposizione ancora la liceità del trattamento a due requisiti alternativi: la **necessità del trattamento e il consenso dell'interessato** (art. 6, par. 1 lett.a). I casi di necessità sono individuati dallo stesso articolo 6 (par. 1, lettere da b) a f).

Il **par. 2** consente agli Stati di mantenere o introdurre disposizioni più specifiche con riguardo ai trattamenti: necessari per adempiere ad un obbligo legale o necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.

Inoltre, il par. 3 dell'art. 6 **impone agli Stati membri di individuare la base giuridica per determinate categorie di trattamenti**: si tratta delle ipotesi in cui il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (**lettera c**) e delle ipotesi in cui il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (**lettera e**). La medesima base giuridica è necessaria anche per la determinazione della finalità del trattamento.

Inoltre, il par. 3 dell'articolo 6 consente agli Stati, nell'emanazione della suddetta base giuridica, di dettare disposizioni specifiche con riguardo, ad esempio, alla comunicazione dei dati, ai periodi di conservazione e alle operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento.

In base al **comma 2**, la **comunicazione** dei dati trattati nell'ambito delle finalità di interesse pubblico, tra soggetti che condividono tali finalità, pur richiedendo una apposita base normativa, può essere effettuata anche in assenza di tale base purché:

- la comunicazione sia necessaria allo svolgimento di funzioni istituzionali;
- sia stata data comunicazione al Garante e siano trascorsi dalla comunicazione 45 giorni.

Quando invece il soggetto destinatario della comunicazione dei dati intenda trattarli per finalità diverse da quelle di interesse pubblico, la comunicazione deve sempre trovare un fondamento normativo (**comma 3**). Ciò vale anche per la **diffusione** dei dati, cioè per la divulgazione dei dati a soggetti indeterminati.

Questa disciplina si applica a prescindere dalla natura – pubblica o privata - del soggetto che effettua il trattamento in quanto, nel Regolamento, ciò che rileva è la finalità, connessa ad un interesse pubblico, del trattamento.

Gli attuali articoli 19 e 25 del Codice, che dettano la disciplina in merito alla comunicazione e diffusione dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari distinguendo a seconda che il soggetto che li tratta sia pubblico o privato, sono pertanto abrogati.

Sono inoltre specificate le definizioni di comunicazione e diffusione dei dati (**comma 4**), riprendendo le definizioni attualmente contenute nell'articolo 4 (oggetto di abrogazione) che sono incentrate, quanto alla comunicazione, nella messa a conoscenza dei dati a soggetti determinati e, quanto alla diffusione, nella messa a conoscenza a soggetti indeterminati.

La violazione delle disposizioni sulle quali si fonda la comunicazione e la diffusione dei dati è sanzionata dal nuovo **articolo 166** del Codice con la **sanzione amministrativa pecuniaria fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.**

Le regole deontologiche (art. 2-*quater* del Codice)

Lo schema di decreto introduce inoltre nel codice il nuovo **articolo 2-*quater*** concernente le **regole deontologiche** e, contestualmente, **abroga** (art. 27) l'**articolo 12** del Codice vigente dedicato ai codici di deontologia e di buona condotta.

L'articolo 12 del Codice attualmente prevede la promozione da parte del Garante, nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, della sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori. In particolare, ad oggi sono in vigore **sette codici settoriali** (Allegati da A.1 a A.7 del Codice della privacy), per l'esercizio dell'attività giornalistica (A.1), per il trattamento dei dati personali per scopi storici (A.2), per scopi statistici nel settore pubblico (A.3), per scopi statistici e scientifici nel settore privato (A.4), per il trattamento dei dati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (A.5), per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (A.6) e –infine - sul trattamento dei dati effettuato a fini di informazione commerciale (A.7). **Il rispetto delle regole contenute nei codici è oggi condizione di liceità del trattamento dati.**

Il regolamento UE, agli articoli 40 e 41, detta una apposita disciplina dei codici di condotta, con l'obiettivo – coinvolgendo le associazioni di categoria – di agevolare la corretta applicazione del Regolamento tenendo conto delle specifiche esigenze dei diversi settori. **Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici non costituisce presupposto di liceità del trattamento.**

In base al **par. 1 dell'art. 40 del Regolamento**, le autorità pubbliche (Stati membri e autorità di controllo in primis) incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta. **Il par. 2 dell'art. 40** riporta esempi di possibili contenuti dei codici di condotta (ad es. in materia di trattamento corretto e trasparente, pseudonimizzazione dei dati, informative agli interessati, misure di sicurezza, trasferimento di dati personali verso Paesi terzi, ecc.) il cui intervento dovrebbe meglio adattare le norme del Regolamento alle esigenze dei titolari/responsabili di riferimento. Il par. 4 introduce la figura degli organismi di cui all'art. 41, il cui ruolo – fatti salvi compiti e poteri dell'autorità di controllo – è quello di “effettuare il controllo obbligatorio del rispetto delle norme del codice” da parte dei titolari/responsabili (eccezion fatta per quelli pubblici, almeno stando al contenuto dell'art. 41, par. 6). Si precisa che la norma prevede la possibilità – non già l'obbligo – dell'affidamento del monitoraggio a questo genere di enti e ciò lascia intendere che la funzione di monitoraggio spetti di default alla autorità di controllo, per quanto il Regolamento non offra un riscontro esplicito in tal senso. In ogni caso, ai sensi del successivo par. 5, i soggetti che propongono un codice di condotta debbono presentare il relativo progetto all'autorità di controllo, che lo approva “se ritiene che offra in misura sufficiente garanzie adeguate”. Dopodiché, il codice viene da essa registrato e pubblicato.

I paragrafi successivi (7, 8 e 9) disciplinano l'ipotesi in cui il codice di condotta si riferisca ad attività di trattamento insistenti su più di uno Stato membro, con il che entra in gioco (per il meccanismo di coerenza di cui all'art. 63) il Comitato europeo per la protezione dei dati (di cui all'art. 68), cui la prima deve rimettere il progetto di codice (o di modifica del codice) per il richiesto parere di conformità. A sua volta, il comitato “trasmette il suo parere alla Commissione”. Il par. 9 dell'art. 40 stabilisce che la Commissione possa decidere di attribuire al codice di condotta validità generale all'interno dell'Unione Europea e provvedere, per conseguenza (par. 10), a darne una adeguata pubblicità.

Al Comitato europeo per la protezione dei dati spetta infine (par. 11) il compito di raccogliere in un registro tutti i codici di condotta approvati, rendendoli pubblici mediante mezzi appropriati.

L'articolo 40 del regolamento, una volta entrato in vigore, è direttamente applicabile e incompatibile con quanto previsto attualmente dall'articolo 12 e con i codici deontologici vigenti.

Ciò nonostante, lo schema di decreto legislativo, sfruttando le opportunità specificamente previste dal legislatore europeo per la

regolamentazione di determinati settori, non si limita ad abrogare l'articolo 12, ma detta **una nuova disciplina delle regole deontologiche**, che si affiancheranno – con effetti giuridici diversi – ad eventuali codici di condotta emanati in base all'articolo 40 del regolamento.

Il nuovo **articolo 2-quater** prevede infatti che **il Garante promuova l'adozione di regole deontologiche il cui rispetto costituisce requisito di liceità del trattamento** così come previsto anche dalla normativa vigente:

- per i **trattamenti connessi ad un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** - art. 6, paragrafo 1, lettere c) ed e) del Regolamento - per i quali il par. 2 del medesimo articolo consente agli Stati di mantenere o introdurre disposizioni più specifiche;
- per i trattamenti **di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute** - art. 9, paragrafo 4 Reg. - per i quali la medesima disposizione consente agli Stati di mantenere o introdurre ulteriori limitazioni riguardo al trattamento dei dati;
- per i trattamenti di **specifiche situazioni** (libertà d'espressione e di informazione; accesso del pubblico ai documenti ufficiali; numero di identificazione nazionale; nell'ambito dei rapporti di lavoro; a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose), per le quali il Capo IX del Regolamento consente agli Stati di prevedere norme più specifiche.

Resta immutata rispetto alla disciplina vigente la funzione del **Garante**, che oltre che **promuovere** l'adozione delle regole deontologiche, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

Quanto al **procedimento di adozione**: nel testo attuale i codici di condotta sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale e con decreto del Ministro della Giustizia sono riportati nell'Allegato A del codice. Tale procedura nel nuovo testo si arricchisce di una fase preliminare che prevede la sottoposizione delle regole a **consultazione pubblica** per almeno sessanta giorni.

L'articolo 2-quater deve essere letto in combinato con quanto previsto **dall'articolo 20** dello schema (contenuto tra le *Disposizioni transitorie finali e finanziarie*), che detta la disciplina applicabile ai **Codici di deontologia e buona condotta vigenti**.

In particolare, l'articolo 20 distingue le sorti degli attuali codici di condotta a seconda della loro tipologia, e dunque a seconda che essi siano assimilabili alle regole deontologiche previste dall'art. 2-*quater* ovvero ai codici di condotta di cui all'articolo 40 del Regolamento:

■ i codici vigenti relativi a trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'**attività giornalistica** (All. A.1), per **scopi storici** (All. A.2), per scopi **statistici** nel settore pubblico (All. A.3), per scopi statistici e **scientifici** nel settore privato (All. A.4) e per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere **investigazioni difensive** o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (All. A.6), sono ridenominati "regole deontologiche" (secondo quanto previsto dall'art. 2-*quater*) e **continuano a produrre effetti** ai sensi della nuova disciplina introdotta dall'articolo 2-*quater*. La conformità al Regolamento di tali disposizioni dovrà essere verificata dal Garante entro novanta giorni dall'entrata in vigore dello schema in esame. Le disposizioni giudicate compatibili saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale e con decreto del Ministro della giustizia riportate nell'Allegato A del Codice in materia di protezione dei dati personali. Per quanto attiene le modalità di revisione delle disposizioni dei codici, si rinvia al procedimento delineato dal nuovo articolo 2-*quater*.

■ i restanti codici relativi al trattamento dei dati personali per **i sistemi informativi** gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e **puntualità nei pagamenti** (All. A.5) e per il trattamento dei dati effettuato a fini di **informazione commerciale** (All. A.7) **continuano a produrre effetti nelle more della loro sostituzione** nel rispetto di una procedura espressamente individuata dall'art. 20 (comma 1). In particolare, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello schema le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie interessate devono sottoporre all'approvazione del Garante nuovi **codici di condotta elaborati a norma dell'articolo 40 del Regolamento**. Tale procedura deve concludersi entro sei mesi dalla sottoposizione del codice al Garante. Il mancato rispetto di questi termini comporta la cessazione di efficacia dei codici attuali. Il rispetto di questi codici non costituisce più un requisito di liceità del trattamento, bensì solo un elemento utile a dimostrare l'osservanza del Regolamento stesso.

Il consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione (art. 2-*quinqüies* del Codice)

Il nuovo articolo **art. 2-*quinqüies*** concerne specificamente il **consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione**, attualmente non regolato dal Codice.

Il comma 1 dell'articolo richiama l'applicazione delle condizioni previste dall'**art. 8, par. 1, del Regolamento**, il quale specifica che qualora il trattamento di dati personali si basi sul consenso, e questo sia espresso in merito all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione a minori, **il trattamento è ammesso laddove il minore abbia compiuto almeno 16 anni**. Se il minore ha un'età inferiore ai 16 anni, il trattamento può avvenire solo se il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Agli Stati è offerta la possibilità di derogare al limite dei 16 anni, abbassandolo fino a 13.

Nello schema in esame non è dunque esercitata tale facoltà. Il comma 1 dell'art. 2-*quinqies* ribadisce infatti che il consenso al trattamento dei suddetti dati deve essere fornito per il minore infrasedicenne da chi esercita la potestà genitoriale.

La violazione delle disposizioni sul consenso del minore è sanzionata dal nuovo **articolo 166** del Codice (v. *infra*) con la **sanzione amministrativa pecuniaria fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo** dell'esercizio precedente, se superiore.

Il **comma 2** prescrive al titolare del trattamento, in relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi della società dell'informazione, di **utilizzare un linguaggio chiaro e semplice, facilmente accessibile e comprensibile dal minore**, per veicolare le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguarda.

In base all'articolo 166 del Codice (v. *infra*), la violazione di questa disposizione comporta la possibile applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo** dell'esercizio precedente, se superiore.

Il trattamento di categorie particolari di dati personali (art. 2-*sexies* del Codice)

La categoria dei **dati sensibili**, ovvero dei dati personali «idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale», che attualmente è uno dei pilastri sui quali si fonda l'architettura del Codice della privacy, è ridefinita dall'**art. 9 del Regolamento che fa riferimento ora a «categorie particolari di dati personali»**. Al riguardo,

l'articolo 22 dello schema dispone che l'espressione **“dati sensibili”**, ovunque ricorra, si intenda **riferita alla categoria particolare dei dati di cui all'articolo 9 del Regolamento.**

In base all'**articolo 9, par. 1**, del Regolamento, «È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

In generale, il **trattamento di questi dati** - che sostanzialmente sono gli stessi già definiti “sensibili” con l'aggiunta dei dati genetici e biometrici e relativi all'orientamento sessuale - è **vietato**.

Lo stesso articolo 9 del Regolamento, peraltro, individua i **presupposti in presenza dei quali tali dati possono essere legittimamente trattati**. Il trattamento è consentito se trova fondamento nel **consenso esplicito dell'interessato ovvero nella necessità** del trattamento stesso per una serie di motivi tassativamente elencati.

In base al **par. 2 dell'art. 9**, il trattamento può definirsi necessario quando è svolto per i seguenti motivi:

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato

alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

La nuova disciplina europea impone l'**abrogazione delle disposizioni vigenti relative al trattamento dei dati sensibili**.

Si tratta degli **articoli 20, 22 e 26** del Codice della privacy che disciplinano in modo diverso il trattamento di tali dati a seconda che vi proceda un soggetto pubblico (art. 20) ovvero un privato (art. 26).

Il codice vigente, all'**articolo 20** consente **il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici** solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. La disciplina attuale prevede ulteriori ipotesi, diverse da quelle contemplate ora nel Regolamento, nelle quali il trattamento – pur non previsto dalla legge – è comunque consentito. L'**articolo 22**, sempre in relazione al trattamento effettuato da soggetti pubblici, detta specifiche disposizioni di garanzia relative alle modalità del trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

L'**articolo 26**, invece, prevede una serie di garanzie per **il trattamento dei dati sensibili da parte dei privati**. In particolare, si prevede che tali dati possano essere oggetto di trattamento **solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante** (comma 1). I commi successivi specificano i casi di deroga a tale regime. Si tratta in particolare: dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, nel

rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante; dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria; dei dati contenuti nei curricula, spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro.

Inoltre l'art. 26 individua alcune ipotesi in i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, **ma previa autorizzazione del Garante**. Si tratta delle ipotesi in cui il trattamento è: effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo,; necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo; necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza.

Nell'impostazione del Regolamento **la disciplina del trattamento dei dati personali prescinde dalla natura – pubblica o privata - del titolare**, trovando invece fondamento nelle **finalità perseguite** attraverso il trattamento stesso.

Ciò determina, per quanto riguarda il **trattamento dei dati particolari effettuato da privati**, che **viene meno il requisito dell'autorizzazione preventiva del Garante**. Può inoltre venir meno anche il requisito del consenso dell'interessato, che diviene alternativo a quello della necessità del trattamento, ex art. 9, par. 2.

Tra i motivi di necessità, l'articolo 9, par. 2 del Regolamento prevede anche il **trattamento necessario per motivi di interesse pubblico rilevante (lett. g)** e specifica che esso deve trovare la sua base giuridica nel diritto dell'Unione o degli Stati membri e deve:

- essere proporzionato alla finalità perseguita,
- rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati
- prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Per dare attuazione a questa disposizione lo schema di decreto legislativo introduce nel Codice della privacy l'**articolo 2-sexies**, con il quale (comma 1) disciplina il trattamento delle **categorie particolari** di dati personali necessario per **motivi di interesse pubblico rilevante**, consentendolo solo se previsto dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che specifichino **i tipi di dati** che possono essere trattati, **le operazioni eseguibili** e il **motivo di interesse pubblico rilevante**.

Al riguardo il comma 2 elenca le ipotesi in cui, con riguardo alla legislazione vigente, **l'interesse pubblico può considerarsi rilevante** ai fini della possibilità di eseguire il trattamento dei dati particolari. La disposizione riunisce in un **elenco** – (che la Relazione qualifica come “non esaustivo”), i trattamenti che possono ritenersi effettuati per motivi di rilevante interesse pubblico, nel codice vigente contenuti in molteplici disposizioni della Parte II (v. *infra*, artt. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 73).

L'elenco comprende

- accesso civico e accesso a documenti amministrativi;
- tenuta di registri e anagrafiche della popolazione (compresa l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e l'archivio nazionale dei veicoli)
- cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo e stato di rifugiato;
- attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale;
- elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici;
- attività ispettive;
- concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici
- conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine;
- compiti relativi al servizio sanitario nazionale;
- formazione e istruzione;
- gestione dei rapporti di lavoro, previdenza e assistenza sindacale;
- rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;
- obiezione di coscienza;
- attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;
- rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose;
- attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;
- attività amministrative correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale;

- compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario
- tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili;
- trattamenti effettuati per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato.

Il comma 3 individua, **all'interno della categoria dei dati particolari, una sottocategoria costituita dai dati genetici, biometrici e relativi alla salute**. Per questi dati il trattamento dovrà rispettare quanto specificamente previsto dal successivo articolo 2-septies.

La violazione delle disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati particolari, come previsto dall'articolo 2-sexies, è sanzionata dall'articolo **articolo 166** del Codice (v. *infra*) con la **sanzione amministrativa pecuniaria fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore**.

Il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute (art. 2-septies del Codice)

Attualmente il Codice della Privacy tratta dei dati genetici e biometrici nell'ambito della disciplina della notificazione al Garante (art. 37); dei dati biometrici nella disciplina del trattamento per ragioni di giustizia (art. 47) e dei dati genetici imponendo una specifica autorizzazione al trattamento da parte del Garante (art. 90). I dati relativi alla salute sono oggetto di una apposita disciplina nella Parte II e rappresentano una categoria specifica dei dati sensibili. Tutte queste disposizioni sono abrogate.

Il Regolamento per questi dati crea una sottocategoria all'interno della più ampia categoria dei dati particolari, per i quali la liceità del trattamento è ancorata al requisito alternativo del consenso esplicito oppure della necessità.

Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, infatti, il regolamento UE consente agli Stati membri di introdurre **garanzie supplementari**, e dunque di **mantenere o introdurre ulteriori condizioni**, comprese limitazioni (**art. 9, par. 4**).

Il regolamento UE (art. 4, comma 1) definisce i «dati genetici»: “i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione”; i «dati biometrici»: “i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici”; i «dati relativi alla salute»: “i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute”.

L'**articolo 2-septies** attua l'art. 9, par. 4 del Regolamento, prevedendo che il trattamento dei dati biometrici, genetici e relativi alla salute sia **subordinato all'osservanza di misure di garanzia**, stabilite dal **Garante** con provvedimento adottato con cadenza almeno biennale, a seguito di **consultazione pubblica**.

Nell'adozione del provvedimento il Garante deve tenere in particolare considerazione, oltre alle linee guida, raccomandazioni e migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati, anche l'evoluzione tecnologica e scientifica del settore a cui tali misure sono rivolte, nonché l'interesse alla libera circolazione dei dati nel territorio europeo.

Le misure di garanzia sono adottate tenendo in considerazione le specifiche finalità di trattamento in relazione a ciascuna delle categorie di dati e in ogni caso nel rispetto delle condizioni di legittimità del trattamento, previste dall'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (*vedi sopra*).

Si specifica inoltre che le misure di garanzia devono riguardare anche le cautele da adottare relativamente a:

- contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;
- profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;
- modalità per la comunicazione diretta all'interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla propria salute;
- prescrizioni di medicinali.

Lo schema precisa che **i dati genetici, biometrici e relativi alla salute non possono essere diffusi**.

Analoga disposizione, riferita esclusivamente ai dati relativi alla salute, è presente nel codice vigente (art. 26, comma 5) che come si è detto viene abrogato dal provvedimento in esame.

La diffusione comporta, ai sensi del nuovo articolo 166, la possibile applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo** dell'esercizio precedente, se superiore.

Infine, un'ulteriore specifica disposizione riguarda i **dati genetici e quelli relativi ad ambito sanitario, diagnostico e alle prescrizioni di medicinali**. Per tali dati, infatti, le misure di garanzia sono adottate sentito il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanità, e possono individuare, in caso di particolare ed elevato livello di rischio, **il consenso come ulteriore misura di protezione** dei diritti dell'interessato.

La nuova disciplina del consenso al trattamento dei dati personali

Il consenso al trattamento dei dati è definito dal Regolamento come «qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento».

In merito, la riforma **abroga gli articoli 23 e 24 del Codice della privacy** che attualmente individuano nel consenso espresso dell'interessato il **presupposto di liceità del trattamento** dati (art. 23), ed elencano i casi nei quali da tale consenso si può prescindere (art. 24).

Sul consenso si applicano dunque le disposizioni del Regolamento UE che, in particolare:

- all'articolo 6, par. 1, lett. a) individua il **consenso** come una delle condizioni che possono rendere lecito in trattamento dati; **condizione sufficiente ma non necessaria**, potendo ad esempio il trattamento trovare fondamento nell'esecuzione di un contratto (art. 6, lett. b) piuttosto che nel legittimo interesse del titolare (art. 6, lett. f);
- all'articolo 7, che individua le modalità di espressione del consenso e ne disciplina il diritto di revoca;
- all'articolo 9, par. 2, lett. a) che individua il **consenso esplicito** come una delle condizioni che possono rendere lecito il trattamento di categorie particolari di dati personali; **condizione sufficiente ma non necessaria**, potendo ad esempio il trattamento trovare fondamento nell'esigenza di tutelare un interesse vitale dell'interessato (art. 9, par. 2, lett. c);
- all'articolo 22, che individua il consenso esplicito dell'interessato come uno dei possibili presupposti della liceità di trattamenti automatizzati di dati, compresa la **profilazione**;

- all'articolo 83, che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 20 milioni di euro, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale annuo, per la violazione delle suddette disposizioni relative al consenso.

Il combinato disposto del Regolamento UE e dello schema di decreto legislativo in esame determina dunque che:

- in generale, **per tutti i dati personali diversi dai dati particolari** (di cui all'articolo 9 del regolamento), il consenso è una delle condizioni che possono rendere lecito il trattamento. Si applicano direttamente l'art. 6 e l'art. 7 del regolamento;
- per i **dati particolari**, il consenso esplicito è una delle condizioni che giustificano il trattamento (lett. a). E' condizione sufficiente ma non necessaria, se ricorrono altre condizioni specificamente elencate dall'art. 9, par. 2 del Regolamento.
- Con specifico riferimento ai **dati relativi alla salute**, il presupposto di liceità del trattamento è dato dalle esigenze di medicina preventiva o di diagnosi o da motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (art. 9, par. 2, lett. h) ed i) del Regolamento). In questo settore, dunque, per il regolamento UE **il consenso dell'interessato non è più richiesto**. Tuttavia, lo schema di decreto in esame, con l'art. 2-*septies*, attribuisce al **Garante** il compito di adottare misure di garanzia ed eventualmente **ulteriori condizioni sulla base delle quali il trattamento è consentito**. Tale possibilità è offerta agli Stati dall'art. 9, par. 4, del Regolamento UE che, per questi dati – oltre che per i dati biometrici e genetici – consente di mantenere o introdurre ulteriori condizioni e limitazioni. Dalla lettura dell'art. 2-*septies*, comma 6, che consente al Garante in relazione ai dati genetici ed ai dati sanitari, diagnostici e relativi alle prescrizioni di medicinali di «individuare in caso di particolare ed elevato livello di rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti dell'interessato», si desume che il Garante potrà reintrodurre il consenso per il trattamento di alcuni specifici dati relativi alla salute e per i dati genetici, ma non per i dati biometrici (e, a maggior ragione, per tutti i dati non particolari).

Il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati (art. 2-*octies* del Codice)

Attualmente il Codice della Privacy detta disposizioni specifiche per il trattamento dei **dati giudiziari**, definiti come i dati personali idonei a rivelare provvedimenti da iscrivere nel casellario giudiziale o la qualità di imputato o di indagato in un procedimento penale.

In particolare, gli articoli 21 e 22 del Codice dettano la disciplina generale applicabile al trattamento di questi dati da parte di soggetti pubblici, prevedendo alternativamente il fondamento nella legge o l'autorizzazione del Garante, e l'articolo 27 disciplina invece il trattamento di tali dati da parte di privati o di enti pubblici economici, consentendolo soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

Tali articoli sono **abrogati** dalla riforma in quanto incompatibili con il Regolamento UE.

Al riguardo, l'articolo 22 dello schema dispone che **l'espressione "dati giudiziari", ovunque ricorra, si intenda riferita alla categoria particolare dei dati di cui all'articolo 10 del Regolamento.**

L'articolo 10 del Regolamento specifica che il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, deve avvenire soltanto **sotto il controllo dell'autorità pubblica** o, se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, deve prevedere garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.

All'attuazione dell'articolo 10 provvede l'**articolo 2-*octies*** dello schema che individua i principi relativi al trattamento di dati personali inerenti a condanne penali e a reati.

La liceità di tale trattamento, **ove non sia svolto sotto il controllo di un'autorità pubblica**, è subordinata alla sussistenza di una disposizione di legge o di regolamento che lo autorizzi e che preveda garanzie appropriate per i diritti degli interessati.

Viene fatto espressamente salvo quanto previsto dal decreto legislativo attuativo dell'art. 11 della legge 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017), che ha per specifico oggetto l'attuazione della direttiva 2016/680/UE e dunque il trattamento di dati personali nell'ambito della giustizia penale e dell'attività di prevenzione dei reati, nonché di tutela della pubblica sicurezza.

Si segnala che il suddetto schema di decreto legislativo (AG 517) è stato presentato alle Camere per l'espressione del parere in data 21 febbraio 2018. Sullo schema si è espressa la sola Commissione Giustizia del Senato. L'atto, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 16 maggio scorso, non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Non è pertanto possibile, ad oggi, avere contezza del contenuto definitivo dell'atto richiamato.

Il comma 2 dell'articolo 2-*octies* precisa che, in mancanza di specifiche disposizioni normative, i trattamenti e le relative garanzie potranno essere individuati con **decreto del Ministro della giustizia**, sentito il Garante. In base all'art. 22, comma 13, dello schema, il Ministro dovrà emanare il decreto **entro 18 mesi** dall'entrata in vigore della riforma.

Il comma 3 elenca i casi in cui il trattamento di questi particolari dati è consentito in quanto autorizzato da una **norma già entrata in vigore**. La disposizione contiene una elencazione – che peraltro pare non esaustiva – che spazia dalle disposizioni relative alla mediazione civile, al *rating* di legalità delle imprese, dal diritto di accesso ai documenti amministrativi all'attività assicurativa. Il comma 4 precisa che, quando le disposizioni vigenti non individuano garanzie appropriate per il trattamento di questi dati, sarà il decreto del Ministro della Giustizia (comma 2) a prevederle.

Quando il **trattamento** dei dati relativi a condanne penali e reati è svolto **sotto il controllo dell'autorità pubblica**, il comma 5 richiama l'applicazione dell'articolo 2-*sexies* (v. *sopra*), ai sensi del quale il fondamento giuridico del trattamento deve specificare i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico.

Il comma 6, infine, demanda al decreto del Ministro della Giustizia (comma 2) il compito di autorizzare i trattamenti dei dati effettuato in attuazione di **protocolli d'intesa per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose** stipulati da soggetti diversi (comuni, società private ecc.) con il Ministero dell'Interno o le Prefetture. Nelle more dell'emanazione del decreto, l'**articolo 22**, comma 13 dello schema (v. *infra*), autorizza il trattamento dei dati effettuato in attuazione dei suddetti protocolli previo parere del Garante.

L'inutilizzabilità dei dati trattati illecitamente (art. 2-novies del Codice)

L'**articolo 2-novies**, riprendendo quanto previsto dall'articolo 11 del codice vigente, prevede l'inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali.

La disciplina oggi contenuta nell'articolo 11 del Codice è superata dall'entrata in vigore dell'articolo 5 del Regolamento UE; conseguentemente, l'articolo 11 del Codice è abrogato (art. 27).

L'art. 5 del Regolamento elenca i **principi applicabili al trattamento**. In particolare, rispetto al Codice vigente (art. 11) resta immutato il richiamo alla liceità e alla correttezza del trattamento, mentre maggiore enfasi è posta sul **principio di trasparenza** (che è poi declinato negli artt. 12 e ss relativi al rapporto tra il titolare del trattamento e l'interessato con riferimento all'informazione e all'accesso ai dati).

Resta immutato, rispetto al codice vigente, il principio secondo il quale **i dati sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime** e trattati in modo non incompatibile con tali finalità. Resta inoltre il principio per cui i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («**minimizzazione dei dati**»).

Una disciplina più puntuale è dedicata al principio di conservazione dei dati, così come al principio di garanzia della sicurezza dei dati stessi, tramite tecniche adeguate.

Il par. 2 dell'articolo 5 Reg. enuncia un ulteriore principio, affermando che il titolare del trattamento è competente per il rispetto dei principi di cui al par. 1 e in grado di provarlo: si tratta del c.d. principio di «responsabilizzazione» o "**accountability**" (vedi *infra*).

I diritti dell'interessato e le relative limitazioni (artt. 2-decies, 2-undecies e 2-duodecies del Codice)

Il **Titolo II** della Parte I del Codice, composto dagli articoli da 7 a 10 e dedicato alla disciplina dei diritti dell'interessato dal trattamento dei dati è **abrogato dall'articolo 27 dello schema**. Analogamente, sono abrogati anche gli articoli da 11 a 27 del Codice, che disciplinano le regole generali per il trattamenti dei dati.

Con specifico riguardo ai **diritti**, la nuova disciplina, che non ha bisogno di una attuazione nazionale, è contenuta nel **Regolamento UE**, agli articoli da 15 a 22, che trattano dei seguenti diritti:

- diritto di accesso;
- diritto alla cancellazione o diritto all'oblio;
- diritto di limitazione del trattamento
- diritto di rettifica o cancellazione dei dati
- diritto alla portabilità dei dati
- diritto di opposizione.

Il Capo III (artt. 12-22), del Regolamento è intitolato ai **diritti dell'interessato**. Il Capo è a sua volta articolato in cinque distinte sezioni volte a disciplinare: la trasparenza e le modalità di esercizio di tale principio; l'informazione e l'accesso ai dati personali, con particolare riferimento alle informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato; i diritti inerenti la rettifica e la cancellazione; il diritto di opposizione e al processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche; le limitazioni, ossia la possibilità che il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento limiti, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti, qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata.

Con specifico riguardo ai diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento, si tratta dei seguenti: diritto di **accesso** dell'interessato (Articolo 15); diritto di **rettifica** (Articolo 16); diritto alla **cancellazione** («diritto all'oblio» Articolo 17); diritto di **limitazione di trattamento** (Articolo 18); **obbligo di notifica** in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (Articolo 19); diritto alla **portabilità dei dati** (Articolo 20); diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche (artt. 21 e 22).

Il **diritto di accesso** (art. 15) prevede in ogni caso il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. Fra le informazioni che il titolare deve fornire non rientrano le "modalità" del trattamento, mentre occorre indicare il periodo di conservazione previsto o, se non è possibile, i criteri utilizzati per definire tale periodo, nonché le garanzie applicate in caso di trasferimento dei dati verso Paesi terzi. Fra le modifiche più significative introdotte dal Regolamento si segnala l'espressa previsione sia del diritto all'oblio (ossia alla cancellazione definitiva dei dati trattati e conservati dal titolare del trattamento), che del diritto alla portabilità degli stessi da un titolare del trattamento ad un altro su richiesta degli interessati. Il diritto all'oblio, è definito come il diritto a ottenere la cancellazione dei propri dati personali in presenza di circostanze di varia natura. L'art. 17 del regolamento, infatti, stabilisce che «[l]'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali». Tra le circostanze - analiticamente individuate dalla disposizione - che costituiscono il presupposto

del diritto all'oblio si ritrovano situazioni di natura obbiettiva e altre di natura soggettiva: fra le prime, possono ricordarsi: quella in cui i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti; quella in cui i dati personali sono stati trattati illecitamente e quella in cui i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; fra le seconde, quella in cui l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento (vale a dire la necessità dello stesso), nonché quella in cui l'interessato si oppone al trattamento. Il diritto all'oblio, tuttavia, non può essere esercitato laddove, pur sussistendo uno dei presupposti appena elencati, il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo legale (si pensi ancora al notaio, obbligato a dare pubblicità a un suo atto), per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, a fini di ricerca o statistici, o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il diritto all'oblio ha dunque un campo di applicazione più esteso di quello di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), del Codice, poiché l'interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati, per esempio, anche dopo revoca del consenso al trattamento (si veda art. 17, paragrafo 1).

Ulteriore novità consiste nel diritto **di limitazione del trattamento** (art. 18). Si tratta di un diritto diverso e più esteso rispetto al "blocco" del trattamento di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), del Codice: in particolare, è esercitabile non solo in caso di violazione dei presupposti di liceità del trattamento (quale alternativa alla cancellazione dei dati stessi), bensì anche se l'interessato chiede la rettifica dei dati (in attesa di tale rettifica da parte del titolare) o si oppone al loro trattamento ai sensi dell'art. 21 del regolamento (in attesa della valutazione da parte del titolare). Esclusa la conservazione, ogni altro trattamento del dato di cui si chiede la limitazione è vietato a meno che ricorrano determinate circostanze (consenso dell'interessato, accertamento diritti in sede giudiziaria, tutela diritti di altra persona fisica o giuridica, interesse pubblico rilevante).

Inoltre si segnala il diritto **alla portabilità dei dati** (art. 20). Si tratta di uno dei nuovi diritti previsti dal Regolamento. Non si applica ai trattamenti non automatizzati (quindi non si applica agli archivi o registri cartacei) e sono previste specifiche condizioni per il suo esercizio; in particolare, sono portabili solo i dati trattati con il consenso dell'interessato o sulla base di un contratto stipulato con l'interessato (quindi non si applica ai dati il cui trattamento si fonda sull'interesse pubblico o sull'interesse legittimo del titolare, per esempio), e solo i dati che siano stati "forniti" dall'interessato al titolare (si veda il considerando 68). Inoltre, il titolare deve essere in grado di trasferire direttamente i dati portabili a un altro titolare indicato dall'interessato, se tecnicamente possibile.

Il Regolamento non necessita di un intervento del legislatore nazionale quanto a definizione e disciplina dei diritti ma, all'articolo 23, **consente agli Stati membri di limitare, in presenza di specifiche circostanze, l'esercizio dei diritti stessi.**

L'articolo 23 del Regolamento attribuisce agli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento la facoltà di limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti, da 12 a 22 e 34 del Regolamento, qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare: la sicurezza nazionale; la difesa; la sicurezza pubblica; la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica; altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale; l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari; le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate; una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri; la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui; l'esecuzione delle azioni civili.

A tal fine, lo schema di decreto legislativo introduce nel Codice il **nuovo Titolo I-ter** (articoli 2-*decies*-2-*duodecies*), intitolato *Disposizioni in materia di diritti dell'interessato*, che provvede ad integrare la disciplina dei diritti dell'interessato, contenuta nel Regolamento.

L'articolo 2-*decies* disciplina, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 23 del Regolamento, le “**Limitazioni dei diritti dell'interessato**”, per esigenze di tutela di interessi giuridici meritevoli di particolare protezione.

Rispetto all'articolo 23 del Regolamento, che consente agli Stati di limitare la portata degli obblighi e dei diritti enunciati negli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento, l'articolo 2-*decies* prevede limitazioni ai soli diritti e obblighi enunciati dagli articoli da 15 a 22; **il legislatore nazionale dunque non si avvale della possibilità di limitare anche i diritti concernenti le comunicazioni e l'informativa** (artt. 12-14 Reg) nonché il diritto dell'interessato ad ottenere **comunicazione di una violazione** dei dati personali, c.d. *data breach* (art. 34 Reg.).

Il comma 1 dell'art. 2-*decies* prevede, quindi, che l'interessato non possa esercitare, con richiesta al titolare o al responsabile del trattamento ovvero con reclamo, i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento, **qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:**

- agli interessi tutelati in base alle disposizioni vigenti in materia di riciclaggio o di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

- all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta;
- alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
- allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

Nella specificazione di tali esigenze di tutela, si è fatto riferimento agli interessi giuridici già attualmente contemplati dall'articolo 8 del Codice, abrogato dallo schema in esame (art. 27).

L'art.8 del **Codice vigente** specifica i casi in cui i diritti dell'interessato non possono essere esercitati. Tali casi coincidono sostanzialmente con quelli descritti dall'art. 2-*decies*. L'ipotesi di limitazione dei diritti con riferimento ai dati trattati da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 (art. 8, comma 2, lett.f), non viene contemplata dall'articolo 2-*decies* dello schema in esame, in quanto oggetto di specifica disciplina all'art. 132, comma 3 del codice così come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. i) dello schema in esame (v. *infra*).

Il **comma 2** specifica che, nel caso di pregiudizio all'attività svolta da Commissioni parlamentari d'inchiesta, si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari o dalla fonte istitutiva della Commissione stessa (sia essa legge o atto parlamentare di rango non legislativo).

Negli altri casi, il **comma 3** prevede che i diritti siano esercitati conformemente alla disciplina che regola il settore, sempre che questa contenga misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'art. 23, comma 2, del Regolamento.

Il comma 2 dell'art. 23 del Regolamento prescrive che qualsiasi misura legislativa volta a limitare i diritti degli interessati contenga disposizioni specifiche riguardanti almeno, se del caso: le finalità del trattamento o le categorie di trattamento; le categorie di dati personali; la portata delle limitazioni introdotte; le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti; l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari; i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento; i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa.

Il comma 3, inoltre, prevede che il ritardo, la limitazione o l'esclusione dell'esercizio del diritto siano disposti, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una **misura necessaria e proporzionata**, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi giuridici protetti.

Nei medesimi casi, inoltre, i **diritti** dell'interessato possono essere **esercitati mediante il Garante**, il quale informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, rappresentandogli inoltre la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale. Della medesima possibilità anche il titolare deve rendere edotto l'interessato.

La disposizione riprende quanto attualmente previsto dal comma 3 dell'articolo 8.

L'articolo 2-undecies concerne le **limitazioni ai diritti dell'interessato per ragioni di giustizia**.

Il fondamento di tale disposizione è da ravvisarsi nell'art. 23 del Regolamento, che come si è visto disciplina la facoltà degli Stati membri di limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi del titolare e dei diritti dell'interessato. In particolare, l'art. 23 include tra gli interessi meritevoli di tutela che giustificano la limitazione, la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari (comma 1, lett. f).

Al riguardo, il **comma 1** dell'art. 2-undecies riprende quanto attualmente previsto dall'art. 47 (*Trattamenti per ragioni di giustizia*) del Codice, specificando che i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento (*vedi sopra*) sono disciplinati in conformità alle disposizioni che regolano i procedimenti giudiziari dinanzi agli uffici di ogni ordine e grado, i procedimenti dinanzi al Consiglio superiore della magistratura ed agli altri organi di autogoverno, nonché i procedimenti dinanzi al Ministero della giustizia.

Rispetto alla più generale disciplina delle limitazioni ai diritti dell'interessato di cui all'art. 2-decies sopra descritto, si segnala che **le limitazioni per ragioni di giustizia concernono un più ampio spettro di diritti**, comprendendo altresì le informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché le informazioni da fornire all'interessato da parte del titolare del trattamento e gli obblighi di comunicazione in caso di **data breach** (artt. 12, 13, 14 e 34 Reg.).

In particolare, l' articolo 12 del Regolamento contiene la disciplina del principio di trasparenza la cui attuazione è affidata in particolare alla prescrizione di particolari modalità informative e alla proceduralizzazione

delle stesse. È previsto che le informazioni destinate al pubblico o all'interessato debbano essere facilmente accessibili e di facile comprensione, ed espresse con linguaggio semplice e chiaro. Ciò riguarda in particolare l'informazione degli interessati circa l'identità del titolare del trattamento e le finalità del trattamento, nonché le ulteriori informazioni relative al diritto degli interessati di ottenere conferma e comunicazione del trattamento di dati personali che li riguardano.

L'**articolo 13 del Regolamento UE** elenca le **informazioni da fornire quando i dati personali sono raccolti presso l'interessato**; si tratta di:

- identità, dati di contatto del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante;
- dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
- finalità del trattamento e base giuridica;
- se il trattamento si basa sul legittimo interesse del titolare, esplicitazione di interesse;
- eventuali destinatari dei dati;
- eventuale intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

Inoltre, il titolare del trattamento è tenuto a fornire all'interessato anche le seguenti informazioni:

- periodo di conservazione dei dati;
- esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- modalità di esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione e portabilità dei dati, se non sussistono specifiche limitazioni;
- modalità di esercizio del diritto di revocare il consenso e del diritto di reclamo.

L'interessato dovrebbe ricevere le informazioni relative al trattamento di dati personali che lo riguardano al momento della raccolta presso l'interessato o, se i dati sono ottenuti da altra fonte, entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso.

Quando, infatti, **i dati non sono stati ottenuti presso l'interessato**, in base all'**articolo 14 del Regolamento UE**, il titolare del trattamento deve comunque fornire all'interessato informazioni analoghe a quelle previste dall'articolo 13 oltre ad informazioni sulla fonte da cui hanno origine i dati personali. Il titolare del trattamento fornisce tali informazioni al più tardi **entro un mese** o, nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato.

Le disposizioni dell'articolo 14 non si applicano, peraltro, se l'interessato dispone già delle informazioni, se la comunicazione implica uno sforzo sproporzionato, quando l'informativa rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di archiviazione nel pubblico interesse, quando l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto UE o dello Stato membro, che garantiscono misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato, quando i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale.

L'**articolo 34** disciplina gli obblighi di comunicazione del titolare del trattamento in caso di violazione dei dati personali trattati (c.d. **data breach**): egli

dovrà tempestivamente avvisare tutti gli interessati dal trattamento; laddove la comunicazione implichi uno sforzo sproporzionato, dovrà essere resa una comunicazione pubblica.

Il **comma 2**, analogamente a quanto previsto dall'art. 2-decies, dispone che le limitazioni ai diritti siano comunicate agli interessati e siano circoscritte nel tempo e nelle modalità allo stretto necessario.

Il **comma 3** rinvia all'applicazione delle disposizioni (di cui all'art. 2-decies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo), relative alle modalità di effettuazione delle limitazioni o esclusione dei diritti nonché alla facoltà di esercitare tali diritti tramite il Garante (vedi *sopra*).

Il **comma 4** riprende il contenuto dell'art. 47 vigente, fornendo la definizione dei trattamenti effettuati per ragioni di giustizia, quali «trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari» (con esplicita esclusione, da tale ambito, della «ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione»).

L'**articolo 2-duodecies**, infine, concerne i **diritti delle persone decedute**.

Il tema dei diritti delle persone decedute non è affrontato dal Regolamento UE, ma è attualmente trattato dall'art. 9, comma 3, del Codice vigente (abrogato dall'art. 27). Lo schema di decreto introduce dunque una nuova e più ampia disciplina.

In particolare, si prevede che i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (vedi *sopra*), concernenti persone decedute, possano essere esercitati:

- da chi ha un interesse proprio,
- da colui che agisce a tutela dell'interessato in qualità di suo mandatario o
- da colui che agisce per ragioni familiari meritevoli di protezione.

L'esercizio di tali diritti è limitato solo nei casi previsti dalla legge.

Con esclusivo riferimento ai **servizi della società dell'informazione**, la riforma prevede che l'interessato possa presentare al titolare del trattamento una dichiarazione scritta con la quale espressamente vieti, alla propria morte, l'esercizio dei diritti da parte di altri. Tale dichiarazione potrà essere revocata in qualunque momento.

Il suddetto divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio dei diritti patrimoniali dei terzi derivanti dalla morte dell'interessato, nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

Titolare del trattamento e responsabile del trattamento (artt. 2-terdecies e 2-quaterdecies del Codice)

Il **codice vigente**, nel Titolo IV della Parte I, contiene la disciplina dei **soggetti che effettuano il trattamento** dei dati personali; nel Titolo V disciplina le **misure** che tali soggetti devono rispettare per la **sicurezza** dei dati e dei sistemi; nel Titolo VI prevede gli **adempimenti** del titolare. Tutte le disposizioni contenute nei suddetti Titoli – **articoli da 28 a 41** sono **abrogate** dallo schema in esame (art. 27), in quanto la nuova disciplina in materia è contenuta nel **Regolamento**.

Quanto ai **soggetti**, in primo luogo l'art. 4, comma 1, del Regolamento fornisce la definizione di «**titolare del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; nonché di «**responsabile del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Il regolamento introduce, inoltre, con riguardo agli enti pubblici e agli enti privati che trattino dati di natura delicata o monitorino su larga scala e in maniera sistematica gli individui (articolo 37) un ulteriore soggetto, il **Data protection officer**. Tale soggetto, dipendente o professionista esterno all'ente, esperto di normativa e prassi in materia di privacy, ha il compito di informare e consigliare il titolare del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento stesso, di vigilare sul loro effettivo adempimento, di fornire le sopraccitate valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati raccolti e di interfacciarsi, da un lato, con gli interessati, dall'altro, direttamente con il Garante (artt. 38-39).

Per tutti i soggetti chiamati a trattare i dati personali, il regolamento si fonda sulla "**responsabilizzazione**" (*accountability*) di titolari e responsabili – ossia, sulla necessaria adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento. Si tratta di una rilevante novità per la protezione dei dati in quanto **viene affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali** – nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel regolamento.

L'articolo 24, rubricato «*Responsabilità del titolare del trattamento*», stabilisce che il titolare «deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per **garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al (...) regolamento**». E' richiesta dunque una garanzia della conformità di tale attività alla disciplina di settore. Da questo punto di vista, una facilitazione deriva dall'adesione del titolare del trattamento a un **codice di condotta**: così dispone l'art. 24, il quale afferma che «[l]'adesione ai codici di condotta (...) o a un **meccanismo di certificazione** (...) può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento».

Particolarmente significativa appare, all'articolo 25, l'introduzione del concetto della **protezione dei dati personali fin dalla progettazione (“by design”) e protezione per impostazione predefinitva (“by default”)**, ossia la necessità per i titolari di adottare adeguate misure a protezione dei dati, sia al momento della loro raccolta, che per tutta la durata del trattamento, e di usarli secondo le finalità per cui gli interessati hanno prestato il loro consenso e per il tempo necessario alla realizzazione delle stesse. Tutto questo deve avvenire a monte, prima di procedere al trattamento dei dati vero e proprio (“sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento stesso”) e richiede, pertanto, un’**analisi preventiva** e un impegno applicativo da parte dei titolari che devono sostanziarsi in una serie di attività specifiche e dimostrabili.

Le **disposizioni del Regolamento** relative a titolari e responsabili dei trattamenti **direttamente applicabili**.

Per questo, nonostante lo schema di decreto legislativo inserisca nel Codice della privacy un nuovo **Titolo I-quater** dedicato *al* titolare del trattamento e al responsabile del trattamento, in realtà le relative disposizioni vanno cercate nella disciplina europea.

L’**articolo 2-terdecies** – rubricato *Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati* - regola infatti esclusivamente l’ipotesi in cui il titolare o il responsabile del trattamento si avvalgano della **facoltà di delegare compiti e funzioni a persone fisiche** che operano sotto la loro autorità e che, a tal fine, dovranno essere espressamente designate (comma 1).

L’individuazione delle modalità di autorizzazione è rimessa al titolare o al responsabile del trattamento (comma 2).

La disposizione attua in particolare quanto previsto dall’articolo 29 del Regolamento e sostanzialmente sostituisce l’attuale articolo 30 del Codice della privacy (abrogato dall’art. 27).

In base all’**articolo 29 del Regolamento**, il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri.

Nel Codice vigente, all'articolo 30 è presente la **figura dell' "incaricato"**, che non trova menzione invece nell'ordinamento europeo. L'articolo 30 prevede infatti che le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

Il regolamento disciplina anche i **compiti del titolare e del responsabile del trattamento dei dati**, con particolare riferimento alle misure di protezione dei dati stessi e alla **valutazione dei rischi** che il trattamento comporta, valorizzando, anche in questo ambito, il principio di **"responsabilizzazione" (accountability)**.

La protezione dei dati nell'impostazione del Regolamento è assicurata anche mediante la predisposizione di un **registro delle attività di trattamento** (articolo 30) e la documentazione dei dati personali raccolti (con una mappatura del trattamento). La redazione di un registro, obbligatoria soltanto in ipotesi determinate, permette ai titolari di fare il punto sui trattamenti e sui dati trattati, di **individuare eventuali trattamenti che comportano rischi per i diritti e le libertà personali**, oltre che di verificare costantemente il rispetto della normativa ed avere uno strumento per dimostrare la conformità al Regolamento (anche considerando che il titolare ed il responsabile del trattamento devono tenere traccia di tutte le attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità).

Una sezione apposita del Capo IV del Regolamento è inoltre dedicata alla **sicurezza dei dati personali (artt. 32-34)**. Le misure di sicurezza devono "garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio" del trattamento (art. 32, paragrafo 1); in questo senso, la lista di cui al paragrafo 1 dell'art. 32 è una lista aperta e non esaustiva ("tra le altre, se del caso"). Per lo stesso motivo, **non potranno sussistere obblighi generalizzati di adozione di misure "minime" di sicurezza** (oggi previste dall'art. 33 Codice) **poiché tale valutazione sarà rimessa, caso per caso, al titolare e al responsabile** in rapporto ai rischi specificamente individuati come da art. 32 del regolamento. Si richiama l'attenzione anche sulla possibilità di utilizzare l'adesione a specifici codici di condotta o a schemi di certificazione per attestare l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate. Con riguardo alla **notifica delle violazioni di dati personali (data breach)** a partire dal 25 maggio 2018, in base all'articolo 33 del Regolamento, tutti i titolari—e non soltanto i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, come avviene oggi—dovranno notificare all'autorità di controllo le violazioni di dati personali di cui vengano a conoscenza, entro 72 ore e comunque "senza ingiustificato ritardo", ma **soltanto se ritengono probabile che da tale violazione derivino rischi per i diritti e le**

libertà degli interessati (si veda considerando 85). Pertanto, la notifica all'autorità dell'avvenuta violazione **non è obbligatoria**, essendo subordinata alla **valutazione del rischio** per gli interessati che **spetta**, ancora una volta, **al titolare**. Se la probabilità di tale rischio è elevata, si dovrà informare della violazione anche gli interessati (articolo 34), sempre “senza ingiustificato ritardo”; fanno eccezione le circostanze indicate al paragrafo 3 dell'art. 34, che coincidono solo in parte con quelle attualmente menzionate nell'art. 32-bis del Codice. I contenuti della notifica all'autorità e della comunicazione agli interessati sono indicati, in via non esclusiva, agli artt. 33 e 34 del regolamento.

Nel Regolamento **il rischio inerente al trattamento** è da intendersi come rischio di impatti negativi sulle libertà e i diritti degli interessati (si vedano considerando 75–77); tali impatti dovranno essere analizzati attraverso un **apposito processo di valutazione** (si vedano **artt. 35–36**) tenendo conto dei rischi noti o evidenziabili e delle misure tecniche e organizzative (anche di sicurezza) che il titolare ritiene di dover adottare per mitigare tali rischi. All'esito di questa valutazione di impatto il **titolare potrà decidere in autonomia se iniziare il trattamento** (avendo adottato le misure idonee a mitigare sufficientemente il rischio) **ovvero consultare l'autorità di controllo** competente per ottenere indicazioni su come gestire il rischio residuale; **l'autorità non avrà il compito di “autorizzare” il trattamento, bensì di indicare le misure ulteriori** eventualmente da implementare a cura del titolare e potrà, ove necessario, adottare tutte le misure correttive ai sensi dell'art. 58: dall'ammonimento del titolare fino alla limitazione o al divieto di procedere al trattamento.

Dunque, **l'intervento delle autorità di controllo è principalmente “ex post”**, ossia si colloca successivamente alle determinazioni assunte autonomamente dal titolare; ciò spiega l'**abolizione** della **notifica** preventiva dei trattamenti all'autorità di controllo (art. 37 del Codice) e della **verifica preliminare** (si veda art. 17 Codice), sostituiti da obblighi di tenuta di un registro dei trattamenti da parte del titolare/responsabile e, appunto, di effettuazione di valutazioni di impatto in piena autonomia.

Rispetto a questa impostazione generale del Regolamento, l'articolo 36, paragrafo 5 **consente agli Stati membri**, in relazione esclusiva al trattamento per l'esecuzione di un **compito di interesse pubblico**, di prevedere l'obbligo per il titolare del trattamento di **consultare l'autorità di controllo** e di ottenere da questa una **autorizzazione preliminare** al trattamento.

In espressa attuazione dell'articolo 36, par. 5 del Regolamento, l'**articolo 2-quaterdecies** prevede che il Garante possa emanare **d'ufficio provvedimenti di carattere generale** per prescrivere **misure** e accorgimenti da applicare a garanzia dell'interessato nei trattamenti svolti per **l'esecuzione di un compito di pubblico interesse** che presentano un **rischio** particolarmente elevato in base all'art. 35 del Regolamento. La violazione di queste misure introdotte dal Garante è sanzionata dall'art. 166 del Codice (v. *infra*), con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10

milioni di euro o, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

Il fondamento giuridico dell'art. 2-*quaterdecies* è espressamente individuato nell'art. 36, par. 5 del Regolamento. Come detto, questa disposizione consente agli Stati, in relazione ai trattamenti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, di prevedere che il **titolare** debba ottenere una **autorizzazione preventiva** allo svolgimento del singolo trattamento, da parte dell'autorità di controllo. La disposizione europea non fa riferimento ad una valutazione del rischio che, nell'impostazione del regolamento – come ampiamente ricordato – è sempre rimessa al titolare.

L'articolo 2-*quaterdecies*, invece, prevede che il Garante possa, d'ufficio e in via generale, adottare **provvedimenti generali** che dettano misure di garanzia per l'interessato, a fronte di trattamenti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che può presentare rischi particolarmente elevati, che saranno valutati come tali dal Garante.

Si valuti se, nonostante il richiamo, la disposizione attui l'art. 36, par. 5, del regolamento ovvero, più correttamente, l'art. 6, par 2 del Regolamento stesso. Si ricorda, infatti, che l'art. 6, par. 2 concede agli Stati la facoltà di introdurre disposizioni più stringenti per il trattamento dati in esecuzione di un obbligo legale o di un compito di interesse pubblico.

Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti generali, in base all'**articolo 22**, comma 3, dello schema, i trattamenti già in corso potranno proseguire se trovano espresso fondamento normativo o se sono stati sottoposti a verifica preliminare o autorizzazione del Garante.

Sistema di certificazione e accreditamento (art. 2-*quinqüesdecies* del Codice)

Il Regolamento, per agevolare il titolare del trattamento nelle complesse attività di valutazione del rischio e nell'applicazione generale della nuova disciplina, prevede un sistema di codici di condotta, di monitoraggi e di certificazioni.

<p>Il sistema delle certificazioni è disciplinato, nel Regolamento, agli artt. 42 e 43, in base ai quali gli Stati membri, le Autorità di controllo, il Comitato europeo per la protezione dei dati e la Commissione devono incoraggiare l'istituzione di appositi meccanismi di certificazione della protezione dei dati, nonché di sigilli e marchi di protezione che consentano di dimostrare che il trattamento dei dati è</p>

effettuato in modo conforme al Regolamento. Tali meccanismi, oltre ad essere direttamente adottati dai titolari e responsabili del trattamento, possono anche avere la funzione di dimostrare l'adozione di garanzie adeguate.

Per quanto riguarda nello specifico la certificazione, questa avviene su base **volontaria** ed è accessibile mediante una procedura trasparente. L'art. 42, paragrafo 7 stabilisce poi che la certificazione possa essere rilasciata al titolare o responsabile del trattamento per un periodo massimo di 3 anni. Essa potrà poi essere successivamente rinnovata alle stesse condizioni, purché ovviamente continuino ad essere soddisfatti i requisiti di base.

Come previsto dall'art. 42, par. 8, il Comitato europeo per la protezione dei dati personali dovrà raccogliere in un apposito registro tutti i meccanismi di certificazione, i sigilli e i marchi di protezione dei dati in modo tale da consentire ai titolari di riconoscere le certificazioni ufficiali ed appropriate.

La certificazione rilevante in tal senso, infatti, è solo quella che viene rilasciata dagli **appositi organismi di certificazione** previsti dall'art. 43 del Regolamento o **accreditati** in base a criteri approvati dall'autorità di controllo che integrano i requisiti per l'accreditamento previsti dal Regolamento (CE) 765/2008.

Per dare attuazione all'articolo 43 del Regolamento, lo schema di decreto inserisce nel Codice della privacy l'**articolo 2-quinquiesdecies** che individua l'organismo di accreditamento nazionale nell'**Ente Unico nazionale di accreditamento**, istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

L'accreditamento attesta la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura, e ne assicura l'idoneità a valutare la conformità di beni e servizi alle prescrizioni stabilite dalle norme volontarie e obbligatorie.

In Italia l'autorità referente per l'accreditamento a livello nazionale è **ACCREDIA**, Ente unico nazionale di accreditamento, riconosciuto dallo Stato il 22 dicembre 2009, nato dalla fusione di SINAL e SINCERT come associazione senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.

La disposizione prevede, tuttavia, che l'esercizio di tali funzioni possa essere assunto direttamente dallo stesso **Garante** con riferimento a una o più categorie di trattamenti.

Trasferimento dati verso Paesi terzi

Si segnala, infine, a conclusione della Parte I del Codice, l'abrogazione del titolo VII relativo al **trasferimento dei dati all'estero** (artt. 42-45).

La materia è ora disciplinata direttamente dal Capo V del Regolamento UE, agli articoli da 44-50.

Il **Capo V del Regolamento** disciplina i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. Al riguardo si segnala che viene meno il requisito dell'autorizzazione nazionale (si vedano art. 45, paragrafo 1, e art. 46, paragrafo 2): ciò significa che il trasferimento verso un Paese terzo al quale è riconosciuto un livello di protezione "adeguato" ai sensi della decisione assunta in futuro dalla Commissione, ovvero sulla base di clausole contrattuali modello, debitamente adottate, o di norme vincolanti d'impresa approvate attraverso la specifica procedura di cui all'art. 47 del regolamento, potrà avere inizio senza attendere l'autorizzazione nazionale del Garante — a differenza di quanto attualmente previsto dall'art. 44 del Codice.

Tuttavia, l'autorizzazione del Garante sarà ancora necessaria se un titolare desidera utilizzare clausole contrattuali ad-hoc (cioè non riconosciute come adeguate tramite decisione della Commissione europea) oppure accordi amministrativi stipulati tra autorità pubbliche—una delle novità introdotte dal regolamento.

Ulteriore novità è la previsione della possibilità per i titolari e per i responsabili del trattamento di ottenere da parte di organismi certificatori accreditati ovvero da parte dell'autorità di controllo competente una certificazione riguardante la conformità del trattamento alla normativa prevista dal Regolamento (art. 46).

La base giuridica per il trattamento dei dati disciplinato dalla Parte II (art. 2-*sexiesdecies* del Codice)

Gli **articoli da 3 a 12** dello schema di decreto legislativo **modificano la Parte II del Codice della *privacy***, dedicata al trattamento dei dati personali negli specifici settori, in esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.

L'**articolo 3** dello schema di decreto legislativo **modifica la rubrica della Parte II**, destinando questa parte di articoli del Codice alla disciplina specifica del **trattamento di dati effettuato:**

- per adempiere ad un **obbligo legale**,
- per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico,
- per l'esercizio di pubblici poteri,
- **nei settori di cui al capo IX del Regolamento** (si tratta degli articoli da 85 a 91 del Regolamento, relativi ai trattamenti che ineriscono alla libertà di espressione e di informazione, all'accesso ai documenti ufficiali e al numero di identificazione nazionale, ai rapporti di lavoro, all'archiviazione a fini pubblici, storici o di ricerca scientifica o nell'ambito di chiese e associazioni religiose, nonché alla tutela degli obblighi di riservatezza).

Per il trattamento di questi dati, il **nuovo articolo 2-sexiesdecies** – inserito nel nuovo **titolo 01** – individua l'**apposita base giuridica**, da rintracciare nei già richiamati articoli del Regolamento:

- art. 6, par. 2, che autorizza gli Stati a introdurre disposizioni più stringenti per il trattamento di dati necessario per adempiere ad un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico e per esercitare pubblici poteri;
- art. 23, par. 1, che autorizza gli Stati a limitare, mediante misure legislative, la portata dei diritti e degli obblighi di cui agli artt. da 12 a 22 e 34 del Regolamento.

Trattamenti in ambito giudiziario e da parte di forze di polizia

Con specifico riferimento all'ambito giudiziario, attualmente trovano applicazione gli **articoli da 46 a 52 del Codice**, dedicate ai trattamenti svolti nell'esercizio delle funzioni sia civili che penali, ivi compresi i trattamenti in materia di status giuridico ed economico del personale della magistratura che, seppure non direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, abbiano una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché quelli svolti nell'ambito di attività ispettiva su uffici giudiziari.

Lo schema di decreto legislativo **abroga il Capo I** del titolo, relativo ai profili generali del trattamento e composto dagli **articoli da 46 a 49**. Le limitazioni al trattamento dei dati personali per ragioni di giustizia sono **ora** disciplinate dall'**articolo 2-undecies** (v. *sopra*), che riprende in parte l'attuale articolo 47.

Non trova invece riscontro nella normativa introdotta dallo schema, né nel Regolamento UE, la definizione dei titolari del trattamento dei dati in ambito giudiziario oggi prevista dall'art. 46 del Codice, né la disciplina delle banche dati degli uffici giudiziari prevista dall'articolo 48 del Codice.

Il Capo II è relativo alla **tutela dei minori** ed è composto dal solo **articolo 50**.

La disposizione vigente, che **vieta la pubblicazione e divulgazione**, con qualsiasi mezzo, **di notizie o immagini** idonee a consentire l'identificazione del **minorenne** coinvolto in un qualsiasi procedimento giudiziario, è integrata dall'art. 3, lett. b), dello schema con la previsione di una sanzione penale.

La riforma, infatti, prevede espressamente che la violazione del divieto sia punita ai sensi dell'art. 684 del codice penale, che punisce con **l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258** chiunque

«pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione».

La contravvenzione prevista dall'art. 684 c.p. è già attualmente applicata in caso di violazione del divieto di pubblicazione di immagini nei procedimenti penali minorili.

La norma di delega prevede tra i criteri e principi direttivi che il Governo debba adeguare, nell'ambito delle modifiche al Codice, «il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse».

Si valuti se la modifica all'articolo 50, con la previsione di una nuova sanzione penale, sia compatibile con la norma di delega, tenuto conto che il Regolamento europeo non tratta questo aspetto della tutela dei minori.

Al Capo III, relativo all'informatica giuridica, la riforma apporta le seguenti modificazioni (**art. 3, lett. c**):

- l'**articolo 51**, sui principi generali, che tra l'altro prevede che le sentenze depositate siano rese accessibili al pubblico tramite il sito internet dell'autorità che le ha emesse, è **abrogato**;
- l'**articolo 52**, che consente al soggetto coinvolto in un procedimento giudiziario di precludere, in caso di riproduzione della sentenza, l'indicazione delle proprie generalità e di altri dati idonei ad identificarlo, è modificato in relazione all'ambito di applicazione. Oggi infatti tale preclusione opera esclusivamente quando la riproduzione è volta a finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche e supporti elettronici. Tale precisazione è eliminata e dunque la preclusione è estesa a tutte le ipotesi di riproduzione.

Per quanto riguarda i **trattamenti da parte di forze di polizia**, disciplinati dal Titolo II della Parte II, agli **articoli da 53 a 57 del Codice**, lo schema in esame nulla dispone.

Si ricorda, peraltro, che l'**abrogazione** di tale disciplina è prevista dall'**A.G. n. 7/1**, *Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI.*

Tale atto, già A.G. n. 517 della XVII legislatura, è stato esaminato per il parere dalla Commissione Giustizia del Senato che ha reso un parere non ostativo il 15 marzo 2018.

Il provvedimento – più volte richiamato anche dallo schema in esame - è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2018, ma non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Trattamenti per finalità di difesa e di sicurezza dello Stato (art. 58 del Codice)

L'**articolo 4** dello schema di decreto legislativo sostituisce l'**articolo 58** del Codice della *privacy*, che esaurisce il Titolo III della Parte II, relativo al trattamento dati per ragioni di difesa e sicurezza dello Stato.

Di tali dati non si occupa il Regolamento UE: l'art. 2, par. 2, lett. a) – ed il considerando n. 16 - espressamente escludono che il regolamento si applichi «a questioni di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali o di libera circolazione dei dati personali riferite ad attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, quali le attività riguardanti la sicurezza nazionale».

Parimenti, **di tali dati non si occupa neanche la direttiva n. 2016/680**, alla quale dovrà dare attuazione lo schema di decreto AG 7/1 (v. *sopra*).

Ciò nonostante, lo schema in esame modifica la disciplina contenuta nell'articolo 58 affermando che al trattamento dei dati effettuato da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato si applicano – oltre alla legge n. 124 del 2007 (*Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*) - anche numerosi articoli dell'emanando decreto legislativo di attuazione della direttiva 2016/680.

In merito, la Relazione illustrativa giustifica la scelta della riforma «in ragione dell'affinità di materia trattata (essendo la materia della prevenzione dei reati ricompresa nell'ambito applicativo della direttiva), ritenute compatibili con le peculiarità del settore, al fine di realizzare un compiuto bilanciamento tra il diritto alla protezione dei dati personali dei cittadini e le esigenze di tutela della difesa e della sicurezza dello Stato».

I commi 3 e 4 dell'articolo 58 rinviano a specifici regolamenti e decreti di natura regolamentare per la determinazione delle modalità di applicazione delle disposizioni sui trattamenti per fini di sicurezza.

In primo luogo si rileva la difficoltà di valutare il contenuto del nuovo articolo 58 del Codice in assenza di un testo definitivo del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2016/680.

Inoltre, pare opportuno valutare la conformità con la norma di delega delle modifiche all'articolo 58, tenendo conto che espressamente il regolamento non tratta questi temi.

Trattamenti in ambito pubblico (art. 59-61 del Codice)

L'**articolo 5** dello schema di decreto legislativo interviene sul **titolo IV** del Codice, relativo ai trattamenti di dati personali in ambito pubblico (**articoli da 59 a 74**).

Il **Capo I** di questo titolo, relativo all'**accesso a documenti amministrativi**, non subisce rilevanti modifiche.

In merito, in base al Regolamento UE l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali può essere considerato di interesse pubblico (cfr. Considerando n. 154). Per questa ragione, l'**articolo 86 del Regolamento** consente alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici o privati che trattano dati personali contenuti in documenti ufficiali in esecuzione di un compito di interesse pubblico, di comunicare tali dati, nel rispetto della disciplina europea e della normativa nazionale di riferimento, al fine di conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali.

In particolare, all'**articolo 59**, che rinvia alla legge n. 241 del 1990¹ per la disciplina delle modalità e dei limiti all'accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali, viene sostituito il riferimento ai dati sensibili e giudiziari, con quello alle categorie particolari di dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento.

La disposizione viene inoltre integrata (comma 1-bis) da un riferimento all'**accesso civico** – cioè al diritto di chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di

¹ L. 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*.

dimostrare un interesse legittimo² - per il quale si rinvia alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 33 del 2013³.

Si valuti se questa integrazione del Codice sia compatibile con la norma di delega che autorizza l'adeguamento, il coordinamento e l'abrogazione del Codice con esclusivo riferimento ai contenuti del Regolamento UE.

Limitate modificazioni sono apportate anche all'**articolo 60** del Codice, che detta disposizioni più puntuali relativamente ai **dati relativi alla salute o alla vita sessuale**. La riforma mantiene il principio vigente, in base al quale l'accesso ai documenti che contengono dati di questo tipo è consentito solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con il diritto di accesso è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato o consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale. Le modifiche al testo riguardano infatti:

- l'ampliamento dei dati considerati, aggiungendo ai dati relativi alla salute e alla vita sessuale anche i **dati genetici** e i dati sull'**orientamento sessuale**, in ossequio alla definizione di dati particolari di cui all'art. 9, par. 1, del Regolamento;
- l'eliminazione del concetto di libertà inviolabile; si fa riferimento ora alle sole libertà fondamentali.

Il **capo II**, relativo ai **registri pubblici e agli albi professionali**, si compone del solo **articolo 61**, nel quale si attribuisce al Garante il compito di farsi promotore di codici di deontologia. La riforma si limita a ricondurre questa disposizione alle **regole deontologiche** di cui all'articolo *2-quater* (v. *sopra*) ed a correggere l'attuale riferimento ai dati sensibili e giudiziari con quello ai dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento.

Quando i dati inseriti nei registri o albi non presentino particolari esigenze di tutela, potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati o diffusi nel rispetto dell'articolo *2-ter* (v. *sopra*), che sostituisce il riferimento all'attuale art. 19 del Codice, abrogato dalla riforma.

Il **capo III**, attualmente dedicato ai dati contenuti nei registri dello stato civile, nelle anagrafi e nelle liste elettorali viene **abrogato**.

² In particolare, in base all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, l'accesso civico è definito semplice quando si consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare (comma 1); è definito generalizzato (o accesso FOIA) quando si consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2).

³ D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*.

In particolare, l'articolo 62, che definisce di rilevante interesse pubblico la tenuta dei registri dello stato civile, dell'anagrafe e delle liste elettorali anche degli italiani all'estero è abrogato, in quanto il suo contenuto è pressoché integralmente ricompreso nell'elencazione dell'articolo 2-sexies, lett. b) (v. *sopra*). L'articolo 63, relativo alle modalità di consultazione degli atti conservati negli archivi dello stato civile, è abrogato

La **riforma abroga i capi IV e V del titolo IV**, relativi, rispettivamente, all'elencazione delle finalità di rilevante interesse pubblico (**articoli da 64 a 73**) ed ai particolari contrassegni (art. 74).

Quanto al primo profilo, **le attuali ampie elencazioni delle finalità di interesse pubblico** relative a cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero (articolo 64), ai diritti politici e alla pubblicità dell'attività degli organi istituzionali (articolo 65), alla materia tributaria e doganale (articolo 66), alle attività di controllo e ispettive (articolo 67), ai benefici economici e alle abilitazioni (articolo 68), alle onorificenze (articolo 69), al volontariato e all'obiezione di coscienza (articolo 70), alle attività sanzionatorie e di tutela (articolo 71), ai rapporti con enti di culto (articolo 72) ed alle altre finalità in ambito amministrativo e sociale (articolo 73), **sono abrogate in quanto previste ora dalla più stringata elencazione dell'articolo 2-sexies**, in particolare alle lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) ed r).

Con la trasposizione delle finalità di interesse pubblico nell'articolo 2-sexies, e la contestuale abrogazione degli articoli da 64 a 73, **non si include tra le finalità riconosciute di rilevante interesse pubblico il trattamento dati per la documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici** (attuale art. 65, co. 1, lett. b), con particolare riferimento alla redazione di verbali e resoconti dell'attività delle assemblee rappresentative e allo svolgimento della funzione di sindacato ispettivo (art. 65, co. 4).

L'**abrogazione** del Capo V e dell'**articolo 74**, che oggi disciplina il contenuto dei contrassegni da esibire sui veicoli dei disabili o per accedere ai centri storici e rinvia al DPR n. 250 del 1999 per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti di rilevazione degli accessi alle ZTL, lascia invece questa **materia priva di regolamentazione all'interno del Codice della privacy**. L'unico accenno al tema è infatti contenuto nell'articolo 2-septies (v. *sopra*), relativo alle misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute, che richiede l'applicazione delle misure di garanzia anche quando il trattamento riguarda «contrassegni su veicoli e accessi a zone a traffico limitato».

Il profilo coinvolto pare essere esclusivamente quello della salute (es. contrassegno handicap su veicolo), non quello della tutela della privacy nella rilevazione degli accessi di veicoli alle zone a traffico limitato.

Trattamento di dati personali in ambito sanitario (art. 75, 77-80, 82, 89-bis, 92 e 93 del Codice)

L'**articolo 6** dello schema detta disposizioni specifiche per il trattamento dei dati personali in ambito sanitario, intervenendo sugli articoli da 75 a 94 del Codice della *privacy*.

Anzitutto, nel Capo I, relativo ai **principi generali**, con la modifica dell'**articolo 75**, la riforma delinea la **cornice di liceità del trattamento dati** effettuato per finalità di tutela della salute e dell'incolumità fisica dell'interessato, di terzi o della collettività, richiamando le pertinenti disposizioni del Regolamento UE e della parte generale del Codice.

Tale trattamento può riguardare dati particolari (es. origine razziale o etnica, convinzioni religiose, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) purché:

- **il trattamento sia necessario per finalità di medicina** preventiva o di medicina del lavoro, di valutazione della capacità lavorativa del dipendente, di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità (art. 9, par. 2, lett. h) del Regolamento UE). Tale professionista deve essere soggetto al **segreto professionale** (art. 9, par. 3, del regolamento UE);
- **il trattamento sia necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica**, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 9, par. 2, lett. i) del Regolamento UE).

Quando ricorrono queste condizioni il consenso dell'interessato non è richiesto.

Il trattamento dati in ambito sanitario, inoltre, deve **rispettare le misure di garanzia** per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute dettati dall'**articolo 2-septies** (v. *sopra*).

In base a tale disposizione, spetta al Garante adottare misure di garanzia ed eventualmente ulteriori condizioni sulla base delle quali il trattamento è consentito. Tale possibilità è offerta agli Stati dall'art. 9, par. 4, del Regolamento UE che, per questi dati – oltre che per i dati biometrici e genetici – consente di mantenere o introdurre ulteriori condizioni e limitazioni. Dalla lettura dell'art. 2-septies, comma 6, che consente al Garante in relazione ai dati genetici ed ai dati sanitari, diagnostici e relativi alle prescrizioni di medicinali di «individuare in caso di particolare ed elevato livello di rischio, **il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti dell'interessato**», si desume che il Garante potrà reintrodurre il consenso per il trattamento di alcuni specifici dati relativi alla salute e per i dati genetici.

In presenza di questi presupposti e requisiti il trattamento dati è lecito e, in base al **nuovo comma 2 dell'articolo 75**, l'interessato non può esercitare il diritto all'oblio (articolo 17 del Regolamento) e il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20 del Regolamento). Tali **limitazioni ai diritti** sono espressamente fondate sull'articolo 23 del Regolamento che le consente per salvaguardare la sanità pubblica (par. 1, lett. e).

Coerentemente con l'eliminazione del requisito del consenso, la riforma **abroga l'articolo 76 del Codice** che distingue, per la sanità pubblica, i trattamenti dati che possono essere effettuati anche senza il consenso dell'interessato, ma previa autorizzazione da parte del Garante, da quelli che necessitano del consenso.

Il Capo II è dedicato alle **modalità particolari** per informare l'interessato del trattamento dati e per trattare i dati stessi. Si tratta di disposizioni che dovranno applicare tutti gli esercenti professioni sanitarie e le **strutture sanitarie e socio-sanitarie** tanto **pubbliche** quanto **private**, nonché gli altri soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della protezione e sicurezza sociale in base all'art. 80 del Codice.

Tutti questi soggetti dovranno, anzitutto, **informare l'interessato del trattamento dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento** (v. *sopra*).

Anche dall'articolo 77 è **eliminato ogni riferimento al consenso dell'interessato**.

L'articolo 78, relativo alle **informazioni che devono rendere il medico di medicina generale o il pediatra**, è coordinato con la modifica dell'articolo 77, e dunque con il rinvio alle informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento, che questi medici potranno rendere con **un'unica informativa**, relativa al complesso del rapporto medico/paziente che si protrarrà nel tempo.

E' inoltre integrato l'elenco dei trattamenti rispetto ai quali le informazioni devono evidenziare specifici rischi per i diritti e le libertà fondamentali: alla ricerca scientifica, alla teleassistenza o telemedicina ed ai servizi resi attraverso la comunicazione elettronica si aggiungono ora il **fascicolo sanitario elettronico** e i **sistemi di sorveglianza ed i registri nel settore sanitario** (disciplinati dall'art. 12 del decreto-legge n. 179 del 2012⁴).

Il **fascicolo sanitario elettronico (FSE)** è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito. Il FSE – che deve consentire anche l'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on line - è istituito dalle regioni e province autonome, a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico; programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria. Al fascicolo sanitario elettronico si accompagna il **dossier farmaceutico**, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione.

I **sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie**, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.

Con queste due integrazioni all'articolo 78, lo schema di decreto legislativo può procedere all'abrogazione degli articoli 91 e 94 del Codice, rispettivamente relativi ai dati trattati mediante carte e ai registri in ambito sanitario (v. *infra*).

Finalità di coordinamento normativo hanno anche le modifiche all'**articolo 79** del Codice, in relazione alle informazioni che devono

⁴ D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221.

rendere le strutture sanitarie pubbliche e private, e all'**articolo 80** del Codice, in relazione agli altri soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della protezione e sicurezza sociale: anche queste strutture potranno utilizzare **un'unica informativa**, in riferimento a una pluralità di prestazioni erogate da distinti reparti o articolazioni della struttura.

L'**articolo 81** del Codice, **relativo alla prestazione del consenso, è abrogato.**

L'**articolo 82**, relativo alla possibilità di rendere le informazioni sul trattamento dati successivamente all'erogazione della prestazione sanitaria – in presenza di una emergenza – è coordinato con la previsione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento ed è integrato, quanto alla possibilità di rendere le informazioni ai congiunti, da un richiamo alle **unioni civili** (legge n. 86 del 2016) e al fiduciario disciplinato nell'ambito delle **disposizioni anticipate di trattamento** (legge n. 219 del 2017, art. 4)

Gli **articoli 83 e 84**, che specificano alcune cautele a tutela della privacy da osservare da parte degli organismi sanitari e degli esercenti professioni sanitarie nell'**organizzazione delle prestazioni e dei servizi**, nonché nella **comunicazione di diagnosi o referti** all'interessato, sono **abrogati**. In merito interviene ora l'**articolo 2-septies del Codice** (v. *sopra*), che individua misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute e che prescrive al Garante, nel provvedimento che ogni due anni delinea le misure di garanzia, di individuare anche cautele relativamente a «b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario; c) modalità di comunicazione diretta all'interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla propria salute» (comma 4).

Il Capo III del titolo dedicato ai trattamenti in ambito sanitario, composto dagli **articoli 85 e 86 del Codice**, che attribuiscono la **qualifica di rilevante interesse pubblico** a una serie di attività del Servizio sanitario nazionale e alle attività amministrative inerenti a maternità, tossicodipendenze e handicap, è **abrogato**. Le corrispondenti qualificazioni sono sostanzialmente contenute ora nell'**articolo 2-sexies** del Codice, con particolare riferimento alle lettere q), r) ed s).

La riforma **abroga** gli **articoli 87, 88 e 89 del Codice**, che disciplinano le prescrizioni mediche. Viene infatti **inserito** un nuovo **articolo 89-bis**, per disciplinare il caso in cui la **prescrizione di medicinali** non richieda l'inserimento del nominativo dell'interessato. In tal caso si rinvia comunque alle cautele particolari che dovrà dettare il Garante nell'ambito del

provvedimento contenente le misure di garanzia in base all'articolo 2-*septies* (v. *sopra*).

La **riforma abroga** il Capo V, composto dal solo **articolo 90**, relativo ai **dati genetici**. Si tratta della disposizione che oggi consente il trattamento di tali dati solo previa autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute e con il parere del Consiglio superiore di sanità.

A seguito dell'abrogazione, si applica il **Regolamento UE**, che anzitutto definisce i dati genetici come «i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione».

Si tratta di dati **personali particolari** (art. 9 del Regolamento) che possono essere trattati solo con il **consenso espresso dell'interessato** ovvero se ricorrono altri presupposti di liceità espressamente elencati dall'art. 9, par. 2, del regolamento (come, ad esempio, esigenze di diagnosi in ambito sanitario). Inoltre, in base al par. 4 dell'art. 9 «Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute».

In merito, interviene l'articolo 2-*septies* del Codice che, fermo il divieto di diffusione dei dati genetici, consente al **Garante** di dettare – per i dati genetici e sanitari - misure di garanzia, sentito il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanità, che possono spingersi fino a **prevedere il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti dell'interessato** (comma 6).

Infine, quanto al Capo VI, che reca disposizioni varie, la riforma:

- **abroga l'articolo 91**, sui dati trattati mediante carte anche non elettroniche. L'abrogazione è compensata dall'introduzione del richiamo dal fascicolo sanitario elettronico all'articolo 78 (v. *sopra*);
- apporta limitati interventi di **coordinamento** all'**articolo 92**, sulle cartelle cliniche;
- non modifica l'articolo 93 sul certificato di assistenza al parto;
- **abroga l'articolo 94**, su banche dati, registri e schedari in ambito sanitario. Anche questa abrogazione è compensata dall'inserimento nell'articolo 78 di un riferimento ai sistemi di sorveglianza ed ai registri di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 (v. *sopra*).

Si anticipa sin d'ora che, in relazione al trattamento dati in ambito sanitario, il nuovo articolo 166 del Codice (v. *infra*), sanziona la violazione

degli obblighi di tenuta delle cartelle cliniche (art. 92) e di redazione del certificato di assistenza al parto con la possibile applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo** dell'esercizio precedente, se superiore.

Trattamento di dati relativi all'istruzione (art. 96 del Codice)

L'**articolo 7** dello schema di decreto legislativo interviene sul **Titolo VI** della Parte II del Codice della privacy, dedicato al trattamento dati nell'ambito dell'istruzione e della formazione in ambito scolastico, professionale, superiore e universitario.

La riforma **abroga l'articolo 95** del Codice, che qualifica di rilevante interesse pubblico questo trattamento dati, spostando tale riconoscimento nell'**articolo 2-sexies**, comma 2, lett. t) (v. *sopra*).

L'**articolo 96**, che consente agli istituti di formazione di comunicare, su richiesta degli **studenti** interessati, dati relativi agli esiti formativi, a fini di orientamento, formazione e inserimento professionale, è integrato da un riferimento alle università, pubbliche e private, nonché ai centri di formazione professionale regionale, alle scuole private non paritarie e alle istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le **università statali e non statali legalmente riconosciute**. La disposizione è inoltre coordinata con la riforma aggiornando:

- il riferimento ai dati sensibili e giudiziari con un richiamo agli articoli 9 e 10 del Regolamento;
- il riferimento all'informativa resa agli interessati, con le informazioni ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento.

Trattamento a fini di archiviazione, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici (art. 97, 99-110-bis del Codice)

L'**articolo 8** dello schema di decreto legislativo interviene sul Titolo VII del Codice della privacy, attualmente dedicato al trattamento dati per scopi storici, statistici o scientifici, che viene dalla riforma indirizzato anche verso il trattamento a fini di **archiviazione nel pubblico interesse**.

A tal fine, all'**articolo 97 del Codice**, l'ambito applicativo della disciplina è esteso, introducendo uno specifico riferimento all'articolo 89 del Regolamento UE.

L'articolo 89 del Regolamento UE prevede specifiche garanzie e deroghe alla disciplina generale per il trattamento dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. In particolare, richiede la predisposizione di «misure tecniche e organizzative», per garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tra tali misure richiama la **pseudonimizzazione**. Inoltre, nella misura in cui ciò non rende impossibile o pregiudica gravemente il conseguimento delle finalità specifiche del trattamento:

- quando i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, gli Stati possono prevedere deroghe ai diritti di accesso, di rettifica, di limitazione del trattamento e di opposizione;

- quando i dati personali sono trattati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, gli Stati possono prevedere deroghe ai diritti di accesso, di rettifica, di limitazione del trattamento, di notifica, di portabilità dei dati e di opposizione.

L'articolo 98 del Codice, che oggi elenca le finalità di rilevante interesse pubblico, è **abrogato** e sostituito dall'elencazione contenuta ora nell'articolo 2-sexies (v. *sopra*), alla lettera u).

Rispetto alla normativa vigente, la riforma, nell'ambito del trattamento per scopi storici concernente la conservazione di documenti, si riferisce ora oltre che agli archivi degli enti pubblici **anche** agli **archivi privati dichiarati di rilevante interesse pubblico**.

All'articolo 99, la riforma conferma le disposizioni sulla durata del trattamento – che può essere effettuato anche oltre il tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti – ma abroga la disposizione che attualmente considera il trattamento effettuato per scopi storici statistici o scientifici compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in origine raccolti o trattati.

L'articolo 100, che chiude il capo sui profili generali, è coordinato per quanto riguarda il riferimento agli ex dati sensibili e giudiziari e all'enunciazione dei diritti dell'interessato. Inoltre, la riforma rinvia per l'esercizio dei diritti stessi alle regole deontologiche.

Al Capo II, relativo più specificamente alle modalità del **trattamento a fini di ricerca storica**, la riforma:

- estende l'applicazione di queste disposizioni al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse;
- coordina il testo degli articoli 101 e 102 del Codice con le modifiche apportate alla parte generale (richiamando il nuovo art. 2-*quater* per quanto riguarda le regole deontologiche);
- integra il riferimento agli archivi privati con la specificazione che deve trattarsi di archivi dichiarati di notevole interesse storico.

Al Capo III, sul **trattamento a fini statistici o di ricerca storica**, lo schema:

- coordina il testo degli **articoli da 104 a 110-bis**, aggiornando i riferimenti alla prima parte del Codice (richiamando le regole deontologiche e gli articoli 13 e 14 del Regolamento sulla informazioni da fornire all'interessato);
- interviene sull'**art. 106**, relativo alle regole deontologiche per specificarne il contenuto, che dovrà fare riferimento anche alla previsione di limitazioni ai diritti dell'interessato (come previsto dall'art. 89, par. 2, del Regolamento), nonché disciplinare le misure da adottare per garantire il rispetto del principio di minimizzazione, nonché delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento;
- modifica l'**art. 107** del Codice, sul trattamento delle particolari categorie di dati personali, disponendo che quando è richiesto il consenso al trattamento, lo stesso possa essere prestato in forma semplificata, rimettendo alle regole deontologiche o alle misure del Garante (ex art. 2-*septies*) il compito di disciplinarne le modalità.

Inoltre, lo schema di decreto modifica l'**articolo 110 del Codice**, sulla **ricerca medica, biomedica ed epidemiologica** per introdurre alcune disposizioni specifiche sul consenso degli interessati.

In primo luogo (primo periodo del comma 1), quando la ricerca è necessaria a fini scientifici ai sensi dell'art. 9 par. 2, *lett. j*) del Regolamento, la disposizione conferma che il consenso non è necessario (trovando il trattamento diversa fonte di legittimazione); peraltro, in questi specifici casi è necessario che il titolare del trattamento compia una **valutazione a norma dell'art. 35** e la renda **pubblica**, dovendo altresì **consultare preventivamente il Garante** (ex art. 36 del Regolamento).

In secondo luogo (secondo periodo del comma 1), la disposizione afferma che è possibile prescindere dal consenso degli interessati quando raccogliere il consenso stesso implichi uno sforzo sproporzionato o pregiudichi le finalità della ricerca. In tali casi, peraltro, è il titolare del trattamento a dover adottare specifiche misure di tutela dovendo altresì acquisire un parere favorevole sul programma di ricerca del comitato etico e la preventiva consultazione del Garante.

In merito alle modifiche all'articolo 110, si ricorda che l'articolo 9 del Regolamento individua tassativamente i presupposti di legittimità del trattamento dei dati relativi alla salute, che possono essere trattati, alternativamente, o il consenso espresso dell'interessato (*lett. a*) o nei casi di necessità espressamente elencati (*es. lett. j*). Quanto il fondamento è in

uno dei motivi di necessità, il consenso non è richiesto; quanto invece è il consenso il presupposto di legittimità, da questo non si può prescindere.

Alla luce di questo si valuti la conformità al Regolamento del nuovo comma 1 dell'art. 110: il primo periodo fa riferimento alla lettera j) dell'articolo 9 e dunque affermare la non necessità del consenso sembrerebbe superfluo; il secondo periodo, che deroga al consenso nell'ipotesi in cui esso è fondamento di legittimità, pare contrastare con l'articolo 9 stesso.

Lo schema, infine, **sostituisce l'articolo 110-bis del Codice**, relativo al possibile **riutilizzo** dei dati particolari nell'ambito di esigenze di ricerca scientifica o a fini statistici.

Rispetto alla formulazione attuale della disposizione, la riforma:

- mantiene la necessaria autorizzazione preventiva del Garante per il riutilizzo dei dati solo quando rendere l'informativa agli interessati sia impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato o pregiudichi le finalità della ricerca;
- prevede che l'autorizzazione preventiva del Garante non possa comportare comunque il riutilizzo dei dati genetici;
- circoscrive il possibile riutilizzo ai soggetti che svolgano principalmente attività di ricerca a fini statistici o scientifici;
- conferma la necessità di adottare misure appropriate a tutela dei diritti degli interessati, comprese forme di minimizzazione e anonimizzazione dei dati;
- aggiunge un comma per escludere che il trattamento dei dati raccolti nell'ambito dell'attività clinica a fini di ricerca rientri nella disciplina dettata per il riutilizzo.

Trattamento nell'ambito del rapporto di lavoro (art. 111, 111-bis, 113-116 del Codice)

L'**articolo 9** dello schema modifica il **Titolo VIII** del Codice della privacy, attualmente relativo a lavoro e previdenza sociale, e rubricato dalla riforma "**Trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro**". Si ricorda che il trattamento dei dati nell'ambito del rapporto di lavoro è disciplinato dall'**articolo 88 del Regolamento UE**.

L'**articolo 88 del Regolamento UE** consente agli Stati l'introduzione, con legge o tramite contratti collettivi, di norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali

dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare, gli Stati potranno dettare disposizioni specifiche a tutela dei diritti fondamentali degli interessati, relativamente al trasferimento di dati personali nell'ambito di un gruppo imprenditoriale ed ai sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro. Tutte le misure dovranno essere comunicate alla Commissione UE.

La modifiche al Titolo, che mantiene la suddivisione in 4 capi, attengono,

- a una **nuova disciplina delle regole deontologiche** che, ai sensi dell'art. 2-*quater* (v. *sopra*) sostituiscono i codici di deontologia e buona condotta e il cui rispetto è presupposto di liceità del trattamento dati. Viene a tal fine modificato l'articolo 111 del Codice, nel quale viene inserito un espresso richiamo all'articolo 88 del Regolamento UE;
- all'inserimento dell'**articolo 111-bis**, relativo al trattamento dati derivante dalla **ricezione di curricula vitae**. La disposizione esclude sia la necessità del consenso dell'interessato sia l'obbligo di rendere le informazioni prescritte dal Regolamento quando il curriculum è spontaneamente inviato dall'interessato. Le informazioni sul trattamento dati dovranno essere fornite però in sede di successivo contatto con l'aspirante all'assunzione. La disposizione ricalca quanto attualmente previsto dall'art. 13, comma 5-bis del Codice (abrogato dalla riforma);
- all'**abrogazione dell'art. 112 del Codice**, che attualmente elenca le **finalità di rilevante interesse pubblico** connesse al lavoro e alla previdenza sociale. L'elencazione è ora inserita nell'**articolo 2-sexies** del codice, alla **lettera v)**: come si evince dal testo a fronte tra le due disposizioni, alcune attività attualmente previste vengono meno nella **ben più scarna nuova elencazione**.

Lo schema di decreto legislativo interviene poi con finalità di coordinamento e di aggiornamento del testo del Codice della privacy sui seguenti articoli:

- **articolo 114** (*controllo a distanza*), nel quale viene modificata la rubrica, con un riferimento anche alla raccolta di dati, alle pertinenze e alle garanzie nel controllo a distanza e vengono aggiornati i

riferimenti normativi. Viene richiamato, oltre allo Statuto dei lavoratori, anche il decreto legislativo n. 276 del 2003⁵ che, all'articolo 10, vieta ai datori di lavoro indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori dei lavoratori. La violazione di questa disposizione è punita a titolo di illecito penale dall'art. 171 del Codice (v. *infra*);

- **articolo 115** (*telelavoro e lavoro a domicilio*), nel quale è corretta la rubrica, che più opportunamente fa riferimento al lavoro domestico, e introdotto l'obbligo di garantire al lavoratore il rispetto della personalità e della libertà morale anche in relazione al c.d. **lavoro agile**⁶;

Si valuti se l'aggiornamento del Codice della privacy in relazione a questi profili sia conforme alla norma di delega che circoscrive l'intervento del legislatore delegato all'adeguamento al Regolamento UE.

- **articolo 116** (*conoscibilità di dati su mandato dell'interessato*), nel quale viene eliminato il riferimento all'art. 23 del Codice, abrogato dalla riforma.

Altri trattamenti in ambito pubblico o di interesse pubblico (art. 120 del Codice)

L'**articolo 10** dello schema di decreto legislativo interviene sul **Titolo IX** del Codice della privacy, attualmente relativo al sistema bancario, finanziario ed assicurativo.

La riforma elimina ogni riferimento al sistema bancario e finanziario, abrogando le disposizioni relative ai codici di condotta promossi dal Garante e relativi ad affidabilità e puntualità dei pagamenti (articolo 117), informazioni commerciali (articolo 118) e comportamento debitorio (articolo 119). Conseguentemente, al Titolo IX è modificata la rubrica, ora relativa ad "altri trattamenti in ambito pubblico o di interesse pubblico".

L'abrogazione degli articoli 117, 118 e 119 non priva di efficacia il **Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi**

⁵ D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, *Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.*

⁶ Legge 22 maggio 2017, n. 81, *Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.* Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti⁷ (Allegato A.5 del Codice della privacy). L'**articolo 20 dello schema di decreto legislativo**, infatti, prevede che questo codice continui transitoriamente a produrre effetti, nelle more di un procedimento di sostituzione. In particolare, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello schema, le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie interessate devono sottoporre all'approvazione del Garante nuovi **codici di condotta elaborati a norma dell'articolo 40 del Regolamento** (v. *sopra*). Tale procedura deve concludersi entro sei mesi dalla sottoposizione del codice al Garante. Il mancato rispetto di questi termini comporta la cessazione di efficacia del codice attuale. Il rispetto del codice di condotta non costituisce più un requisito di liceità del trattamento, bensì solo un elemento utile a dimostrare l'osservanza del Regolamento stesso.

Nel Titolo IX viene mantenuto il solo articolo 120, relativo alla **banca dati dei sinistri** tenuta dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, collocato nel capo dedicato alle assicurazioni, al quale sono apportate correzioni formali.

Si valuti, in considerazione del ridotto contenuto del titolo IX – circoscritto al solo art. 120 – l'opportunità della previsione di un apposito titolo e la correttezza della rubrica.

Comunicazioni elettroniche (art. 121-132-quater del Codice)

L'**articolo 11** dello schema interviene sugli articoli da 121 a 134 del Codice, relativi alle comunicazioni elettroniche e inseriti in attuazione della **direttiva 2002/58/CE**. **Si tratta di disposizioni che**, come esplicitamente disposto dall'articolo 95 del Regolamento, **non sono oggetto della nuova disciplina sulla protezione dei dati**.

In base all'**articolo 95 del Regolamento UE**, il regolamento «non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell'Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissato dalla direttiva 2002/58/CE».

Conseguentemente, le modifiche apportate a questo titolo rispondono essenzialmente a **finalità di coordinamento**. In particolare:

⁷ Deliberazione n. 8 del 16 novembre 2004, in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300.

- all'**articolo 121** del Codice, che delinea il **campo d'applicazione** delle disposizioni sulle comunicazioni elettroniche, vengono inserite le **definizioni** attualmente previste dall'art. 4, comma 2. Si tratta, tra le altre, delle definizioni di *comunicazione elettronica*, di *posta elettronica*, di *dati relativi a traffico o ubicazione*, che non sono modificate, ma solo spostate dall'articolo 4 che viene contestualmente abrogato;
- all'**articolo 122**, relativo ai *cookies*, ovvero all'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un utente, viene confermata la necessità di raccogliere il consenso dell'interessato, ma sono **soppresse le disposizioni sulle modalità semplificate di informativa all'utente**. Si tratta delle modalità attualmente disciplinate dall'articolo 13 comma 3, del Codice, abrogato dalla riforma;
- analogamente, all'**articolo 123** del Codice, sui **dati relativi al traffico**, l'informativa prevista dall'abrogato articolo 13 è sostituita da un rinvio alle **informazioni** previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (v. *sopra*). La violazione degli obblighi di informativa è sanzionata dal nuovo articolo 166 del Codice con la possibile applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria** fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore;
- agli articoli 123 e **126**, relativi rispettivamente ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione, il trattamento dei dati personali è consentito alle **persone autorizzate ai sensi dell'articolo 2-terdecies** (v. *sopra*), che hanno sostituito l'attuale figura dell'incaricato del trattamento;
- all'**articolo 125**, relativo all'identificazione della linea chiamante, e all'**articolo 130**, relativo alle chiamate indesiderate, viene aggiunta una disposizione volta a garantire il rispetto dell'art. 2, comma 1, della recente **legge n. 5 del 2018**, che impone l'**identificazione della linea chiamante anche ai call center**⁸;

⁸ L. 11 gennaio 2018, n. 5, *Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato*. L'art. 2, comma 1, della legge prevede che «Tutti gli operatori che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale. Gli operatori

In ordine alla modifica apportata all'articolo 130, comma 1, si valuti l'opportunità di correggere il richiamo all'articolo 2, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. Il riferimento dovrebbe più correttamente riguardare l'articolo 2, comma 1, della medesima legge.

- all'**articolo 129**, relativo agli elenchi dei contraenti, e all'**articolo 130**, relativo alle comunicazioni indesiderate, sono apportate esclusivamente correzioni con finalità di coordinamento (in particolare, non potendo più fare riferimento all'art. 7, comma 4, lett. b) del Codice, abrogato dalla riforma); in entrambe le disposizioni si esplicita che l'inclusione negli elenchi ovvero l'opposizione alle comunicazioni è relativa anche al trattamento dati per finalità di invio di materiale pubblicitario e di marketing diretto.

La riforma interviene anche sull'**articolo 132**, relativo alla **conservazione dei dati di traffico**. In particolare, è aggiornato il rinvio all'art. 8 del Codice, abrogato dalla riforma: senza sostanziali modifiche rispetto alla disciplina vigente, il comma 3 dell'art. 132 prevede che la richiesta di accesso ai dati relativi al traffico telefonico in entrata possa essere rivolta al fornitore del servizio di comunicazione direttamente dal difensore dell'imputato o dell'indagato – senza il tramite del pubblico ministero - solo quando l'acquisizione delle informazioni attraverso il PM possa comportare un pregiudizio effettivo e concreto alle indagini difensive.

Si valuti se la nuova formulazione del comma 3 dell'art. 132 renda intellegibile il fatto che solo attraverso l'accesso diretto, evitando l'interlocuzione con il PM, l'interessato ottiene, senza pregiudizio, le informazioni utili alle indagini difensive; il pregiudizio a cui fa riferimento la disposizione consiste nel mancato accesso diretto e non nella richiesta di accesso diretto come risulta dalla formulazione letterale.

Nei casi in cui non sia dimostrabile un pregiudizio effettivo e concreto alle indagini difensive, i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 possono essere limitati con le modalità e le garanzie previste dall'articolo 2-*decies* (v. *sopra*).

esercenti l'attività di call center provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni previsto al periodo precedente, oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249».

Inoltre, è aggiunto un **ultimo comma** (5-bis), con il quale è fatta salva la disciplina sulla conservazione dei dati di traffico per finalità di **contrasto del terrorismo**, introdotta dalla recente legge europea 2017 (legge 20 novembre 2017, n. 167): l'art. 24 della legge, infatti, «al fine di garantire strumenti di indagine efficace in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale» e per l'accertamento e la repressione dei reati di grave allarme sociale (artt. 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), c.p.p.) ha stabilito in **72 mesi** «il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta», in deroga al termine di 24 mesi previsto dal Codice della privacy.

Infine, per quanto riguarda le **modalità tecniche di trattamento e conservazione** dei dati relativi al traffico, la riforma interviene sul comma 5 dell'art. 132 sostituendo l'attuale richiamo all'art. 17 del Codice, abrogato, con gli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* (v. *sopra*).

Il tema della sicurezza del trattamento è poi affrontato anche da due nuovi articoli, 132-ter e 132-quater, introdotti dallo schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 32 del regolamento, che sostanzialmente riproducono il contenuto dell'attuale articolo 32 del Codice della privacy, abrogato.

L'**articolo 32 del Regolamento UE** prevede che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento debbano valutare i rischi inerenti al trattamento stesso, tenendo conto dello stato dell'arte, e attuare misure per limitarli, tenendo conto dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento. Tra le possibili misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, il Regolamento segnala:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Inoltre, l'art. 32 suggerisce l'adesione a un codice di condotta (art. 40 del Regolamento) o a un meccanismo di certificazione (art. 42 del Regolamento) per dimostrare il rispetto delle prescritte misure di sicurezza

Il nuovo **articolo 132-ter del Codice** attua l'art. 32 del Regolamento prescrivendo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico:

- l'adozione di **misure tecniche e organizzative adeguate al rischio** esistente e l'attuazione di una politica di sicurezza;
- l'accessibilità ai dati del solo **personale autorizzato** per fini legalmente autorizzati;
- la protezione dei dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, dalla perdita o alterazione anche accidentale e dall'archiviazione, dal trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti;
- la **cooperazione con il fornitore della rete pubblica** di comunicazioni quando la sicurezza richieda l'adozione di misure che riguardano la rete; in caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il nuovo **articolo 132-quater** riguarda invece le **informazioni sui rischi** e prescrive al fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico di informare gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, circa il rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Il fornitore dovrà altresì informare di tali rischi il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Infine, **la riforma abroga gli articoli 133 e 134** del Codice della privacy, relativi ai codici di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di internet e delle reti informatiche e della videosorveglianza.

Trova diretta applicazione anche in questi settori l'**articolo 40 del Regolamento UE** sui codici di condotta (v. sopra, commento all'articolo 2-*quater*).

Libere professioni e investigazione privata

Il **titolo XI del Codice**, composto dal solo articolo 135, dedicato alle libere professioni e all'investigazione privata, è **abrogato dalla riforma**. Viene così meno la disciplina che oggi rimette al Garante la promozione di codici di deontologia e buona condotta per lo svolgimento di investigazioni difensive e per il trattamento dei dati da parte dei professionisti. Trova anche in questo caso diretta applicazione l'**articolo 40 del Regolamento UE** sui codici di condotta.

Giornalismo e libertà di espressione (art. 136-139 del Codice)

L'**articolo 12** dello schema di decreto legislativo modifica il Titolo XII del Codice della privacy, dedicato al **giornalismo** e all'espressione letteraria e artistica.

Il tema è trattato dall'**articolo 85 del Regolamento UE** a mente del quale gli Stati, con la finalità di conciliare la protezione dei dati personali con il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, possono consentire esenzioni o deroghe al regolamento (con riferimento alle disposizioni riguardanti i principi generali, i diritti dell'interessato, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o a organizzazioni internazionali, le autorità di controllo indipendenti, la cooperazione e la coerenza nonché situazioni di trattamento dei dati specifiche) proprio per conciliare il trattamento dati a scopo giornalistico o di espressione accademica, artistica o letteraria con la libertà d'espressione e di informazione. Il **Considerando n. 153** chiarisce che le deroghe dovrebbero «applicarsi in particolare al trattamento dei dati personali nel settore audiovisivo, negli archivi stampa e nelle emeroteche» e che per «tenere conto dell'importanza del diritto alla libertà di espressione in tutte le società democratiche è necessario interpretare in modo esteso i concetti relativi a detta libertà, quali la nozione di giornalismo».

Lo schema di decreto legislativo mantiene l'impianto degli attuali articoli da 136 a 138 del Codice, limitandosi ad apportare le seguenti modificazioni:

- la **rubrica** del titolo, oggi dedicata al giornalismo ed all'espressione letteraria e artistica, viene riferita oltre che al giornalismo alla libertà di informazione a alla più generica libertà di espressione; analogamente,
- nell'**articolo 136** del Codice, relativo al campo d'applicazione delle disposizioni sul trattamento dei dati per finalità giornalistiche, viene inserito il richiamo all'articolo 85 del Regolamento e viene specificato che il trattamento finalizzato alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi, o altre manifestazioni del pensiero non è necessariamente temporaneo (come attualmente previsto). Viene inoltre specificato che la pubblicazione occasionale di articoli può riferirsi non solo alla manifestazione del pensiero o all'espressione artistica, ma anche all'**espressione accademica o letteraria**;
- in forza delle deroghe e esenzioni concesse dall'art. 85 del Regolamento, all'**articolo 137** del Codice si consente il **trattamento dei dati particolari** di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, **ma rispettando le regole deontologiche**. Inoltre, è esclusa l'applicazione delle **misure di**

garanzia per i dati particolari (v. sopra, art. art. 2-*septies*), sono esclusi i **provvedimenti generali** relativi alle misure da applicare quando il trattamento presenta rischi specifici per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (v. sopra, art. 2-*quaterdecies*) e le disposizioni sul **trasferimento di dati all'estero** (Capo V del Regolamento). La soppressione del richiamo alle garanzie previste dall'articolo 27 del Codice per i dati giudiziari è assorbita dal rinvio ai dati di cui all'articolo 10 del Regolamento (trattamento dati personali relativi a condanne penali e reati);

- viene coordinato il testo dell'articolo 138, relativo al segreto professionale, sostituendo il richiamo all'attuale art. 7 del Codice con l'articolo 15, par. 1, lett. g) del regolamento; è confermata la previsione per la quale è limitato il diritto di accesso alle informazioni sull'origine dei dati non raccolti presso l'interessato (protezione della fonte del giornalista).

L'**articolo 90 del Regolamento UE** consente agli Stati di adottare norme specifiche per stabilire i poteri delle autorità di controllo in relazione ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che sono soggetti al segreto professionale o a un obbligo di segretezza equivalente, ove siano necessarie e proporzionate per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e l'obbligo di segretezza.

Le modifiche all'**articolo 139**, relativo ora alle **regole deontologiche**, coordinano il testo con l'impostazione data dall'**articolo 2-*quater*** (v. sopra). Spetta sempre al Garante farsi promotore dell'adozione delle regole da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e, nelle more dell'adozione delle regole, il Garante, in cooperazione con l'Ordine, prescriverà eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati. Il trattamento dei dati in violazione delle regole deontologiche potrà essere vietato dal Garante (ex art. 58 del Regolamento).

Si ricorda che il codice di deontologia e buona condotta relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, vigente e allegato al Codice (All. A.1), in base all'articolo 20 dello schema (v. infra) continua a produrre effetti, sia pure previa ridenominazione in *Regole deontologiche*. La riforma prevede che la conformità al Regolamento di tali disposizioni dovrà essere verificata dal Garante entro novanta giorni dall'entrata in vigore dello schema in esame. Le disposizioni giudicate compatibili saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale e con decreto del Ministro della giustizia riportate nell'Allegato A del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Si valuti la necessità di coordinare la norma transitoria prevista dal comma 2 dell'articolo 139 con la disciplina transitoria di cui all'articolo 20 dello schema che prende in specifica considerazione anche il vigente Codice per il trattamento dei dati in ambito giornalistico (All. A1).

Marketing diretto

Il **titolo XIII del Codice**, composto dal solo **articolo 140**, dedicato al marketing diretto, è **abrogato dalla riforma**.

Si ricorda, infatti, che il *direct marketing* è un tipo di comunicazione commerciale attraverso la quale le aziende comunicano direttamente con clienti specifici, anche con un rapporto uno a uno, e senza avvalersi di intermediari. Questo consente di raggiungere un target definito, con azioni mirate che utilizzino una serie di strumenti, anche interattivi, ottenendo in tal modo risposte oggettive misurabili, quantificabili e qualificabili.

Viene così meno la disciplina che oggi rimette al Garante la promozione di codici di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta. Si applica in questo settore direttamente l'articolo 40 del Regolamento sui codici di condotta (v. sopra).

L'abrogazione dà **applicazione al principio del legittimo interesse del titolare** (v. art. 6 del Regolamento e art. 2-sexiesdecies dello schema), come peraltro anticipato anche dal Considerando n. 47 del regolamento in base al quale per la valutazione della sussistenza di un legittimo interesse del titolare deve innanzitutto tenersi conto delle «ragionevoli aspettative dell'interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento» e tale valutazione, che nell'impostazione del Regolamento Europeo è svolta autonomamente dal titolare, deve quindi basarsi su ciò che l'interessato potrebbe ragionevolmente attendersi rispetto al trattamento dei propri dati da parte del titolare con cui abbia rapporti (o venga in contatto). Il regolamento elenca anche alcuni esempi di legittimo interesse, tra cui il rapporto tra cliente/fornitore o tra datore di lavoro e dipendente, situazioni in cui è evidente che l'interessato non può non aspettarsi che venga effettuato il trattamento dei propri dati personali proprio per la necessità di perseguire legittimi interessi. Il considerando in esame espressamente prevede anche che «Può essere considerato legittimo interesse trattare dati personali per finalità di marketing diretto».

Peraltro, lo stesso **Regolamento**, all'**articolo 21**, consente all'interessato di **opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati** che lo

riguardano **per finalità di marketing diretto**, compresa la finalità di profilazione. Il diritto di opposizione deve essere espressamente portato all'attenzione dell'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione.

L'abrogazione di questa disposizione non priva di efficacia il **Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati effettuato a fini di informazione commerciale**⁹ (Allegato A.7 del Codice della privacy). L'**articolo 20 dello schema di decreto legislativo**, infatti, prevede che questo codice continui transitoriamente a produrre effetti, nelle more di un procedimento di sostituzione. In particolare, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello schema le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie interessate devono sottoporre all'approvazione del Garante nuovi **codici di condotta elaborati a norma dell'articolo 40 del Regolamento** (v. *sopra*). Tale procedura deve concludersi entro sei mesi dalla sottoposizione del codice al Garante. Il mancato rispetto di questi termini comporta la cessazione di efficacia del codice attuale. Il rispetto del codice di condotta non costituisce più un requisito di liceità del trattamento, bensì solo un elemento utile a dimostrare l'osservanza del Regolamento stesso.

Tutela amministrativa e giurisdizionale (140-bis-144 e 152 del Codice)

Gli **articoli da 13 a 16 dello schema** di decreto legislativo novellano la disciplina del Codice della privacy relativa alla **tutela (amministrativa e giurisdizionale) dell'interessato**, quella relativa al **Garante** nonché la **disciplina sanzionatoria** per le violazioni della normativa in materia di dati personali.

In particolare, l'**articolo 13** interviene sul titolo I della parte III del Codice, relativo alla tutela amministrativa e giurisdizionale.

La riforma, anzitutto, premette un **Capo 01, rubricato Alternatività delle forme di tutela**, cui corrisponde, per coordinamento, l'abrogazione (v. *infra*, art. 27 dello schema) della sezione III del capo I dello stesso titolo I, rubricata "Tutela alternativa a quella giurisdizionale".

⁹ Deliberazione n. 479 del 17 settembre 2015, in G.U. 13 ottobre 2015, n. 238.

In base al Regolamento europeo, gli strumenti a disposizione dell'interessato per ottenere tutela sono i seguenti:

a. **reclamo** all'autorità nazionale di controllo (art. 77);

b. **ricorso giurisdizionale avverso l'autorità di controllo** (art. 78):

- avverso una **decisione** giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda;

- qualora l'autorità di controllo competente non tratti un reclamo o non lo informi entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo proposto.

c. **ricorso giurisdizionale nei confronti del titolare e/o del responsabile del trattamento** qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del Regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento (art. 79).

All'esito dei reclami proposti dagli interessati (o dalle organizzazioni/associazioni che li rappresentano), ogni autorità di controllo provvede ad infliggere sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive (art. 83).

La riforma inserisce dunque nel Codice l'**articolo 140-bis**, rubricato **Forme alternative di tutela**, che **conferma** quanto attualmente previsto dal Codice sul **doppio binario** (amministrativo e giurisdizionale), percorribile dall'interessato che ritenga violato un diritto tutelato dalla normativa sulla privacy. La disposizione anticipa, infatti, quanto oggi previsto dall'articolo 145 del Codice (contestualmente abrogato), ovvero che l'interessato può - proporre **reclamo al Garante** (oggi il Codice usa l'espressione **ricorso**) **oppure ricorrere al giudice** (tribunale ordinario).

La pendenza di una controversia davanti all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per lo stesso oggetto, costituisce motivo ostativo alla proposizione del reclamo.

Analogamente, la presentazione del reclamo al Garante preclude la possibilità di rivolersi all'autorità giudiziaria, a meno che il Garante non abbia violato i termini per esprimersi sul reclamo o per informare sullo stato del procedimento l'interessato (v. *infra* art. 143).

Quanto alla **tutela dinanzi al Garante**, oggetto del Capo I di questo titolo, la riforma interviene sulle possibili forme di accesso all'autorità di controllo.

Le forme di tutela presso il Garante previste **attualmente** dal Codice della privacy (art. 141) sono:

- una forma di tutela amministrativa, attraverso un **reclamo** circostanziato (artt. 141-143) con il quale l'interessato fa presente al Garante una violazione della disciplina e il Garante si attiva per prescrivere particolari misure per il trattamento potendo infine anche bloccare o vietare il trattamento;

- una **segnalazione**, ai fini di un controllo su una possibile violazione (art. 144);
- una forma di tutela alternativa a quella giurisdizionale, attraverso un **ricorso**, con il quale l'interessato fa valere una violazione dei propri diritti (artt. 144-151), dopo aver effettuato un interpello preventivo al titolare del trattamento. Il Garante svolge un'istruttoria e adotta provvedimenti che possono giungere fino al blocco e al divieto del trattamento. Avverso il provvedimento del Garante che accolga o rigetti il ricorso, sia l'interessato sia il titolare del trattamento possono proporre opposizione, con ricorso al competente tribunale ex art. 152. L'interessato, in alternativa al ricorso al Garante, può adire direttamente l'autorità giudiziaria ordinaria.

Anzitutto, la riforma sostituisce l'articolo 141 prevedendo la **tutela amministrativa sotto forma di reclamo** al Garante come unica forma di tutela diretta che l'interessato può chiedere all'autorità di controllo, in conformità a quanto previsto dall'**art. 77 del Regolamento**.

Rispetto a quanto stabilito dal vigente art. 141:

- viene **soppresso ogni riferimento al ricorso** al Garante ed è, di conseguenza, abrogata la sezione III del capo I del titolo I della parte III del Codice (artt. 145-151);
- è **confermata**, invece, la possibilità di interlocuzione col Garante mediante **segnalazione** (*v. ultra*, nuovo art. 144).

L'articolo 13 dello schema detta, poi, una nuova formulazione della disciplina sulla **proposizione e decisione del reclamo** nonché sulle segnalazioni al Garante, sostituendo gli articoli da 142 a 144 del Codice, relativi alla tutela amministrativa davanti a quest'ultimo.

Il nuovo **articolo 142** disciplina le modalità di **proposizione del reclamo**. Rispetto alla corrispondente norma vigente, viene stabilito che:

- il reclamo, oltre che dall'interessato, possa essere sottoscritto, su mandato di questi, anche da un **ente del terzo settore** attivo nel settore della tutela della privacy (la disciplina attuale fa generico riferimento a "*enti, associazioni od organismi*");
- la **predisposizione di un modello** per il reclamo è **obbligatoria**, anziché facoltativa;
- il Garante disciplina con proprio **regolamento** il procedimento per l'esame e le modalità semplificate dei reclami nonché i termini abbreviati per la loro trattazione ove relativi alla violazione degli artt. da 15 a 22 del Regolamento.

Il nuovo **articolo 143** riguarda la **decisione del reclamo**. La riforma introduce un termine di **nove mesi** entro i quali il Garante deve pronunciarsi

sul reclamo. Nelle more della decisione, deve informare entro **tre mesi** l'interessato dello stato del procedimento. Solo per motivate esigenze istruttorie la decisione può essere adottata entro dodici mesi. All'attivazione del processo di cooperazione tra autorità di controllo in caso di trattamenti transfrontalieri (di cui all'art. 60 del Regolamento), consegue la sospensione del termine per la corrispondente durata del citato processo.

Il Regolamento disciplina la procedura di cooperazione tra le autorità di controllo quando il trattamento dei dati sia transfrontaliero, individuando (art. 56) l'autorità capofila nell'autorità di controllo dello stabilimento principale o unico del titolare. In base all'art. 60, l'autorità capofila coopera con le altre autorità scambiando informazioni, conducendo operazioni congiunte,

L'art. 143 prevede, poi – anche **prima di decidere sul reclamo** – che il Garante, a fine istruttoria e quando il reclamo risulti non manifestamente infondato e ne sussistono i presupposti, possa adottare i **provvedimenti indicati dall'art. 58 del Regolamento**.

Si tratta di **poteri più ampi** rispetto a quelli indicati dal vigente art. 143 del Codice. L'**art. 58 del Regolamento indica**, tra gli altri, una serie di **poteri correttivi**:

- rivolgere avvertimenti al titolare sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del presente regolamento;
- rivolgere ammonimenti al titolare ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del presente regolamento;
- ingiungere al titolare del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i diritti loro derivanti dal presente regolamento;
- ingiungere al titolare del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;
- ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all'interessato una violazione dei dati personali;
- imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento;
- ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali;
- revocare la certificazione o ingiungere all'organismo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata, oppure ingiungere all'organismo di certificazione di non rilasciare la certificazione se i requisiti per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti;
- infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, in aggiunta alle suddette misure, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso;

- ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale.

L'art. 143 conferma la previsione della corrispondente norma del Codice sulla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli indicati provvedimenti se i destinatari non sono facilmente identificabili per numero o complessità degli accertamenti.

Viene confermata dall'art. 143 la possibilità di **impugnare la decisione sul reclamo** ex art. 152 (v. *ultra*) mediante ricorso giurisdizionale davanti al **giudice ordinario**; la stessa possibilità è offerta dall'art. 152 anche all'interessato al quale il Garante non abbia comunicato nei termini informazioni circa lo stato del procedimento (v. *infra*, art. 17 dello schema).

Il nuovo **articolo 144** conferma, come visto in precedenza, la possibilità attualmente prevista di rivolgere al Garante una **segnalazione** (su una possibile violazione della disciplina sul trattamento dati personali), ai fini dell'adozione di una delle misure previste dal citato art. 58; **le stesse misure sono adottabili anche d'ufficio dal Garante**.

La riforma, dunque, rispetto alla disciplina vigente, **amplia la gamma dei provvedimenti che il Garante può adottare** ancor prima della definizione del procedimento, non soltanto a seguito di reclamo dell'interessato e di semplice segnalazione (come già attualmente previsto) ma, anche, **attivandosi d'ufficio**.

Come detto, la riforma **abroga gli articoli da 145 a 151 del Codice che disciplinano oggi il ricorso dinanzi al Garante**; questa forma di accesso all'autorità di controllo è eliminata e integralmente assorbita dalla nuova disciplina del reclamo.

Viene inoltre **modificato anche il Capo II, relativo alla tutela giurisdizionale**.

In primo luogo, lo schema di decreto legislativo interviene sull'**articolo 152** del Codice, confermando nell'**autorità giudiziaria ordinaria** (tribunale) l'autorità competente sulle controversie riguardanti l'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali. In particolare, la competenza riguarda:

- i **ricorsi avverso l'autorità di controllo** (art. 78), in relazione ad una decisione giuridicamente vincolante che la stessa abbia assunto in sede di reclamo o contro il mancato esame del reclamo nei termini o la mancata comunicazione all'interessato sullo stato del procedimento;
- i ricorsi nei confronti del titolare e/o del responsabile del trattamento per violazione della normativa sulla tutela dei dati personali (art. 79);

- le domande di **risarcimento del danno** nei casi di cui all'art. 82 del Regolamento.

L'art. 15 del Codice vigente stabilisce che chiunque cagiona un danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (art. 2050 c.c.). Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati). Questa disposizione è abrogata dalla riforma e ora sostituita dall'**articolo 82 del Regolamento**.

La normativa UE conferma gli obblighi risarcitori del danno materiale o immateriale in capo al titolare del trattamento che non ha rispettato il Regolamento ma lo esonera dalla responsabilità ove dimostri che l'evento dannoso non è in alcun modo a lui imputabile.

Sono introdotte, poi, ipotesi di responsabilità solidale per l'intero ammontare del risarcimento in caso di più titolari o responsabili ed è previsto il diritto di rivalsa su ognuno in caso di pagamento per intero da parte di un solo soggetto.

Per la disciplina processuale delle controversie sopraindicate è **confermato il rito del lavoro**, in accordo alle previsioni dell'art. 10 del decreto legislativo n. 150 del 2011, esse stesse oggetto di riforma (v. *infra*, articolo 17 dello schema).

Autorità di controllo indipendente (art. 153-160 del Codice)

L'**articolo 14** dello schema di decreto legislativo - di modifica del titolo II della parte III del Codice della privacy - riguarda, in generale, la **disciplina del Garante**, con riferimento all'ufficio e al suo organico nonché ai compiti ed ai poteri dell'autorità.

Le modifiche introdotte al Codice danno attuazione alle previsioni del Regolamento (artt. 51-59) che prevedono l'istituzione, la competenza e i poteri dell'Autorità di controllo nazionale sull'osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali.

Sono sostituiti nel Codice gli artt. da 153 a 158 e il 160; sono aggiunti gli artt. 154-bis e 154-ter ed è novellato l'art. 159.

Dopo la sostituzione della rubrica del titolo II (l'attuale "*Autorità*" è sostituita da "*Autorità di controllo indipendente*"), in accordo col capo VI del Regolamento, viene dettata una nuova formulazione dell'**articolo 153** del Codice inerente il **Garante per la protezione dei dati personali**.

In generale, a parte la previsione sulla durata in carica, il regolamento dà ampia delega agli Stati membri di disciplinare con proprie leggi l'istituzione dell'autorità di controllo (art. 54).

In base all'**articolo 54 del Regolamento**, ogni Stato membro prevede con legge all'istituzione dell'autorità di controllo, individua le qualifiche e le condizioni di idoneità richieste per essere nominato membro, le norme e le procedure per la nomina, la durata del mandato (che non può essere inferiore a 4 anni, lasciando margini diversi per le prime nomine dopo la riforma), l'eventuale rinnovabilità e, in caso positivo, il numero di rinnovi del mandato del membro o dei membri di ogni autorità di controllo, le condizioni che disciplinano gli obblighi del membro o dei membri e del personale, i divieti relativi ad attività, professioni e benefici incompatibili con tali obblighi durante e dopo il mandato e le regole che disciplinano la cessazione del rapporto di lavoro. La disposizione prevede inoltre che i membri ed il personale dell'autorità siano tenuti al segreto professionale.

L'art. 153 conferma l'attuale bipartizione tra il Garante organo collegiale e l'ufficio del Garante, composto dal personale amministrativo a supporto delle attività del Garante stesso.

Risultano confermati anche il numero dei membri (quattro, due eletti dal Senato e due dalla Camera, con voto limitato) ma viene precisata la loro scelta tra **esperti nel settore** della protezione dei dati personali (attualmente si fa riferimento genericamente a competenze nel diritto o nell'informatica). Il Presidente è, come ora, eletto tra i componenti.

L'**articolo 53 del Regolamento**, al paragrafo 2, richiede che ogni membro dell'autorità possieda «le qualifiche, l'esperienza e le competenze, in particolare nel settore della protezione dei dati personali, richieste per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri».

In particolare, le **ulteriori differenze** rispetto all'attuale disciplina del Codice appaiono le seguenti:

- è **esclusa la rinnovabilità del mandato** del presidente e dei componenti del Garante; mandato confermato in sette anni, come già previsto, in attesa di una complessiva riforma delle autorità amministrative indipendenti, dall'art. 47-*quater* del DL 248/2007;
- l'**incompatibilità** con l'esercizio di attività professionale o di consulenza è **ampliata**, ricomprendendo anche le attività rese a **titolo gratuito**,
- è introdotto in capo ai componenti del collegio l'**obbligo del segreto anche dopo la cessazione del mandato** sulle informazioni riservate acquisite nello svolgimento delle proprie funzioni;
- è previsto – per i componenti del collegio, per i dipendenti dell'ufficio e per il segretario generale - l'**obbligo di astensione per due anni** (dalla cessazione dell'incarico o del servizio) **dalla trattazione di**

- procedimenti** davanti al Garante e dalla presentazione, per conto altrui, di reclami, richieste di parere e interPELLI;
- infine, è **legificato quanto attualmente previsto dal regolamento** di organizzazione dell'Ufficio del Garante (DPR n. 501 del 1998), ovvero che al Presidente compete un'**indennità** di funzione pari alla retribuzione in godimento al **primo presidente della Corte di cassazione** e che agli altri componenti un'indennità pari ai due terzi di quella spettante al presidente. E' confermata l'applicazione anche al Presidente del garante del **tetto alle retribuzioni** corrisposte a carico delle finanze pubbliche.

I successivi articoli riguardano **compiti e poteri del Garante**, già ampiamente **disciplinati dagli artt. 57 e 58 del Regolamento**.

L'**articolo 57** elenca i **compiti** dell'autorità di controllo, richiamando in particolare, la sorveglianza sull'applicazione del regolamento, la **consulenza** – a norma del diritto degli Stati membri - **al parlamento e al governo nazionale sulle misure legislative relative al trattamento dei dati**, la trattazione dei reclami proposti da un interessato, la collaborazione con le altre autorità di controllo, la promozione dei codici di condotta e dei meccanismi di certificazione, la tenuta dei registri delle violazioni, nonché – come previsto dalla lett. v) del par. 1, «svolge qualsiasi altro compito legato alla protezione dei dati personali».

I compiti del Garante sono dunque quelli descritti dal Regolamento all'articolo 57, ai quali si aggiungono quelli elencati dal nuovo articolo 154 del Codice della privacy, in attuazione di quanto concesso dalla lettera v) dell'art. 57.

Rispetto al contenuto attuale del Codice, il nuovo **articolo 154** prevede i seguenti **compiti del Garante**:

- la trattazione dei reclami presentati, da cui è espunto, per coordinamento, il riferimento ai ricorsi. Si prevede *ex novo* che le modalità di trattazione siano individuate da un **regolamento** del Garante e che ogni anno si individuino **questioni emergenti da esaminare con priorità**;
- la promozione dell'**adozione di regole deontologiche** per i trattamenti di dati nei settori di cui all'**art. 2-quater** (v. *sopra*);
- l'obbligo di relazione annuale al Parlamento e al Governo; è posticipato di un mese il termine di trasmissione (dal 30 aprile al 31 maggio);
- in coordinamento con l'eliminazione della notificazione del trattamento al Garante, è **espunto** dall'art. 154 il compito di tenere il

registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni. Una disposizione transitoria sull'accesso al registro attuale è contenuta nell'articolo 22, comma 8, dello schema (v. *infra*).

L'art. 154 viene, poi, integrato prevedendo esplicitamente che il Garante:

- assicura la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dando idonea attuazione al regolamento e al Codice;
- provvede a svolgere i compiti che gli sono attribuiti dalla UE e dallo Stato e a svolgere le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento.

Sono confermati in capo al Garante, inoltre, i compiti di **controllo e assistenza in materia di trattamento di dati personali** previsti da leggi di ratifica di atti internazionali o da atti comunitari e dell'Unione europea. Risultano tuttavia, dal nuovo art. 154, **aggiornati e integrati i riferimenti normativi** relativi a tale assistenza, con particolare riferimento a nuovi regolamenti europei.

Si prevede, poi, che un **regolamento del Garante** (adottato ex art. 156 (*vedi ultra*)) debba disciplinare le specifiche modalità dei procedimenti relativi ai suoi compiti istituzionali.

Una specifica disposizione riproduce il contenuto dell'art. 55, par. 3 del Regolamento, in base al quale **il controllo dei trattamenti in ambito giudiziario esula dalla competenza del Garante**. Analoga disposizione è contenuta all'art. 37, comma 6, dell'A.G. 7/1.

Per quanto riguarda i compiti del Garante, si ricorda che il Codice della privacy va integrato con quanto previsto dalla recente **legge di bilancio 2018** (legge n. 205 del 2017, art. 1, commi da 1020 a 1025), che ha **attribuito ulteriori compiti al Garante**, proprio ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE.

In particolare, nella legge:

- si conferma che spetta al **Garante della protezione dei dati personali**, anche in sede di attuazione del regolamento UE, assicurare la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini (**comma 1020**);
- si prevede che il Garante debba, entro 2 mesi, adottare un **provvedimento** per disciplinare le modalità attraverso le quali l'Autorità stessa monitora e vigila sull'applicazione del Regolamento UE, verifica che i titolari dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali siano dotati di infrastrutture adeguate, predispone un **modello di informativa** che i titolari di dati personali che effettuano un trattamento con uso di tecnologie digitali fondato sull'interesse legittimo (che come tale non richiede più una autorizzazione preventiva da parte del Garante) dovranno inviargli e definisce **linee-guida e buone prassi** da applicare quando il trattamento dei dati personali sia fondato sull'interesse legittimo del titolare (**comma 1021**).

Ulteriori compiti per il Garante, previsti ai **commi 1022 e 1023** della legge di bilancio, e relativi a specifici obblighi a carico dei titolari che intendano svolgere un **trattamento dati fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati**, sono ridimensionati dalla riforma in esame che ne circoscrive l'applicazione ai trattamenti dati relativi a minori ed ai dati raccolti on line (v. infra, art. 22 dello schema).

L'**articolo 14** del decreto introduce, poi, nel Codice della privacy i nuovi articoli 154-bis e 154-ter.

Il **nuovo articolo 154-bis** è relativo ad ulteriori **poteri del Garante**. Si tratta di specifiche prerogative che integrano, in conformità a quanto previsto dal par. 6 dell'art. 58 del Regolamento, i poteri di indagine, correttivi, autorizzativi e consultivi previsti dallo stesso art. 58.

L'**articolo 58** definisce i poteri dell'autorità di controllo, distinguendoli tra poteri di indagine, poteri correttivi (v. sopra), poteri autorizzativi e consultivi.

Inoltre, l'art. 58, par. 5, prevede che ogni Stato membro debba disporre per legge che la sua **autorità di controllo** abbia ulteriori poteri nonché quello di **intentare un'azione o di agire in sede giudiziale** o, ove del caso, stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento per far rispettare le disposizioni dello stesso.

Infine, il paragrafo 6 prevede la **possibilità** degli Stati membri di **attribuire ulteriori poteri** all'autorità di controllo nazionale.

L'articolo 154-bis stabilisce il potere del Garante:

- di **adottare linee guida di indirizzo** sulle misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento europeo, anche per singoli settori;
- di **approvare le regole deontologiche** di cui al citato art. 2-*quater*.

Viene poi riproposta la vigente disposizione del Codice (art. 154, comma 3) che, nell'ambito della cooperazione con le altre autorità nazionali, prevede che il Garante possa invitare rappresentanti delle citate autorità (o essere invitato) a partecipare a riunioni su argomenti di comune interesse nonché chiedere la collaborazione di esperti di altre autorità nazionali.

L'art. 154-bis regola, infine, *ex novo* la **pubblicità dei provvedimenti del Garante** in base alle previsioni di un atto di natura generale che disciplina la durata della pubblicazione, la pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet del Garante nonché i casi di **oscuramento delle generalità** degli interessati.

Il **nuovo articolo 154-ter** - conformemente a quanto previsto dall'art. 58, par. 5, del Regolamento – **attribuisce al Garante** - rappresentato in

giudizio dall'Avvocatura dello Stato - **la legittimazione ad agire in sede giudiziale nei confronti del titolare (o responsabile) del trattamento** in caso di violazione di disposizioni del Regolamento.

Si tratta di una ipotesi attualmente non prevista dall'ordinamento.

Si valuti l'opportunità di meglio specificare i presupposti dell'azione promossa dal Garante ed i contenuti del diritto che egli può far valere in giudizio.

Le successive disposizioni dell'articolo 14 dello schema di decreto riguardano l'**Ufficio del Garante**, ovvero il supporto amministrativo che coadiuva l'autorità di controllo nell'esercizio delle sue funzioni.

Dopo una modifica alla rubrica dell'articolo 155 del Codice, viene riformulato l'**articolo 156**, relativo a **ruolo organico e personale** dell'ufficio del Garante.

Rispetto al vigente art. 156 del Codice - che prevede la scelta di un **segretario generale** anche tra i magistrati ordinari o amministrativi - viene precisato che questi può essere nominato **anche**:

- tra i magistrati contabili e gli avvocati dello Stato;
- tra i professori universitari in materie giuridiche ed economiche e i dirigenti statali di prima fascia,

e che, in ogni caso, il prescelto deve essere "persona di elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire".

L'**organico** dell'ufficio è fissato a **162 unità**. Il vigente articolo 156, comma 2, contiene ancora il riferimento a 100 unità, ma tale numero è stato nel corso degli anni incrementato da **provvedimenti legislativi che non hanno direttamente novellato il codice**¹⁰ e che hanno portato l'attuale consistenza dell'organico a 162 unità. La riforma dunque non apporta modifiche all'organico.

La riforma specifica che si accede ai ruoli del Garante solo per concorso pubblico. E' poi prevista la possibilità per il Garante di **riservare una quota non superiore al 50% dei posti banditi** in favore di dipendenti pubblici con almeno **tre anni di esperienza nel proprio ruolo organico**. Viene, poi, stabilito – rispetto a quanto stabilito dal vigente art. 156 del Codice - che la possibilità di **passaggio diretto di personale** tra

¹⁰ Si tratta della:

- legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 542) che ha autorizzato il Garante ad incrementare il proprio ruolo organico in misura non superiore al 25 per cento della consistenza prevista dal Codice (25 unità);
- legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, art. 1, co. 268) che ha incrementato di 12 unità il ruolo organico;
- legge europea 2017 (legge n. 167 del 2017, art. 29) che ha infine incrementato il ruolo organico di 25 unità.

amministrazioni diverse (art. 30 TU pubblico impiego) riguarda **solo** il personale di ruolo delle altre autorità indipendenti.

Nel nuovo art. 156 (come risultante dallo schema di decreto in esame) inoltre, il **trattamento economico** del personale del Garante della privacy è **equiparato** a quello del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM.

Va ricordato, in proposito, che – in base alla disciplina vigente – “nelle more della più generale razionalizzazione del **trattamento economico** delle autorità amministrative indipendenti”, al personale del Garante è attribuito **l'80%** del trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni –AGCOM (art. 156, comma 3).

Nella deliberazione della Corte dei Conti su [La gestione amministrativa e finanziaria del garante per la protezione dei dati personali \(2012-2015\)](#) si rileva che “secondo quanto comunicato dall'amministrazione in sede istruttoria, il suddetto rapporto (dell'80%) è stato applicato limitatamente alla **retribuzione di livello** e non invece al trattamento economico complessivo”. Nelle [osservazioni rese dal Garante](#) si evidenzia come la disposizione transitoria recata dall'art. 156 comma 3 lett. d) del d. lgs. n. 196/2003 - a sua volta ripresa da analoga disposizione contenuta nell'art. 33 della legge n. 675/1996 – “debba trovare, decorso un periodo di ormai ventennale applicazione, un definitivo assetto "a regime", che individui con chiarezza, e nel pieno rispetto dei principi fissati dalla nuova legge delega, i termini del trattamento giuridico ed economico spettante a ciascuna Autorità”.

Si ricorda inoltre che, in base all'art. 22 del DL 90/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le autorità indipendenti provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, ad una riduzione non inferiore al 20% del trattamento economico **accessorio** del personale dipendente, inclusi i dirigenti.

Per il resto vengono sostanzialmente **confermate** le disposizioni già previste dal vigente art. 156 relative all'adozione di regolamenti sull'organizzazione e funzionamento dell'ufficio, ordinamento delle carriere e reclutamento, ripartizione dell'organico in aree e qualifiche, trattamento giuridico ed economico, gestione amministrativa e contabilità.

Analogamente è riproposta la possibilità, sia **di assumere dipendenti e consulenti** con contratti a tempo indeterminato o determinato (comunque nel limite di 20 unità), nonché di avvalersi per motivate esigenze di un massimo di 20 unità di personale pubblico collocato fuori ruolo (e per non oltre il 20% delle qualifiche dirigenziali).

E' estesa dal nuovo art. 156 **l'attribuzione di pubblico ufficiale**. Oltre il personale dell'ufficio del Garante addetto ai controlli sulle banche dati, archivi e altre ispezioni (art. 158 del Codice), riveste tale qualifica anche chi controlla l'applicazione del Regolamento, anche su segnalazione di altre

autorità di controllo o pubbliche (art. 57, par. 1, lett. h, Reg.); chi conduce indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati (art. 58, par. 1, lett. b. Reg.), che conduce operazioni congiunte con altre autorità di controllo nazionali (art. 62, Reg.).

Relativamente alle disposizioni dell'art. 156 oggetto di integrazioni o modifiche rispetto alla disciplina vigente, si ricorda, in via generale, che la disposizione di delega non investe direttamente la disciplina del personale. Il nuovo testo dell'art. 156 riconduce alcune modifiche (in particolare quelle relative al trattamento economico del personale) all'attribuzione dei "nuovi e più onerosi compiti, da svolgere anche in ambito internazionale", previsti dal regolamento.

Si ricorda, inoltre, che la norma di delega, all'art. 13, comma 4, prevedeva espressamente che dall'attuazione della riforma non dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Confermata, infine, la disciplina sulle spese di funzionamento e sul rendiconto del Garante. Si segnala, tuttavia, che il Garante potrà esigere dal titolare del trattamento dei dati il **versamento dei diritti di segreteria** in relazione a specifici provvedimenti (tale possibilità è attualmente prevista dall'art. 156 con regolamento del Garante).

Il nuovo **articolo 157** del Codice conferma che il Garante, per l'espletamento dei propri compiti, può richiedere al titolare, al responsabile (e ora anche ai suoi rappresentanti), all'interessato o anche a terzi di **fornire informazioni e di esibire documenti**. La disposizione attua quanto previsto dal regolamento in ordine all'espletamento dei compiti del Garante di cui all'art. 57, e allo svolgimento dei poteri di indagine affidati al garante dall'art. 58.

Il nuovo **articolo 158** riguarda gli **accertamenti** che, nell'ambito dei citati poteri di indagine, sono consentiti al Garante.

Confermato il possibile accesso su disposizione del Garante a banche dati, archivi e locali dove si svolge il trattamento, nonché la disciplina del **consenso** (o in mancanza, l'autorizzazione del presidente del tribunale) per l'accesso ad abitazioni private, si prevede la possibile **partecipazione ai controlli di personale di un'autorità di controllo di altro Stato membro**. Altra novità è, nel corso degli accertamenti in luoghi privati, il possibile **controllo su reti di comunicazione accessibili al pubblico**, potendosi procedere ad acquisire dati e informazioni *on line*; l'accertamento si svolge con le garanzie sopraindicate e al termine viene redatto apposito verbale in contraddittorio con le parti.

In relazione all'**obbligo del segreto da parte dei consulenti** che assistono il personale dell'ufficio nel corso degli accertamenti, è novellato l'**articolo 159** del Codice confermando quanto già previsto mediante il rinvio all'art. 156, comma 8; la nuova formulazione esplicita che tale obbligo riguarda ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni in ordine a notizie che debbono rimanere segrete.

Le altre modifiche all'art. 159 derivano dalla necessità di **coordinamento** con le modifiche apportate alla parte generale del Codice (persone autorizzate al trattamento). Con un'ultima modifica si **sopprime** l'obsoleto riferimento alla trasmissione **via telefax** delle informative, delle richieste e dei provvedimenti in materia di accertamenti e controlli.

Il riformulato **articolo 160** del Codice riguarda i **particolari accertamenti** inerenti il trattamento di dati per fini di sicurezza nazionale o difesa (di cui all'art. 58 del Codice). Attualmente, infatti, questa disposizione copre tanto i trattamenti in ambito giudiziario, quanto quelli effettuati dalle forze di polizia quanto infine quelli a difesa dell' Stato. L'abrogazione dei titoli concernenti le prime due tipologie di trattamento comporta che l'articolo 160 è applicabile ai soli **accertamenti per motivi di sicurezza e difesa dello Stato**.

La sanzioni amministrative (art. 166 del Codice)

Attualmente, le sanzioni amministrative per la violazione del Codice sono inserite agli **articoli da 161 a 164**; gli articoli 165 e 166 disciplinano la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio e il procedimento.

In particolare, l'articolo 162 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro per la **violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali**.

Inoltre, il Codice attualmente prevede:

- la sanzione da 1.000 a 6.000 euro è prevista per la violazione delle disposizioni sulla comunicazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute all'interessato (art. 162, co. 2);
- la sanzione da 6.000 a 36.000 euro è prevista invece per la violazione delle disposizioni sull'informativa all'interessato (art. 161);
- la sanzione da 10.000 a 60.000 euro è prevista per la cessione di dati ad altro titolare (art. 162, co. 1);
- la sanzione da 10.000 a 50.000 euro per la violazione delle disposizioni sulla conservazione dei dati di traffico (art. 162-bis);

- la sanzione da 25.000 a 150.000 euro per la violazione delle disposizioni sulle comunicazioni al Garante a seguito di violazione dei dati personali da parte del fornitore di servizi di comunicazione elettronica (art. 162-ter). Ulteriori sanzioni al fornitore sono individuate dallo stesso articolo e parametrata a al numero di persone coinvolte nella violazione dei dati;
- la sanzione da 20.000 a 120.000 euro per la violazione delle disposizioni in tema di notifica del trattamento (art. 163);
- la sanzione da 10.000 a 60.000 euro per la violazione delle disposizioni relative all'omessa informazione o esibizione di documenti al Garante (art. 164).

Gli articoli 164-bis e 165 del Codice disciplinano, rispettivamente, le ipotesi di minore gravità e gli illeciti aggravati e la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio del Garante.

Le **attuali sanzioni amministrative, articoli da 161 a 164, sono abrogate** (art. 27 dello schema).

Il nuovo quadro sanzionatorio amministrativo è infatti previsto dal **Regolamento UE, agli articoli 83 e 84, che sono direttamente applicabili.**

L'**articolo 83 del Regolamento** stabilisce che le autorità di controllo, a fronte di una violazione del Regolamento, possano applicare una delle misure correttive di cui all'articolo 58, par. 2 (v. *sopra*), ovvero infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria, fissandone l'ammontare nel rispetto dei massimi previsti dal Regolamento, ovvero fare entrambe le cose. Qualsiasi intervento dovrà assicurare che la sanzione sia effettiva, proporzionata e dissuasiva (paragrafo 1). Per orientare la scelta dell'autorità di controllo, il paragrafo 2 introduce una serie di elementi da prendere in considerazione nella scelta della risposta sanzionatoria e nella fissazione del suo ammontare (si fa riferimento, tra l'altro, al carattere doloso o colposo della violazione, al grado di responsabile del titolare, all'eventuale adozione di precedenti provvedimenti correttivi, all'adesione ai codici di condotta). Quanto le violazioni siano molteplici l'importo totale della sanzione non può superare il tetto individuato per la violazione più grave (par. 3).

Inoltre, L'articolo 83, par. 4-6, individua tre categorie di violazioni – e per ciascuna categoria elenca gli illeciti - e le corrispondenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali sono fissati solo i limiti massimi.

Peraltro, l'art. 84 del Regolamento impone agli Stati membri di stabilire le norme relative alle **altre sanzioni** in caso di violazione di disposizioni diverse da quelle già sanzionate dal Regolamento garantendo, anche in questo caso, che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Per attuare l'articolo 84, la **legge delega** (art. 13, comma 1, lett. e) prevede che il Governo debba adeguare, nell'ambito delle modifiche al codice della privacy, «il sistema sanzionatorio penale e amministrativo

vigente alle disposizioni del regolamento (UE) con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse».

A tal fine provvede l'articolo 15 dello schema che, ferme le sanzioni dell'art. 83 del Regolamento, direttamente applicabili alla violazione delle disposizioni del Regolamento, aggiunge – nel **nuovo articolo 166** – ulteriori illeciti amministrativi in corrispondenza della violazione delle disposizioni del Codice.

Di seguito si illustrano, distinti in base alla gravità della sanzione, gli **illeciti amministrativi previsti tanto dal Regolamento quanto dalla riforma in commento**. Le sanzioni previste dal Regolamento sono fissate solo nel limite massimo che nei casi meno gravi è individuato in 10 milioni di euro e nei più gravi in 20 milioni di euro. Per le imprese il regolamento prevede sanzioni fino al 2% - 4% nei casi più gravi – del fatturato.

Si tratta, dunque, di un **quadro sanzionatorio potenzialmente molto più severo** rispetto all'attuale. Si rileva, inoltre, che la previsione del **solo limite massimo** della sanzione amministrativa pecuniaria conferisce **ampi margini di discrezionalità al Garante**, chiamato ad irrogare le sanzioni.

L'art. 83 del Regolamento, e l'art. 166 del Codice, delineano il seguente quadro sanzionatorio amministrativo:

► Sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore, per le violazioni delle seguenti disposizioni del **regolamento** (art. 83, par. 4):

- **obblighi del titolare e del responsabile del trattamento** in relazione al consenso dei minori per i servizi della società dell'informazione (art. 8), al trattamento dati che non richiede identificazione (art. 11), al trattamento dati (artt. da 25 a 31), alla sicurezza dei dati personali (artt. da 32 a 34), alla valutazione di impatto e consultazione preventiva (artt. da 35 a 36), alla nomina del responsabile della protezione dati (artt. da 37 a 39); alla certificazione (artt. 42 e 43);
- obblighi dell'organismo di certificazione (artt. 42 e 43);
- **obblighi dell'organismo di controllo** eventualmente istituito per il monitoraggio dei codici di condotta (art. 41, par. 4).

La stessa sanzione si applica, ai sensi dell'**articolo 166 del codice, comma 1**, a:

- la violazione, da parte del titolare del trattamento, dell'obbligo di redigere con **linguaggio particolarmente chiaro e semplice**,

- comprensibile e accessibile al **minore**, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguarda (art. 2-*quinquies*, comma 2, del Codice);
- la violazione delle **misure a garanzia dell'interessato introdotte dal Garante** con riguardo ai trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che può presentare rischi particolarmente elevati (art. 2-*quaterdecies*);
 - violazione delle modalità di redazione e conservazione di **cartelle cliniche** (art. 92, comma 1);
 - violazione delle disposizioni sulla redazione del **certificato di assistenza al parto** (art. 93, comma 1);
 - violazione, da parte del titolare, degli obblighi di **informativa** all'utente sulla natura dei dati di traffico telefonico e telematico e sulla durata del trattamento (art. 123, comma 4);
 - violazione, da parte del **fornitore del servizio di comunicazione elettronica**, degli obblighi relativi alla fatturazione dettagliata dei dati di traffico (art. 124), al trasferimento automatico della chiamata (art. 128) e violazione degli obblighi relativi alla sicurezza del trattamento (art. 132-ter);
 - violazione del provvedimento del Garante di individuazione delle modalità di manifestazione del consenso all'inclusione negli **elenchi telefonici** cartacei e elettronici e all'utilizzo dei relativi dati per marketing (art. 129, comma 2).

► **Sanzione amministrativa pecuniaria fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore,** per le violazioni delle seguenti disposizioni del regolamento (art. 83, par. 5):

- **principi base del trattamento**, comprese le condizioni del consenso (artt. da 5 a 7 e 9);
- diritti degli interessati (artt. da 12 a 22);
- **trasferimenti** di dati personali a un destinatario in un **paese terzo** o un'organizzazione internazionale (artt. da 44 a 49);
- **qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri** adottate a norma del capo IX del regolamento. Si tratta delle disposizioni che autorizzano gli Stati a dotarsi di una disciplina ulteriore con riferimento ai trattamenti che concernono la libertà di espressione e di informazione, ai trattamenti in ambito lavorativo, ai fini di archiviazione nel pubblico interesse;

- l'**inosservanza di un ordine**, di un provvedimento di limitazione del trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati adottato dall'**autorità di controllo** nell'ambito dei poteri correttivi (art. 58, par. 2);
- il **diniego di accesso** all'autorità di controllo che svolga poteri di indagine (art. 58, par. 1).

La stessa sanzione si applica, ai sensi dell'**articolo 166 del codice, comma 2**, a:

- la violazione delle disposizioni relative alla **comunicazione e diffusione di dati** personali da parte di titolari che effettuato il trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 2-ter);
- la violazione, da parte del titolare del trattamento, delle disposizioni sul **consenso dei minori** in relazione ai servizi della società dell'informazione (art. 2-*quinquies*, comma 1);
- violazione delle norme sul trattamento di **particolari categorie di dati** personali per rilevanti motivi di interesse pubblico rilevante (2-*sexies*);
- la **diffusione** in dati genetici, biometrici e relativi alla salute (art. 2-*septies*, comma 7);
- violazione delle norme sul trattamento dei dati relativi a **condanne penali** (art. 2-*octies*);
- violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali relativi a **persone decedute** (art. 2-*duodecies*);
- l'indicazione dei dati identificativi degli interessati in **provvedimenti giurisdizionali** in violazione della disciplina che consente all'interessato di precludere tale indicazione nella riproduzione dei provvedimenti (art. 52);
- la violazione della disciplina sul trattamento dei **dati sanitari** (art. 75),
- la violazione delle disposizioni sull'informativa da fornire all'interessato nell'ambito dei trattamenti sanitari, anche d'emergenza (artt. 78-80, 82)
- la violazione delle disposizioni sulla presa visione e il rilascio di **cartella clinica** a soggetto diverso dall'interessato (art. 92, comma 2);
- rilascio a terzi di certificato di **assistenza al parto** (art. 93, commi 2 e 3);
- la violazione delle disposizioni sulla comunicazione e diffusione di dati relativi a **studenti** (art. 96);

- la violazione delle disposizioni sulla durata del trattamento in caso di trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca scientifica (art. 99)
- diffusione di dati per fini di studio da parte di università ed enti di ricerca (art. 100, commi 1, 2 e 4);
- modalità di trattamento di dati per **scopi storici** (art. 101), per scopi statistici e scientifici (art. 105, commi 1, 2 e 4);
- violazione delle disposizioni sul diritto di rettifica in relazione al trattamento dei dati relativi alla salute per fini di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica (art. 110, comma 2);
- violazione delle regole deontologiche nei trattamenti in materia di **lavoro e previdenza** (art. 111);

Si osserva che la violazione delle regole deontologiche adottate in base all'art. 2-quater è già sanzionata con previsione generale dallo stesso comma 2 dell'art. 166 (v. infra). Conseguentemente il richiamo espresso dell'art. 111 sembrerebbe superfluo.

- violazione della disciplina sull'informativa all'interessato nel primo contatto dopo la ricezione del **curriculum** (art. 111-bis);
- violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati da parte degli istituti di patronato (art. 116, comma 1)
- trattamento e comunicazione di dati all'istituto di vigilanza sulle **assicurazioni** a fini di contrasto delle frodi assicurative (art. 120, comma 2);
- la violazione delle disposizioni sul trattamento di informazioni nell'apparecchio terminale del contraente o utente di servizi di comunicazione elettronica (art. 122);
- mancata cancellazione di dati relativi al **traffico telefonico** e telematico, conservazione degli stessi a fini di fatturazione oltre i sei mesi, mancato consenso al trattamento dei dati a fini di commercializzazione di servizi e trattamento da parte di soggetti diversi dal delegato (art. 123, commi 1, 2, 3 e 5);
- violazione, da parte del **fornitore del servizio di comunicazione elettronica**, degli obblighi relativi alla fatturazione dettagliata dei dati di traffico (art. 124);

Si osserva che la violazione dell'articolo 124 del Codice è sanzionata tanto ai sensi del comma 1, quanto ai sensi del comma 2 dell'articolo 166.

- violazione dell'obbligo, a richiesta, di impedire l'identificazione della linea (art. 125);
- violazione delle disposizioni sui dati relativi all'ubicazione diversi dai dati del traffico (art. 126);
- violazione delle disposizioni sulle **comunicazioni indesiderate** (art. 130, commi da 1 a 4);

In ordine alla formulazione della disposizione, si osserva che l'articolo 130, richiamato dall'articolo 166, non contempla i commi 7 e 9, per la cui violazione viene ora introdotta una specifica sanzione amministrativa.

- violazione delle disposizioni su informazioni a contraenti e utenti (art. 131);
- violazione delle disposizioni sulla conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico (art. 132);
- violazione degli obblighi per i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di fornire al Garante le informazioni sulle procedure interne (art. 132-bis, comma 2);
- violazione delle disposizioni sulle informazioni del fornitore ad abbonati e utenti sui rischi di violazioni della sicurezza (art. 132-quater);
- violazione delle regole deontologiche (art. 2-quater);
- violazione delle misure di garanzia e delle misure tecniche introdotte dal Garante in relazione ai dati genetici, biometrici e relativi alla salute (art. 2-septies)

Si osserva che il comma 2 dell'articolo 166 individua un illecito amministrativo nella violazione dell'articolo 152 del Codice. Tale disposizione attiene, in realtà, all'attribuzione all'autorità giudiziaria ordinaria della competenza sui ricorsi giurisdizionali riguardanti l'applicazione della normativa sui dati personali nonché il diritto al risarcimento del danno. Occorre pertanto correggere il riferimento normativo.

La **stessa sanzione** si applica inoltre, in base all'articolo 166, **comma 3** a:

- la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al **registro delle opposizioni** da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento (art. 1, comma 9, L. n. 5/2018);
- la **violazione del diritto di opposizione** al **trattamento** di dati per fini di invio di **materiale pubblicitario** o di vendita diretta o per il

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono; (art. 1, comma 10, L. n. 5/2018).

La legge n. 5 del 2018, che ha tra l'altro regolamentato il registro delle opposizioni, ha previsto, per le suddette violazioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 1, il rinvio alle sanzioni di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del Codice della privacy: si applica dunque attualmente a tali violazioni la sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 120 mila euro.

Con l'abrogazione dell'art. 162 da parte dello schema (art. 27), la violazione delle disposizioni sul registro delle opposizioni resterebbe priva di sanzione. L'articolo 166, comma 3, prevede quindi l'applicazione delle più severe sanzioni previste dal Regolamento UE.

Si valuti la conformità con la norma di delega dell'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento a una disciplina – registro delle opposizioni – non contemplata né dal Regolamento né dalla delega.

I restanti commi dell'articolo 166 disciplinano il procedimento per l'applicazione delle sanzioni.

In particolare, il **comma 4** individua nel **Garante** sia **l'autorità competente all'adozione dei provvedimenti correttivi** di cui all'art. 58, par. 2, del regolamento che **all'irrogazione delle sanzioni** previste dall'art. 83 dello stesso regolamento e dalle sopraindicate disposizioni dell'art. 166.

Si prevede poi - **comma 5** - che il procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e delle sanzioni può essere **avviato sia nei confronti di privati che di autorità pubbliche** a seguito:

- di reclamo (art. 77 regolamento);
- di attività istruttoria e di indagine del Garante (art. 58, par. 1, regolamento);
- di ispezioni, verifiche e accessi disposti dal Garante (anche delegabili) nella sua attività di accertamento.

Ferma restando - in attuazione dell'art. 58, par. 4, del regolamento - l'adozione con **regolamento del Garante** delle specifiche **modalità procedurali** e i relativi termini per l'adozione dei provvedimenti correttivi e delle sanzioni indicate (**comma 10**), viene stabilito che il contravventore, cui l'ufficio del Garante ha comunicato le presunte violazioni (**comma 6**), ha 30 giorni di tempo per inviare **scritti difensivi** o documenti, potendo chiedere di essere sentito **in audizione (comma 7)**.

L'art. 83 del regolamento, sul punto, esige che l'esercizio dei poteri (sanzionatori) del Garante sia soggetto a adeguate garanzie procedurali in conformità del diritto UE e degli Stati membri.

Il comma 8 **rinvia alla disciplina della legge n. 689 del 1981**, in quanto applicabile, per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

In particolare è prevista l'applicazione dei principi generali sulle sanzioni amministrative (artt. da 1 a 9), della disciplina del relativo procedimento applicativo (ordinanza ingiunzione e eventuale opposizione, artt. 18-22) e dell'eventuale esecuzione forzata, del possibile pagamento rateale della sanzione e della prescrizione dell'illecito (artt. 24-28).

Il 50% delle sanzioni riscosse annualmente sono riassegnate al **Fondo** presso il Ministero dell'economia, previsto dal nuovo art. 156 del Codice **per le spese di funzionamento del Garante**.

Tanto l'applicabilità della legge n. 689/81, quanto la riassegnazione dei proventi delle sanzioni al Fondo per il funzionamento del Garante, sono già previsti dalla normativa vigente.

Al trasgressore è offerta la possibilità del **pagamento della sanzione in misura ridotta**. Il comma 9 dell'articolo 166 dispone infatti che - «entro il termine previsto per la proposizione del **ricorso**» il trasgressore possa definire la controversia pagando **la metà della sanzione irrogata** e adeguandosi alle prescrizioni del Garante.

Si valuti l'opportunità di specificare quale sia la disciplina del ricorso e dunque, quale sia il termine entro il quale procedere al pagamento, anche tenuto conto che la richiamata legge n. 689 del 1981 non usa l'espressione ricorso bensì quella "opposizione all'ordinanza di pagamento".

Le sanzioni penali (artt. 167-168, 171 e 172 del Codice)

Attualmente il Codice della privacy, agli **articoli da 167 a 172**, sanziona a titolo di illecito penale il trattamento illecito dei dati (art. 167), la falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (art. 168), l'omissione delle misure di sicurezza (art. 169), l'inosservanza di provvedimenti del Garante (art. 170) e la violazione di disposizioni dello Statuto dei lavoratori relative al controllo a distanza dei lavoratori (art. 171). Il Codice dispone infine la pubblicazione della sentenza penale di condanna (art. 172).

L'impianto sanzionatorio del **Regolamento** è, invece, improntato esclusivamente su **sanzioni amministrative**. Ne deriva che per le condotte qualificate dall'art. 83 del regolamento come illeciti amministrativi, l'ordinamento nazionale non può prevedere sanzioni penali. Ciò comporta

la necessaria **depenalizzazione** (attraverso l'abrogazione) degli **articoli 169 e 170** del Codice relativi, rispettivamente:

- alla violazione di misure di sicurezza. Il base al regolamento la violazione delle norme relative alla sicurezza è sanzionata con il versamento di una somma fino a 10 milioni di euro;
- all'inosservanza di provvedimenti del Garante. Il Regolamento prevede in questi casi la sanzione pecuniaria fino a 20 milioni.

Per le condotte diverse da quelle espressamente elencate dall'art. 83 del regolamento, invece, in base al successivo articolo 84 **gli Stati possono stabilire «altre sanzioni»**, effettive, proporzionate e dissuasive.

Questo giustifica l'intervento dell'**articolo 15 della riforma** sul quadro sanzionatorio penale, attraverso la modifica di alcuni illeciti vigenti e l'introduzione di nuovi.

Conserva natura di delitto l'illecito di cui all'**articolo 167** del Codice ovvero il **trattamento illecito di dati personali**. Rispetto alla disposizione vigente, l'art. 15 interviene sui primi due commi dell'articolo 167, anzitutto modificando l'elemento soggettivo del delitto, che non è più alternativamente la volontà di trarre profitto o di recare nocumento, ma solo la volontà di trarre profitto. Si tratta sempre di un reato di danno: la condotta deve infatti arrecare un nocumento all'interessato.

La riforma, inoltre, al comma 1:

- conferma la pena della reclusione da 6 mesi a 18 mesi per il **trattamento illecito di dati** nell'ambito dei **servizi di comunicazioni elettronica**;
- elimina il riferimento alla violazione degli articoli sul trattamento dei dati in generale, e la fattispecie di comunicazione e diffusione illecita, in quanto attualmente tali fattispecie sono sanzionate direttamente dal Regolamento a titolo di illecito amministrativo (depenalizzazione).

Al comma 2 dell'art. 167 sono confermate le pene più severe – reclusione da 1 a 3 anni – quando i dati particolari (già dati sensibili e giudiziari), sono trattati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies (trattamento di categorie particolari di dati necessario per motivi di interesse pubblico rilevante) e 2-octies (trattamento di dati relativi a condanne penali e reati), nonché delle relative misure di garanzia o delle misure dettate dal Garante per i trattamenti che presentano rischi specifici per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 2-quaterdecies).

Si valuti se non sia necessario fare riferimento altresì alle misure di garanzia previste dall'art. 2-septies per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute.

La riforma inserisce all'art. 167 il **comma 3**, con il quale applica la stessa pena della **reclusione da 1 a 3 anni** a chi, agli stessi fini, **trasferisce dati verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale** fuori dei casi consentiti dal regolamento (artt. 45, 46 e 49).

Inoltre, con i **commi da 4 a 6**, lo schema delinea il procedimento di cooperazione tra Garante e autorità giudiziaria e affronta, con previsione applicabile a tutti i successivi illeciti penali, il tema del rapporto tra sanzione amministrativa e sanzione penale.

In particolare,

- i commi 4 e 5 disciplinano la cooperazione tra pubblico ministero e Garante prevedendo che entrambi debbano senza ritardo scambiarsi le informazioni sugli illeciti dei quali vengano a conoscenza;
- il comma 6 prevede che quando per uno stesso fatto sia stata applicata e riscossa una sanzione amministrativa pecuniaria, la pena – all'esito della condanna penale – sia diminuita.

La riforma pone con il comma 6 dell'art. 167 il tema del rispetto del **principio del *ne bis in idem*** tra sanzioni penali e sanzioni amministrative, ovvero del principio per il quale nessuno può essere sottoposto a due procedimenti sanzionatori per il medesimo fatto, indipendentemente dall'esito degli stessi (art. 50 della Carta europea dei diritti e articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea).

La riforma ha infatti, agli articoli 166 e 167, individuato per condotte non direttamente contemplate dal regolamento rispettivamente illeciti amministrativi e illeciti penali. In alcuni casi le condotte coincidono, pur non essendo rilevante per la configurazione dell'illecito amministrativo, l'elemento soggettivo del dolo.

In relazione a queste ipotesi di coincidenza della violazione, la riforma risolve il problema del cumulo della sanzione amministrativa pecuniaria e della pena detentiva, prevedendo una riduzione di quest'ultima quando la prima sia stata già riscossa.

La **relazione illustrativa**, sul punto richiama copiosa giurisprudenza della Corte europea dei diritti, e della Corte di Giustizia UE, relativa al cumulo di sanzioni amministrative pecuniarie e pene pecuniarie (multa), ma non chiarisce con quali modalità sia possibile scomputare da una pena detentiva (reclusione) l'importo versato a titolo di sanzione amministrativa.

Si valuti l'opportunità di chiarire le modalità applicative del comma 6 dell'art. 167 e di considerare la disciplina del concorso di procedimenti e

sanzioni penali e amministrative alla luce del rispetto del principio del ne bis.

L'articolo 15 inserisce nel Codice, all'**articolo 167-bis**, il delitto di **comunicazione e diffusione illecita di dati personali riferibili a un rilevante numero di persone**. La fattispecie penale punisce con la **reclusione da 1 a 6 anni** il titolare, il responsabile o la persona designata per il trattamento che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, **al fine di trarre profitto** per sé o altri, comunica o diffonde dati personali riferibili a un **rilevante numero di persone**:

- in violazione degli articoli 2-ter (comunicazione e diffusione di dati personali da parte di titolari che effettuato il trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri), 2-sexies (trattamento di categorie particolari di dati necessario per motivi di interesse pubblico rilevante) e 2-octies (trattamento di dati relativi a condanne penali e reati) (**comma 1**);

- in assenza del consenso degli interessati, quando il consenso è richiesto come condizione di liceità delle operazioni di comunicazione e diffusione (**comma 2**).

Con l'inserimento nel Codice dell'**articolo 167-ter**, la riforma punisce con la reclusione da 1 a 4 anni, **chiunque**, al fine di trarre **profitto**, acquisisce con **mezzi fraudolenti** dati personali riferibili a un numero rilevante di persone.

Si osserva che la riforma punisce l'acquisizione fraudolenta di dati, ma non la loro successiva diffusione; la fattispecie di cui all'articolo 167-bis, sulla diffusione, non potrà infatti trovare applicazione quando il delitto è commesso da un soggetto diverso da titolare, responsabile e incaricato.

Anche ai delitti di cui agli articoli 167-bis e 167-ter si applicano i commi 4-6 dell'articolo 167, relativi a cooperazione tra Garante e PM e cumulo di sanzioni penali e amministrative (v. *sopra*).

Con la modifica dell'**articolo 168** del Codice, la riforma conferma la pena della **reclusione da 6 mesi a tre anni** per la **falsità nelle dichiarazioni al Garante**.

Oltre a tale fattispecie, già prevista dal Codice, viene, però, introdotto un **nuovo delitto** consistente nell'intenzionale **interruzione** o nel **turbamento di un procedimento davanti al Garante** o degli accertamenti da questo disposti; la pena è la **reclusione fino a 1 anno**.

Come detto, gli **articoli 169** (*Misure di sicurezza*) e **170** (*Inosservanza di provvedimenti del Garante*) del Codice sono **abrogati**, con conseguente **depenalizzazione** degli attuali illeciti penali.

Il **nuovo articolo 171** del Codice conferma che sono punite in via contravvenzionale, con l'ammenda da 154 a 1.549 euro o con l'arresto da 15 giorni ad un anno, le violazioni in materia di **controllo a distanza dei lavoratori** con impianti audiovisivi e altri strumenti.

Tuttavia, con la stessa pena sono ora sanzionate dall'art. 171, anche le violazioni del divieto di **indagine**, da parte del datore di lavoro, **delle opinioni politiche, religiose, sindacali del lavoratore**.

Si valuti se la previsione di queste ulteriori sanzioni penali sia conforme con la norma di delega; si tratta infatti di una fattispecie che non riguarda il trattamento dei dati bensì le indagini del singolo datore di lavoro rispetto ai propri lavoratori.

Infine, l'articolo 15 dello schema novella l'**articolo 172** del Codice, confermando che alla condanna per uno dei sopradescritti reati consegue, come pena accessoria, la **pubblicazione della sentenza**. A tal fine, la disposizione fa ora espresso riferimento all'art. 36, secondo e terzo comma, del codice penale, dal quale deriva la pubblicazione della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia, di regola per estratto, a spese del condannato per una durata stabilita dal giudice in misura non superiore a 30 giorni; in mancanza, la durata è di 15 giorni.

Gli allegati del Codice

Al Codice della privacy sono allegati attualmente:

- i codici di deontologia (Allegato A, nn. 1-7);
- il disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (Allegato B)
- i trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia (Allegato C).

L'**articolo 16** dello schema di decreto **cambia la denominazione** dell'Allegato A, destinandolo alle **regole deontologiche** (v. sopra art. 2-quater del Codice e, *infra*, art. 20 dello schema).

L'articolo 27 dello schema, invece, **abroga** i restanti due **allegati B e C**.

LE DISPOSIZIONI PROCESSUALI, LE NORME DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE (ARTT. 17-28 DELLO SCHEMA A.G. 22)

Gli articoli da 17 a 28 dello schema di decreto legislativo non novellano il codice della privacy ma:

- modificano alcuni profili del rito civile applicabile alle controversie in materia di protezione dei dati (art. 17);
- dettano disposizioni transitorie e di coordinamento (artt. 18-25);
- recano la copertura finanziaria della riforma (art. 26);
- abrogano le disposizioni del Codice della privacy incompatibili con il regolamento e la riforma (art. 27);
- dispongono in ordine alla data di entrata in vigore del provvedimento (art. 28).

Le disposizioni processuali

L'**articolo 17** dello schema modifica l'**articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2011** che, in un'ottica di semplificazione dei riti civili, ha ricondotto al rito del lavoro le controversie in materia di applicazione delle disposizioni del Codice della *privacy*, individuando alcune norme specifiche.

Rispetto alla normativa vigente, la riforma:

- individua diversamente il **tribunale competente** a conoscere della controversia, individuandolo – oltre che nel tribunale del luogo di residenza del titolare del trattamento – anche in quello del luogo ove ha sede il titolare, nonché in quello del luogo di residenza dell'interessato (comma 2);
- conferma, in caso di ricorso avverso un provvedimento del Garante, la necessità di procedere entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento (comma 3);
- fissa in **30 giorni il termine** entro il quale l'interessato può **rivolgersi al tribunale** in caso di mancata pronuncia del Garante sul reclamo (art. 143, co. 3) e in caso di mancata comunicazione da parte del Garante sullo stato del procedimento. Si ricorda che il Garante deve decidere il reclamo entro 9 mesi e, comunque, entro 3 mesi deve dare informazioni all'interessato sullo stato del procedimento (comma 4);

- consente all'interessato di **delegare l'esercizio dell'azione** giurisdizionale a un ente del terzo settore attivo sul fronte della tutela dei diritti, con particolare riguardo alla tutela della protezione dei dati personali¹¹ (comma 5). Sul punto la riforma dà attuazione all'articolo 80 del Regolamento;
- prevede che il ricorrente debba **notificare** il ricorso alle altre parti e al Garante nel termine fissato dal giudice che, contestualmente, fissa anche la data dell'udienza di comparizione. La norma precisa che tra la notifica e l'udienza devono intercorrere almeno 30 giorni (comma 6);
- infine, il nuovo comma 9 consente al Garante, anche quando non sia parte in giudizio, di **presentare osservazioni sulla controversia**.

La definizione dei procedimenti sanzionatori amministrativi pendenti

L'**articolo 18** dello schema individua un percorso agevolato per la definizione dei procedimenti sanzionatori attivati prima dell'entrata in vigore della riforma in relazione a illeciti amministrativi ora abrogati.

In particolare, con esclusivo riferimento ai procedimenti sanzionatori che risultino alla data del **21 marzo 2018** (data di adozione dello schema di decreto legislativo da parte del Consiglio dei ministri in primo esame preliminare) **non ancora** definiti con l'adozione dell'**ordinanza ingiunzione**, la riforma consente il **pagamento in misura ridotta**, di una somma pari ai 2/5 del minimo edittale. Il pagamento va effettuato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore di questa disposizione.

La misura dei 2/5 – derogatoria rispetto a quanto previsto per il pagamento in misura ridotta dalla legge n. 689 del 1981 – è mutuata dall'art. 164-bis del Codice, abrogato, che attualmente la prevede per i casi di minore gravità.

La **relazione tecnica** afferma che «L'applicazione di una misura unica della sanzione di entità agevolata per i procedimenti avviati entro il 21 marzo 2018 consentirà, da un lato, la deflazione delle attività amministrative da svolgere verso procedimenti pregressi e, dall'altro lato, di concentrare le ridotte risorse umane di cui dispone l'Autorità in prevalenza verso l'applicazione del nuovo quadro sanzionatorio previsto dal Regolamento (UE)».

Il comma 2 aggiunge che se l'interessato non adempie al pagamento nella speciale misura ridotta entro il termine di 90 giorni, l'atto di

¹¹ La disposizione richiama gli enti disciplinati dal D.Lgs. n. 117 del 2017, *Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*.

contestazione della violazione assume, in assenza di memorie difensive, il valore dell'ordinanza-ingiunzione, dal quale scaturisce l'obbligo di pagare «gli importi indicati negli atti» di contestazione della violazione entro i successivi 60 giorni.

Si valuti l'opportunità di chiarire quale sia l'importo che il contravventore deve pagare posto che la determinazione della sanzione potrebbe non essere contenuta nell'atto di contestazione della violazione.

Scaduto anche questo ulteriore termine, il contravventore può produrre memorie e la decisione è rimessa al Garante, che potrà o archiviare il caso o procedere alla determinazione e irrogazione della sanzione, adottando specifica ordinanza-ingiunzione (comma 4).

Infine, il comma 5 prevede che con l'entrata in vigore della riforma il termine di **prescrizione del diritto a riscuotere le somme** per le violazioni oggetto di questa disciplina transitoria sia **interrotto**. Conseguentemente, il termine di 5 anni previsto dalla legge n. 689 del 1981, dal giorno in cui è stata commessa la violazione, ricomincia a **decorrere da capo**.

La definizione dei reclami, delle segnalazioni e dei ricorsi pendenti davanti al Garante

L'**articolo 19** dello schema, in forza della mutata disciplina del trattamento dei dati e delle diverse modalità di accesso al Garante, prevede che **le segnalazioni ed i reclami pendenti** – di cui non si è già esaurito l'esame e dei quali non sia stata «nel corso del 2018» sollecitata la trattazione - saranno esaminate dal Garante solo **previa dichiarazione di attualità dell'interesse** alla trattazione formulata da parte degli interessati (comma 1). La disposizione non si applica ai reclami e alle segnalazioni «per i quali il Garante medesimo è a conoscenza, anche a seguito di propria denuncia, che sui fatti oggetto di istanza è in corso un procedimento penale» (comma 2).

A tal fine di consentire tale dichiarazione di interesse, il Garante dovrà (comma 3) pubblicare – entro 15 giorni dall'entrata in vigore della riforma - un avviso (sul proprio sito internet e sulla Gazzetta Ufficiale); gli interessati avranno poi 60 giorni per confermare l'interesse. In assenza di tale dichiarazione, i procedimenti divengono **improcedibili** (comma 4).

I **ricorsi** pendenti alla data del 25 maggio 2018 saranno **invece trattati nelle forme del reclamo** (v. sopra).

Si valuti la formulazione del comma 2, con particolare riferimento all'esclusione dei reclami per i quali sia in corso un procedimento penale.

Disciplina transitoria relativa ai codici di deontologia e di buona condotta vigenti

Come già detto, a seguito del nuovo articolo 2-quater del Codice, l'articolo 20 dello schema detta una disciplina transitoria relativa alle disposizioni contenute negli attuali codici di deontologia e di buona condotta (Allegato A, numeri da 1 a 7 del Codice).

In particolare, l'articolo 20 distingue le sorti degli attuali codici di condotta a seconda della loro tipologia, e dunque a seconda che essi siano assimilabili alle regole deontologiche previste dall'art. 2-quater ovvero ai codici di condotta di cui all'articolo 40 del Regolamento (*v. sopra*).

I codici vigenti relativi a trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (All. A.1), per scopi storici (All. A.2), per scopi statistici nel settore pubblico (All. A.3), per scopi statistici e scientifici nel settore privato (All. A.4) e per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (All. A.6), sono ridenominati “**regole deontologiche**” (secondo quanto previsto dall'art. 2-quater) e continuano a produrre effetti ai sensi della nuova disciplina introdotta dall'articolo 2-quater.

La conformità al Regolamento di tali disposizioni dovrà essere verificata dal Garante entro novanta giorni dall'entrata in vigore dello schema in esame. Le disposizioni giudicate compatibili saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale e con decreto del Ministro della giustizia riportate nell'Allegato A del Codice in materia di protezione dei dati personali. Per quanto attiene le modalità di revisione delle disposizioni dei codici, si rinvia al procedimento delineato dal nuovo articolo 2-quater.

I restanti codici, relativi al trattamento dei dati personali per **i sistemi informativi** gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e **puntualità nei pagamenti** (All. A.5) e per il trattamento dei dati effettuato a fini di **informazione commerciale** (All. A.7) **continuano a produrre effetti nelle more della loro sostituzione** nel rispetto di una procedura espressamente individuata dall'art. 20 (comma 1).

In particolare, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello schema le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie interessate devono sottoporre all'approvazione del Garante nuovi **codici di condotta elaborati a norma dell'articolo 40 del Regolamento**.

Tale procedura deve concludersi entro sei mesi dalla sottoposizione del codice al Garante. Il mancato rispetto di questi termini comporta la cessazione di efficacia dei codici attuali.

Il rispetto di questi codici non costituisce più un requisito di liceità del trattamento, bensì solo un elemento utile a dimostrare l'osservanza del Regolamento stesso.

Disciplina transitoria relativa alle autorizzazioni generali vigenti

La riforma (art. 27) **abroga l'articolo 40** del Codice della privacy che attualmente consente al Garante di rilasciare autorizzazioni generali al trattamento dei dati relative sia a determinate categorie di titolari sia a determinate categorie di trattamenti.

La disposizione è infatti superata dalla riforma che in attuazione del Regolamento **esclude** che la necessità **di autorizzazioni al trattamento dei dati**. La riforma consente, invero, agli Stati – attraverso anche le autorità di controllo – di dettare disposizioni più stringenti a tutela degli interessati per **categoria particolari di trattamenti**.

Si tratta:

- dei **trattamenti connessi ad un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** - art. 6, paragrafo 1, lettere c) ed e) del Regolamento - per i quali il par. 2 del medesimo articolo consente agli Stati di mantenere o introdurre disposizioni più specifiche;
- dei trattamenti **di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute** - art. 9, paragrafo 4 Reg. - per i quali la medesima disposizione consente agli Stati di mantenere o introdurre ulteriori limitazioni riguardo al trattamento dei dati;
- dei trattamenti di **specifiche situazioni** (libertà d'espressione e di informazione; accesso del pubblico ai documenti ufficiali; numero di identificazione nazionale; nell'ambito dei rapporti di lavoro; a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose), per le quali il Capo IX del Regolamento consente agli Stati di prevedere norme più specifiche.

L'**articolo 21** dello schema **definisce le sorti delle autorizzazioni generali vigenti**, nelle more dell'emanazione delle regole deontologiche (art. 2-quater) e delle misure di garanzia relative ai dati relativi alla salute, genetici e biometrici (art. 2-septies) che dovranno ridefinire specifiche e ulteriori forme di tutela.

In particolare, la disposizione:

- per i trattamenti riversi da quelli soprari chiamati, prevede che le autorizzazioni vigenti perdono efficacia con l'entrata in vigore della riforma (comma 3);
- per i trattamenti dei dati particolari sopra richiamati, spetta al Garante, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della riforma, individuare con **provvedimento generale** le prescrizioni compatibili con il regolamento, eventualmente provvedendo all'aggiornamento. Il provvedimento generale deve essere previamente sottoposto a consultazione pubblica (comma 1). Tutto ciò che non supera il filtro di questa verifica del Garante cessa di produrre effetti decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore della riforma (comma 2). Le **autorizzazioni che superano il filtro** produrranno effetti fino all'adozione delle regole deontologiche previste dall'art. 2-quater e delle misure di garanzia previste dall'art. 2-septies del Codice (comma 4).
La violazione delle prescrizioni delle autorizzazioni generali è sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma fino a 20 milioni di euro e, per le imprese, fino al 4% del fatturato (ex art. 83, par. 5, Regolamento).

Altre disposizioni transitorie

L'**articolo 22** dello schema presenta un contenuto eterogeneo, relativo a disposizioni interpretative, transitorie e di coordinamento.

In particolare, il **comma 1** ricorda l'esigenza di interpretare la normativa sulla privacy alla luce della disciplina europea.

Il **comma 2** stabilisce che le espressioni "dati sensibili" e "dati giudiziari", ovunque ricorrano, si intendano riferite, rispettivamente, alle categorie particolari di dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento.

Il **comma 3** detta una disciplina transitoria in relazione a quanto previsto dall'art. 2-quaterdecies per i trattamenti che presentano rischi specifici per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. La riforma dispone che, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti generali da parte del Garante, che prescrivano misure di garanzia ulteriori, i trattamenti già in corso alla data di entrata in vigore della riforma possano proseguire se trovano espresso fondamento normativo o se sono stati sottoposti a verifica preliminare o autorizzazione del Garante.

In base al **comma 4**, i provvedimenti del Garante adottati prima della riforma continuano ad essere applicabili purché compatibili con il Regolamento.

Il **comma 5** interviene sulla disciplina della protezione dei dati introdotta dalla recente **legge di bilancio 2018**.

L'articolo 1, commi 1020-1025 della legge n. 205 del 2017 hanno dettato una prima normativa di adeguamento al Regolamento EU, prevedendo:

- che spetta al Garante della protezione dei dati personali, anche in sede di attuazione del regolamento UE, assicurare la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini (comma 1020);
- che il Garante debba, entro 2 mesi, adottare un provvedimento per disciplinare le modalità attraverso le quali l'Autorità stessa monitora e vigila sull'applicazione del Regolamento UE, verifica che i titolari dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali siano dotati di infrastrutture adeguate, predispone un modello di informativa che i titolari di dati personali che effettuano un trattamento con uso di tecnologie digitali fondato sull'interesse legittimo (che come tale non richiede più una autorizzazione preventiva da parte del Garante) dovranno inviargli e definisce linee-guida da applicare quando il trattamento dei dati personali sia fondato sull'interesse legittimo del titolare (comma 1021);
- che colui che intende effettuare un trattamento dati fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, debba preventivamente compilare e inviare al Garante l'informativa (redatta in base al modello previsto dal Garante stesso). Entro 15 giorni, e previa istruttoria, il Garante potrà disporre una moratoria sul trattamento dei dati (comma 1023) ove ritenga che lo stesso possa nuocere ai diritti degli interessati; in assenza di intervento del Garante, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione, il trattamento potrà essere avviato (comma 1022);
- che la moratoria del trattamento possa durare massimo 30 giorni, durante i quali il Garante può chiedere al titolare ulteriori informazioni ed integrazioni. Se all'esito dell'approfondimento, il Garante ritiene che il trattamento comporti una lesione dei diritti e delle libertà degli interessati, potrà inibire l'utilizzo dei dati personali (comma 1023);
- che spetta al Garante di dar conto dell'attività svolta in sede di applicazione del Regolamento UE nella relazione annuale al Parlamento (comma 1024);
- che è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018, ai fini dell'attuazione dei commi da 1020 a 1024 (comma 1025).

Lo schema di decreto legislativo interviene sull'ambito applicativo dei comi 1022 e 1023, relativi a specifici obblighi a carico dei titolari che intendano svolgere un **trattamento dati fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati**. Tali disposizioni troveranno applicazione esclusivamente in relazione ai trattamenti **dati relativi a minori ed ai dati raccolti on line**, nell'ambito delle procedure di consultazione preventiva del Garante previste dall'art. 36 del Regolamento.

Il **comma 6** stabilisce che ogni rinvio alle disposizioni del Codice della privacy abrogate vada riferito alle corrispondenti disposizioni del

Regolamento o a quelle introdotte dalla riforma. La norma **demanda** dunque **all'interprete la verifica della corrispondenza tra vecchie disposizioni abrogate e nuove disposizioni del Regolamento**.

Il **comma 7**, modificando la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 233) precisa che la restituzione ai Comuni, da parte dell'Istat, delle informazioni raccolte nell'ambito del **censimento permanente** debba avvenire in forma aggregata.

Si valuti la conformità di questa novella con la norma di delega.

Il **comma 8** dispone sull'operatività del **registro dei trattamenti** tenuto dal garante in base all'art. 37, comma 4, abrogato dalla riforma. L'alimentazione del registro – conseguente alle notificazioni dei trattamenti – cessa con l'entrata in vigore del Regolamento al 25 maggio 2018. Fino alla fine dell'anno prossimo (31 dicembre 2019), peraltro, il registro potrà essere consultato.

Il **comma 9** estende l'applicazione delle modalità di trattamento attualmente dettate per i trattamenti delle pubbliche amministrazioni per motivi di interesse pubblico rilevante, anche ai trattamenti effettuati per i medesimi motivi dai soggetti privati. Ciò in conseguenza della nuova impostazione del regolamento che valorizza la finalità del trattamento prescindendo dalla natura del soggetto che vi procede.

Il **comma 10** attribuisce al Garante il compito di prevedere modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento per agevolare l'adempimento degli obblighi da parte delle micro, piccole e medie imprese. Il Garante provvederà nell'ambito dell'emanazione di linee guida, come consentito dall'art. 154-bis del Codice (v. *sopra*).

Il **comma 11** interviene sull'ambito applicativo dell'art. 160, comma 4, del Codice che in caso di accertamenti del garante relativi agli organismi di informazione e sicurezza in relazione a dati coperti dal segreto di Stato, prevede che il componente dell'autorità designato all'accertamento riferisca oralmente nella riunione del Garante. Tale disciplina è destinata a trovare applicazione nelle more dell'entrata in vigore della disciplina relativa alle modalità di opposizione al Garante del segreto di Stato.

Il **comma 12** interviene sui **trattamenti dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute** confermando – in attesa dell'emanazione da parte del Garante delle misure di garanzia previste dall'art. 2-septies – l'applicazione «in quanto compatibili con il regolamento» delle corrispondenti disposizioni del Codice.

Si osserva che l'abrogazione esplicita delle disposizioni del Codice relative a questi particolari dati sensibili trova fondamento nella incompatibilità di tali disposizioni con il regolamento. A tal fine occorre

valutare in che misura le disposizioni abrogate possano continuare ad essere applicate dopo il 25 maggio 2018.

Si consideri inoltre la difficoltà per l'interprete di individuare le modalità per effettuare un trattamento lecito di tali dati. Andrebbe infine valutata l'opportunità di introdurre un termine per la vigenza delle disposizioni delle quali è prevista l'abrogazione.

Il **comma 13**, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro della giustizia, previsto dall'art. 2-octies, commi 2 e 6, autorizza il trattamento dei dati relativi a condanne penali, reati e connesse misure di sicurezza, effettuato in attuazione dei **protocolli d'intesa per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose** stipulati da soggetti diversi (comuni, società private ecc.) con il Ministero dell'Interno o le Prefetture.

Disposizioni di coordinamento

L'**articolo 23** dello schema reca disposizioni di coordinamento volte a chiarire a quali norme del presente schema debbano intendersi riferiti i rinvii al Codice della privacy contenuti nel testo del decreto legislativo di attuazione della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2016/680.

Si ricorda che si tratta del decreto legislativo, ancora non emanato in via definitiva dal Consiglio dei ministri, relativo al trattamento dei dati personali ai fini di prevenzione e indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali.

La disposizione in esame corregge alcuni articoli dell'emanando decreto, richiamandovi i nuovi articoli del Codice della privacy introdotti o modificati dallo schema.

In assenza del testo definitivo di quel decreto legislativo (il Governo ha trasmesso alle Camere lo schema A.G. 517 nel febbraio scorso) non è possibile verificare il contenuto delle disposizioni di coordinamento.

In merito, si osserva che non essendo stato ancora emanato il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2016/680, il coordinamento può ancora essere effettuato da parte del Governo, rendendo superflue le disposizioni dell'art. 23.

Procedimento per la trasformazione degli illeciti penali in illeciti amministrativi

Gli **articoli 24 e 25** dello schema – riprendendo la disciplina dettata dall'ultimo provvedimento di depenalizzazione, d.lgs. n. 8 del 2016 - dettano la disciplina transitoria per le violazioni del Codice che, attualmente sanzionate a titolo di illecito penale, sono con la riforma ricondotte alle sanzioni amministrative previste dal Regolamento. Si tratta, come già detto, degli illeciti di cui agli articoli 169 e 170 del Codice, abrogati dalla riforma.

In particolare, l'**articolo 24** prevede che, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo, le condotte penalmente rilevanti sono trasformate in illeciti amministrativi purché sui fatti stessi non si sia formato un giudicato penale irrevocabile (comma 1).

Se il procedimento penale è stato già definito, in applicazione dell'art. 2, comma 2, c.p. («nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali»), il giudice dell'esecuzione revoca la condanna, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato (comma 2) e il giudice dell'esecuzione adotta i conseguenti provvedimenti.

Per garantire il principio del *favor rei*, infine, il comma 3 dell'art. 24 precisa che in nessun caso potrà essere applicata in relazione a fatti commessi prima della depenalizzazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo superiore al massimo della pena inflitta per il reato, anche tendo conto del ragguglio tra pene detentive e pene pecuniarie disciplinato dall'art. 135 c.p.

L'articolo 135 del codice penale (*Ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive*) afferma che quando, «per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di **euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva**».

L'**articolo 25** disciplina il **passaggio dal procedimento penale al procedimento amministrativo** per gli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore della depenalizzazione.

In particolare:

- entro 90 giorni dall'entrata in vigore della riforma, l'autorità giudiziaria deve trasmettere gli atti del procedimento penale al Garante, salvo che il reato, a quella data, non risulti già prescritto o estinto per altra causa;
- se non è stata ancora esercitata l'azione penale, a tale adempimento provvede il PM; contestualmente il PM chiede al giudice

- l'archiviazione del reato (la richiesta può essere cumulativa per diversi procedimenti penali);
- se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia in camera di consiglio sentenza inappellabile di assoluzione (o di non luogo a procedere) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; analogamente provvede il giudice dell'impugnazione;
 - sul versante amministrativo, il Garante che riceve gli atti dall'autorità giudiziaria ha 90 giorni (370 per i trasgressori che si trovino all'estero) per notificare gli estremi della violazione all'interessato;
 - dalla notificazione, il trasgressore ha tempo 60 giorni per procedere al pagamento in misura ridotta di metà della sanzione, determinando così l'estinzione del procedimento.

Disposizioni finanziarie

L'**articolo 26** determina gli oneri connessi all'entrata in vigore e all'attuazione della riforma e individua le corrispondenti disposizioni di copertura finanziaria.

In particolare, l'**unica previsione onerosa** è individuata nell'articolo 14 della riforma che, al comma 1, lett. f), introduce una diversa disciplina del ruolo organico e delle retribuzioni del personale dell'**ufficio del Garante**.

Per le restanti disposizioni della riforma è prevista la clausola di invarianza finanziaria.

Si ricorda che la norma di delega, all'art. 13, comma 4, prevedeva espressamente che dall'attuazione della riforma non dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Abrogazioni

L'**articolo 27** dello schema, ampiamente richiamato, abroga espressamente una serie di articoli del Codice della privacy, in ossequio allo specifico principio della legge delega.

Per la descrizione delle abrogazioni effettuate si rinvia, oltre che al commento delle diverse parti del Codice (v. *sopra*), all'allegato testo a fronte.

Entrata in vigore

L'**articolo 28** dello schema prevede che la riforma entri in vigore il **25 maggio 2018**. Si ricorda che da tale data trovano applicazione anche le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Il regolamento, in molteplici disposizioni (cfr. artt. 51, 83, 84 e 90), fa obbligo agli Stati di comunicare alla Commissione le norme adottate in attuazione del Regolamento al più tardi entro il 25 maggio 2018.

TESTO A FRONTE

Normativa vigente	A.G. 22
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196	
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 27 APRILE 2016, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;	<i>Identico</i>
Visto l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;	<i>Identico</i>
Visto l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);	<i>Identico</i>
	<p>Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017" e, in particolare, l'articolo 13, che delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi di adeguamento del quadro normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;</p> <p>Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;</p> <p>Visto il regolamento (UE) 2016/679 del</p>

Normativa vigente	A.G. 22
	Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;	<i>Identico</i>
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;	<i>Identico</i>
Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;	<i>Identico</i>
Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;	<i>Identico</i>
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;	<i>Identico</i>
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;	<i>Identico</i>
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;	<i>Identico</i>
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;	<i>Identico</i>
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;	<i>Identico</i>
Emana il seguente decreto legislativo:	<i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 22
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	
TITOLO I	
PRINCIPI GENERALI	DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1	
<i>(Diritto alla protezione dei dati personali)</i>	<i>(Oggetto)</i>
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.	1. Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito “Regolamento”, e del presente codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.
Articolo 2 <i>(Finalità)</i>	
1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.	1. Il presente codice reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.	Soppresso <i>V. ora art. 1 del Regolamento UE</i>
Articolo 2-bis <i>(Autorità di controllo)</i>	
	1. L'Autorità di controllo di cui all'articolo 51 del Regolamento è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, di seguito “Garante”, di cui all'articolo 153.

Normativa vigente	A.G. 22
<p style="text-align: center;">Articolo 3 <i>(Principio di necessità nel trattamento dei dati)</i></p> <p>1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.</p>	<p style="text-align: center;">Abrogato</p> <p><i>V. ora art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento («I dati personali sono: [...] adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("minimizzazione dei dati")»).</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4 <i>(Definizioni)</i></p>	<p style="text-align: center;">Abrogato</p>
<p>1. Ai fini del presente codice si intende per:</p> <p>a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;</p> <p>b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;</p> <p>c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;</p> <p>d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;</p> <p>e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui</p>	<p style="text-align: center;">Abrogato</p> <p><i>V. ora art. 4, par. 1, n. 2) del Regolamento</i></p> <p style="text-align: center;">Abrogato</p> <p><i>V. ora art. 4, par. 1, n. 1) del Regolamento</i></p> <p style="text-align: center;">Abrogato</p> <p><i>V. ora art. 4, par. 1, n. 1) del Regolamento</i></p> <p style="text-align: center;">Abrogato</p> <p><i>V. ora art. 9, par. 1, del Regolamento</i></p> <p style="text-align: center;">Abrogato</p> <p><i>V. ora l'art. 10 del Regolamento</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;</p> <p>f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;</p> <p>g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;</p> <p>h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;</p> <p>i) "interessato", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;</p> <p>l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;</p> <p>m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;</p>	<p><i>(Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati)</i></p> <p>Abrogato V. ora art. 4, par. 1, n. 7) del Regolamento</p> <p>Abrogato V. ora art. 4, par. 1, n. 8) del Regolamento</p> <p>Abrogato V. infra art. 2-terdecies</p> <p>Abrogato V. ora art. 4, par. 1, n. 1) del Regolamento</p> <p>Abrogato <i>Le definizioni delle lettere l) e m) sono spostate nell'articolo 2-ter, comma 4 (v. infra)</i></p>
<p>n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;</p> <p>o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;</p> <p>p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;</p> <p>q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.</p>	<p>Abrogato</p> <p>Abrogato</p> <p>Abrogato</p> <p>Abrogato V. ora art. 4, par. 1, n. 21) del Regolamento e art. 2-bis del Codice (v. sopra)</p>

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:

a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile;

b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;

c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

f) "contraente", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di

Abrogato

Le definizioni del comma 2 sono spostate nell'articolo 121, comma 1-bis, v. infra)

Abrogato

Le definizioni del comma 2 sono spostate nell'articolo 121, comma 1-bis, v. infra)

un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:

a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;

b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;

Abrogato

Normativa vigente	A.G. 22
<p>d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l' autenticazione informatica;</p> <p>e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;</p> <p>f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;</p> <p>g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;</p>	
<p>g-bis) "violazione di dati personali": violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i> V. ora art. 4, par. 1, n. 12) del Regolamento</p>
<p>4. Ai fini del presente codice si intende per:</p> <p>a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;</p> <p>b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;</p> <p>c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p>
<p>Articolo 5 (Oggetto ed ambito di applicazione)</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p>
<p>1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i> V. ora articoli 2 e 3 del Regolamento</p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>comunque soggetto alla sovranità dello Stato.</p> <p>2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.</p> <p>3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 6 <i>(Disciplina del trattamento)</i></p> <p>1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.</p>	<i>Abrogato</i>
<p>TITOLO II DIRITTI DELL'INTERESSATO</p>	<p><i>Abrogato</i> <i>V. infra Titolo I-ter</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7 <i>(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)</i></p>	<i>Abrogato</i>
<p>1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.</p> <p>2. L'interessato ha diritto di ottenere</p>	<p><i>Abrogato</i> <i>V. ora art. 15 del Regolamento (Diritto di accesso dell'interessato)</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>l'indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. (19) 	
<p>3. L'interessato ha diritto di ottenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 	<p style="text-align: center;">Abrogato</p> <p>V. ora art. 16 del Regolamento (Diritto di rettifica)</p>
<ul style="list-style-type: none"> b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 	<p style="text-align: center;">Abrogato</p> <p>V. ora art. 17 del Regolamento (Diritto alla cancellazione – Diritto all'oblio)</p>
<p>4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 	<p style="text-align: center;">Abrogato</p> <p>V. ora art. 21 del Regolamento (Diritto di opposizione)</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 (Esercizio dei diritti)</p>	<p style="text-align: center;">Abrogato</p> <p>V. infra articolo 2-decies (Limitazioni ai diritti dell'interessato)</p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:</p>	
<p>a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;</p>	
<p>b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;</p>	<p><i>V. la formulazione analoga dell'art. 2-decies, co. 1</i></p>
<p>d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;</p>	
<p>e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;</p>	
<p>f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;</p>	<p><i>Abrogato</i></p> <p><i>V. infra art. 132, comma 3, ultimo periodo</i></p>
<p>g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;</p>	<p><i>Abrogato</i></p> <p><i>V. infra, art. 2-undecies</i></p>
<p>h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.</p>	<p><i>Abrogato</i></p> <p><i>v. ora A.G. 7/1</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157,158 e159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.</p>	<p><i>Abrogato</i> V. infra art. 2-decies, co. 2 e 3</p>
<p>4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>Articolo 9 <i>(Modalità di esercizio)</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.</p> <p>2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.</p>	<p><i>Abrogato</i> V. infra la formulazione analoga dell'art. 2-duodecies (Diritti riguardanti le persone decedute), comma 1</p>
<p>4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. (20)</p> <p>5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 10 <i>(Riscontro all'interessato)</i></p>	<i>Abrogato</i>
<p>1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:</p> <p>a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;</p> <p>b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.</p> <p>2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.</p> <p>3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.</p> <p>4. Quando l'estrazione dei dati risulta</p>	<i>Abrogato</i>

particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfaitariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.

9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.

Normativa vigente	A.G. 22
TITOLO I-BIS PRINCIPI	
Articolo 2-ter <i>(Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri)</i>	
	<p>1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.</p>
<p><i>V. infra art. 39 (Obblighi di comunicazione)</i></p>	<p>2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati.</p> <p>3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a soggetti che intendono trattarli per altre finalità, sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1.</p>
<p><i>(v. sopra, articolo 4, comma 1, lettere l) e m))</i></p>	<p>4. Si intende per:</p> <p>a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare o del responsabile non stabiliti nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-terdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante</p>

Normativa vigente	A.G. 22
	<p>interconnessione;</p> <p>b) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.</p>
<p>TITOLO III - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>CAPO I - Regole per tutti i trattamenti</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>Articolo 11 <i>(Modalità del trattamento e requisiti dei dati)</i></p> <p>1. I dati personali oggetto di trattamento sono:</p> <p>a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;</p> <p>b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;</p> <p>c) esatti e, se necessario, aggiornati;</p> <p>d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;</p> <p>e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.</p>	<p><i>Abrogato</i></p> <p><i>V. ora art. 5 del Regolamento (Principi applicabili al trattamento di dati personali)</i></p>
<p>2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.</p>	<p><i>Abrogato</i></p> <p><i>V. infra l'identico articolo 2-novies (Inutilizzabilità dei dati)</i></p>
<p>Articolo 12 <i>(Codici di deontologia e di buona condotta)</i></p>	<p>Art. 2-quater <i>(Regole deontologiche)</i></p>
<p>1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il</p>	<p>1. Il Garante promuove, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, l'adozione di regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al Capo IX del Regolamento e ne verifica la conformità alle disposizioni vigenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la</p>

Normativa vigente	A.G. 22
rispetto.	diffusione e il rispetto.
	<p>2. Lo schema di regole deontologiche è sottoposto a consultazione pubblica per almeno sessanta giorni.</p>
<p>2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice.</p>	<p>3. Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deontologiche sono approvate dal Garante ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 1, lettera b), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportate nell'allegato A) del presente codice.</p>
<p>3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.</p>	<p>4. Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali.</p>
<p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>
	<p>Art. 2-quinquies <i>(Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione)</i></p>
	<p>1. Al consenso del minore al trattamento dei propri dati personali, in relazione ai servizi della società dell'informazione, si applicano le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento. In relazione a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a sedici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.</p> <p>2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguarda.</p>
	<p>Art. 2-sexies <i>(Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
	<i>pubblico rilevante)</i>
V. <i>infra</i> , art. 20, comma 1	1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi della lettera g), paragrafo 2, del medesimo articolo , sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante.
	2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a:
(v. <i>infra</i> , art. 59)	a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico ;
(v. <i>infra</i> , art. 62)	b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità;
	c) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli ;
(v. <i>infra</i> , art. 64)	d) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;
(v. <i>infra</i> , art. 65)	e) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare ;
(v. <i>infra</i> , art. 66)	f) attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale;
(v. <i>infra</i> , art. 67)	g) attività di controllo e ispettive;
(v. <i>infra</i> , art. 68)	h) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;
(v. <i>infra</i> , art. 69)	i) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche

Normativa vigente	A.G. 22
	direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;
(v. <i>infra</i> , art. 70, co. 1)	l) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;
(v. <i>infra</i> , art. 70, co. 2)	m) obiezione di coscienza;
(v. <i>infra</i> , art. 71)	n) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;
(v. <i>infra</i> , art. 72)	o) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose;
(v. <i>infra</i> , art. 73)	p) attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;
(v. <i>infra</i> , art. 85)	q) attività amministrative correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale;
(v. <i>infra</i> , artt. 73 e 85)	r) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica;
(v. <i>infra</i> , art. 86)	s) tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili;
(v. <i>infra</i> , art. 95)	t) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;
(v. <i>infra</i> , art. 98)	u) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di rilevante interesse storico, per fini di ricerca scientifica, nonché per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan);
(v. <i>infra</i> , art. 112)	v) instaurazione, gestione ed estinzione, da parte di soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale,

Normativa vigente	A.G. 22
	occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva.
	3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2-septies.
	<p style="text-align: center;">Art. 2-septies <i>(Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute)</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>V. infra, articolo 22</i> (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)</p>	<p>1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del Regolamento, i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.</p> <p>2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al comma 1 è adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali; b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto delle misure; c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel territorio dell'Unione europea. <p>3. Lo schema di provvedimento è sottoposto a consultazione pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni.</p> <p>4. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento e riguardano anche le cautele da adottare relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;

Normativa vigente	A.G. 22
<p>V. <i>infra</i>, art. 22, comma 8</p>	<p>b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;</p> <p>c) modalità per la comunicazione diretta all'interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla propria salute;</p> <p>d) prescrizioni di medicinali.</p> <p>5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo alle specifiche finalità del trattamento e possono individuare, in conformità a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni sulla base delle quali il trattamento di tali dati è consentito.</p> <p>6. Le misure di garanzia relative ai dati genetici e quelle di cui al comma 4, lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanità. Per i dati genetici, le misure di garanzia possono individuare, in caso di particolare ed elevato livello di rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti dell'interessato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del Regolamento, o altre cautele specifiche.</p> <p>7. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 2-octies <i>(Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati)</i></p>
<p>V. <i>infra</i>, articolo 22 <i>(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)</i></p>	<p>1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 11 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica, è consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo Regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.</p> <p>2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonché le garanzie di</p>

cui al medesimo comma sono individuate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.

3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza è consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in particolare:

a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del Regolamento;

b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge e regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

c) la verifica o l'accertamento dei requisiti di onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti;

d) l'accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana, nonché la prevenzione, l'accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia;

e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

f) l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia;

g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di informazioni per conto di terzi ai sensi dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di

tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto;

i) l'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti;

l) l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del *rating* di legalità delle imprese ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non individuano le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati, tali garanzie sono previste con il decreto di cui al comma 2.

5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2-sexies.

6. Con il decreto di cui al comma 2 è autorizzato il trattamento dei dati di cui all'articolo 10 del Regolamento, effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, stipulati con il Ministero dell'interno o con le Prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli, il decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei dati trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento eseguibili, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione e prevede le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Il decreto è adottato, limitatamente agli ambiti di cui al presente comma, di concerto con il Ministro dell'interno.

Normativa vigente	A.G. 22
<p>V. sopra l'identico art. 11, comma 2.</p>	<p>Art. 2-novies <i>(Inutilizzabilità dei dati)</i></p> <p>1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.</p>
<p>Articolo 13 <i>(Informativa)</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile. <p>2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello</p>	<p><i>Abrogato</i></p> <p>V. ora l'art. 13 del Regolamento <i>(Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato)</i></p>

Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).

Abrogato

V. ora l'art. 14 del Regolamento
(Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato)

Abrogato

V. infra l'art. 111-bis del Codice
(Informazioni in caso di ricezione di curriculum)

Articolo 14

(Definizione di profili e della personalità dell'interessato)

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.

Abrogato

V. ora l'art. 22 del Regolamento (Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione)

Articolo 15

(Danni cagionati per effetto del trattamento)

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.

Abrogato

V. ora l'art. 82 del Regolamento (Diritto al risarcimento e responsabilità)

Articolo 16

(Cessazione del trattamento)

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;

d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla

Abrogato

Normativa vigente	A.G. 22
<p>normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.</p> <p>2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 17 <i>(Trattamento che presenta rischi specifici)</i></p> <p>1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.</p> <p>2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i> <i>V. infra art. 2-quaterdecies.</i> <i>V. anche gli articoli 35 e 36 del Regolamento</i></p>
<p style="text-align: center;">CAPO II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18 <i>(Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.</p> <p>2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.</p> <p>3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.</p> <p>4. Salvo quanto previsto nella Parte II</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.</p> <p>5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.</p>	
<p>Articolo 19</p> <p><i>(Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)</i></p>	
<p>1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.</p>	<p style="text-align: center;">Abrogato</p> <p style="text-align: center;"><i>V. ora art. 6, par. 3 del Regolamento</i></p>
<p>2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.</p> <p>3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Abrogato</p> <p style="text-align: center;"><i>V. anche sopra articolo 2-ter, commi 2-4</i></p>
<p>Articolo 20</p> <p><i>(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)</i></p>	
<p>1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.</p>	<p style="text-align: center;">Abrogato</p> <p style="text-align: center;"><i>V. sopra, art. 2-sexies, comma 1</i></p>
<p>2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di</p>	<p style="text-align: center;">Abrogato</p> <p style="text-align: center;"><i>V. ora art. 6, par. 3 del Regolamento.</i></p>

operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.

Articolo 21

(Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili. (32)

Abrogato

V. ora l'articolo 10 del Regolamento e, sopra, l'art. 2-octies

Normativa vigente	A.G. 22
<p>2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 22 <i>(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)</i></p>	<i>Abrogato</i>
<p>1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.</p> <p>2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.</p> <p>3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.</p> <p>4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.</p> <p>5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni</p>	<i>Abrogato</i>

o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati,

Abrogato

V. sopra articoli 2-septies e 2-octies

Normativa vigente	A.G. 22
dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.	
<p>V. sopra l'identico art. 11, comma 2.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2-novies <i>(Inutilizzabilità dei dati)</i></p> <p>1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.</p>
	<p>TITOLO I-TER DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTI DELL'INTERESSATO</p>
	<p>Articolo 2-decies <i>(Limitazioni ai diritti dell'interessato)</i></p>
<p>V. sopra, art. 8, comma 2</p>	<p>1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio; b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità; e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria.
<p>V. sopra, art. 8, comma 2</p>	<p>2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d'inchiesta.</p>

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed e), i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed e). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma.

Articolo 2-undecies
(Limitazioni per ragioni di giustizia)

*V. infra,
articolo 47 (Trattamenti per ragioni di
giustizia), comma 1*

1. In applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonché dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento sono disciplinati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 23 del Regolamento.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento possono essere ritardati, limitati o esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato,

Normativa vigente	A.G. 22
	<p>nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, per salvaguardare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.</p> <p>3. Si applica l'articolo 2-decies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.</p>
<p><i>V. infra, il sostanzialmente identico articolo 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia), comma 2</i></p>	<p>4. Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, nonché i trattamenti svolti nell'ambito delle attività ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 2-duodecies <i>(Diritti riguardanti le persone decedute)</i></p>
<p><i>V. sopra, articolo 9, comma 3</i></p>	<p>1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.</p>
	<p>2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.</p> <p>3. La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.</p> <p>4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.</p>

Normativa vigente	A.G. 22
	<p>5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.</p>
<p>CAPO III - Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>Articolo 23 <i>(Consenso)</i></p> <p>1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.</p> <p>2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.</p> <p>3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.</p> <p>4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>Articolo 24 <i>(Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso)</i></p> <p>1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:</p> <p>a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;</p> <p>b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;</p> <p>c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la</p>	<p><i>Abrogato</i></p> <p><i>V. ora art. 6, par. 1 del Regolamento</i></p>

conoscibilità e pubblicità dei dati;

d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;

h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A),

per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;

i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis;

i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13.

Articolo 25

(Divieti di comunicazione e diffusione)

1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:

a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);

b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.

2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Abrogato

V. sopra articolo 2-ter, commi 2-4

Articolo 26*(Garanzie per i dati sensibili)*

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il comma 1 non si applica al trattamento:

a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;

b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria;

b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis.

4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:

a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il

Abrogato

V. sopra articolo 2-septies

perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di

Normativa vigente	A.G. 22
<p>buona condotta di cui all'articolo 111.</p> <p>5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 27 <i>(Garanzie per i dati giudiziari)</i></p> <p>1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i> <i>V. sopra articolo 2-octies</i></p>
<p style="text-align: center;">TITOLO IV - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 28 <i>(Titolare del trattamento)</i></p> <p>1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i> <i>V. art. 4, par. 1, n. 7) del Regolamento</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 29 <i>(Responsabile del trattamento)</i></p> <p>1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.</p> <p>2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.</p> <p>3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i> <i>V, ora articolo 28 del Regolamento</i></p>

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, il titolare può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento; i predetti atti sono adottati in conformità a schemi tipo predisposti dal Garante.

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ai sensi del comma 4-bis e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 4-bis.

**TITOLO I-QUATER
DISPOSIZIONI RELATIVE AL
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

Articolo 30
(Incaricati del trattamento)

Articolo 2-terdecies
(Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati)

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.

2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

Normativa vigente	A.G. 22
<p>V. sopra, art. 17</p>	<p>Art. 2-quaterdecies <i>(Trattamento che presenta rischi specifici per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico)</i></p>
<p>V. sopra, art. 17</p>	<p>1. Con riguardo ai trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che può presentare rischi particolarmente elevati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, il Garante può, sulla base di quanto disposto dall'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e con provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.</p>
	<p>Art. 2-quinquiesdecies <i>(Organismo nazionale di accreditamento)</i></p> <p>1. L'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento è l'Ente unico nazionale di accreditamento, istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, fatto salvo il potere del Garante di assumere direttamente l'esercizio di tali funzioni con riferimento a una o più categorie di trattamenti.</p>
<p>TITOLO V - SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>CAPO I - Misure di sicurezza</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>Articolo 31 <i>(Obblighi di sicurezza)</i></p> <p>1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della</p>	<p><i>Abrogato</i> V. art. 5, par. 1, lett. f) e art. 32 del Regolamento</p>

Normativa vigente	A.G. 22
raccolta.	
<p align="center">Art. 32 <i>(Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico)</i></p>	<p align="center">Abrogato <i>V. infra, art. 132-ter</i></p>
<p>1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del predetto servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all'articolo 32-bis.</p>	<p align="center">Abrogato <i>V. infra, art. 132-ter, comma 2</i></p>
<p>1-bis. Ferma restando l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.</p>	<p align="center">Abrogato <i>V. infra, art. 132-ter, comma 3</i></p>
<p>1-ter. Le misure di cui al commi 1 e 1-bis garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché assicurano l'attuazione di una politica di sicurezza.</p>	<p align="center">Abrogato <i>V. infra, art. 132-ter, comma 4</i></p>
<p>2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</p>	<p align="center">Abrogato <i>V. infra, art. 132-ter, comma 5</i></p>
<p>3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso</p>	<p align="center">Abrogato <i>V. infra, art. 132-quater</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1, 1-bis e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.</p>	
<p align="center">Articolo 32-bis <i>(Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali)</i></p>	<p align="center"><i>Abrogato</i></p>
<p>1. In caso di violazione di dati personali, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti ritardi detta violazione al Garante.</p> <p>2. Quando la violazione di dati personali rischia di arrecare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza di contraente o di altra persona, il fornitore comunica anche agli stessi senza ritardo l'avvenuta violazione.</p> <p>3. La comunicazione di cui al comma 2 non è dovuta se il fornitore ha dimostrato al Garante di aver utilizzato misure tecnologiche di protezione che rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi e che tali misure erano state applicate ai dati oggetto della violazione.</p> <p>4. Ove il fornitore non vi abbia già provveduto, il Garante può, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, obbligare lo stesso a comunicare al contraente o ad altra persona l'avvenuta violazione.</p> <p>5. La comunicazione al contraente o ad altra persona contiene almeno una descrizione della natura della violazione di dati personali e i punti di contatto presso cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione di dati personali. La comunicazione al Garante descrive, inoltre, le conseguenze della violazione di dati personali e le misure proposte o adottate dal fornitore per porvi rimedio.</p> <p>6. Il Garante può emanare, con proprio provvedimento, orientamenti e istruzioni in relazione alle circostanze in cui il fornitore ha l'obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, al formato applicabile a tale</p>	<p align="center"><i>Abrogato</i></p> <p align="center"><i>V. ora articolo 33 del Regolamento</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>comunicazione, nonché alle relative modalità di effettuazione, tenuto conto delle eventuali misure tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE. (49)</p> <p>7. I fornitori tengono un aggiornato inventario delle violazioni di dati personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, in modo da consentire al Garante di verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Nell'inventario figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.</p> <p>8. Nel caso in cui il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico affidi l'erogazione del predetto servizio ad altri soggetti, gli stessi sono tenuti a comunicare al fornitore senza indebito ritardo tutti gli eventi e le informazioni necessarie a consentire a quest'ultimo di effettuare gli adempimenti di cui al presente articolo.</p>	
CAPO II - Misure minime di sicurezza	Abrogato
<p style="text-align: center;">Articolo 33 <i>(Misure minime)</i></p> <p>1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i> <i>V. ora art. 32 del Regolamento UE</i></p>

Articolo 34

(Trattamenti con strumenti elettronici)

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- [g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza; (53)]
- h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

Abrogato

V. ora art. 32 del Regolamento UE

Normativa vigente	A.G. 22
<p style="text-align: center;">Articolo 35 <i>(Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)</i></p> <p>1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:</p> <p>a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;</p> <p>b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;</p> <p>c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i> V. ora art. 32 del Regolamento UE</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 36 <i>(Adeguamento)</i></p> <p>1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i> V. ora art. 32 del Regolamento UE</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VI - Adempimenti</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 37 <i>(Notificazione del trattamento)</i></p> <p>1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:</p> <p>a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i> V. ora articolo 30 del regolamento</p>

b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;

c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;

d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;

e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;

f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa all'attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale.

2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non

suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.

3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.

4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 38

(Modalità di notificazione)

1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.

2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:

a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento se designato;

b) la o le finalità del trattamento;

c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;

d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;

e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;

f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.

Abrogato

3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.

4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.

5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.

6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

Articolo 39

(Obblighi di comunicazione)

1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:

a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;

b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.

2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.

3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma

Abrogato

V. sopra art. 2-ter, comma 2, che per comodità di lettura si riporta:

«2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati».

Normativa vigente	A.G. 22
<p>digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 40 <i>(Autorizzazioni generali)</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i> <i>V. ora art. 2-quaterdecies</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 41 <i>(Richieste di autorizzazione)</i></p> <p>1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.</p> <p>2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.</p> <p>3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.</p> <p>4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.</p> <p>5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p align="center">TITOLO VII - Trasferimento dei dati all'estero</p>	<p align="center"><i>Abrogato</i></p>
<p align="center">Articolo 42 <i>(Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.</p>	<p align="center"><i>Abrogato</i></p>
<p align="center">Articolo 43 <i>(Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)</i></p> <p>1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea è consentito quando:</p> <p>a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;</p> <p>b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;</p> <p>c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;</p> <p>d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la</p>	<p align="center"><i>Abrogato</i> <i>V. Capo V del regolamento UE</i></p>

potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;

g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

Articolo 44

(Altri trasferimenti consentiti)

1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:

a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie

Abrogato

V. Capo V del regolamento UE

medesime;

b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.

Articolo 45

(Trasferimenti vietati)

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.

Abrogato

V. Capo V del regolamento UE

Normativa vigente	A.G. 22
PARTE II	
DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI	DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I TRATTAMENTI NECESSARI PER ADEMPIERE AD UN OBBLIGO LEGALE O PER L'ESECUZIONE DI UN COMPITO DI INTERESSE PUBBLICO O CONNESSO ALL'ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI NONCHÉ DISPOSIZIONI PER I TRATTAMENTI DI CUI AL CAPO IX DEL REGOLAMENTO
TITOLO 0.I Disposizioni sulla base giuridica	
Articolo 2- <i>sexiesdecies</i> (<i>Base giuridica</i>)	
1. Le disposizioni contenute nella presente parte sono stabilite in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 2, nonché dell'articolo 23, paragrafo 1, del Regolamento.	
TITOLO I TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO	
CAPO I - Profili generali	<i>Abrogato</i>
Articolo 46 (<i>Titolari dei trattamenti</i>)	<i>Abrogato</i>
<p>1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.</p> <p>2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.</p>	<i>Abrogato</i>

Normativa vigente	A.G. 22
<p style="text-align: center;">Articolo 47 <i>(Trattamenti per ragioni di giustizia)</i></p>	<p style="text-align: center;">Abrogato <i>V. sopra, art. 2-undecies (Limitazioni per ragioni di giustizia)</i></p>
<p>1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:</p> <p>a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;</p> <p>b) articoli da 145 a 151.</p>	<p style="text-align: center;">Abrogato <i>V. sopra art. 2-undecies, comma 1</i></p>
<p>2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.</p>	<p style="text-align: center;">Abrogato <i>V. sopra il sostanzialmente identico art. 2-undecies, comma 4</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 48 <i>(Banche di dati di uffici giudiziari)</i></p> <p>1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.</p>	<p style="text-align: center;">Abrogato</p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p style="text-align: center;">Articolo 49 <i>(Disposizioni di attuazione)</i></p> <p>1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.</p>	<i>Abrogato</i>
CAPO II - Minori	
<p>Articolo 50 <i>(Notizie o immagini relative a minori)</i></p>	
<p>1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.</p>	<p>1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita ai sensi dell'articolo 684 del codice penale.</p>
CAPO III - Informatica giuridica	
<p style="text-align: center;">Articolo 51 <i>(Principi generali)</i></p>	<i>Abrogato</i>
<p>1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.</p> <p>2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente</p>	<i>Abrogato</i>

capo.

Articolo 52

(Dati identificativi degli interessati)

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, **per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica**, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.

2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di.....".

4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.

2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di.....".

4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le

Normativa vigente	A.G. 22
<p>generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.</p> <p>6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.</p> <p>7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.</p>	<p>generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.</p> <p>6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.</p> <p>7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.</p>
TITOLO II	
TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA	
CAPO I - Profili generali	
Articolo 53	
<i>(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)</i>	
<p>1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.</p> <p>2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonché individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirci, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento è effettuato per finalità di polizia, le seguenti disposizioni del codice:</p>	<p><i>Identico</i> <i>(Abrogato da AG 7/1)</i></p>

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

b) articoli da 145 a 151.

3. Con decreto adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.

Articolo 54

(Modalità di trattamento e flussi di dati)

1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.

2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all'articolo 53.

4. Gli organi, uffici e comandi di polizia

*Identico
(Abrogato da AG 7/1)*

Normativa vigente	A.G. 22
<p>verificano periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.</p>	
<p>Articolo 55 (<i>Particolari tecnologie</i>)</p>	
<p>1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39.</p>	<p><i>Identico</i> <i>Abrogato da AG 7/1</i></p>
<p>Articolo 56 (<i>Tutela dell'interessato</i>)</p>	
<p>1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.</p>	<p><i>Identico</i> <i>Abrogato da AG 7/1</i></p>
<p>Articolo 57 (<i>Disposizioni di attuazione</i>)</p>	
<p>1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della</p>	<p><i>Identico</i> <i>Abrogato da AG 7/1</i></p>

Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:

a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;

b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;

c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;

d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;

e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;

f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.

**TITOLO III
DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO**

CAPO I - Profili generali

Articolo 58

(Disposizioni applicabili)

(Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa)

1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della

1. Ai trattamenti **di dati personali** effettuati dagli organismi di cui agli articoli **4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sulla base dell'articolo 26 della predetta legge o di altre**

Normativa vigente	A.G. 22
<p>medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.</p>	<p>disposizioni di legge o regolamento, ovvero relativi a dati coperti da segreto di Stato ai sensi degli articoli 39 e seguenti della medesima legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 160, comma 4, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25, 37, 41, 42 e 43 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 11 della legge 25 ottobre 2017, n. 163.</p>
<p>2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.</p>	<p>2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 11 della legge 25 ottobre 2017, n. 163.</p>
<p>3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.</p> <p>4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione.</p>	<p>3. Con uno o più regolamenti sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-terdecies, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione. I regolamenti, negli ambiti di cui al comma 1, sono adottati ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti.</p>
	<p>4. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sono disciplinate le misure attuative del presente decreto in materia di esercizio delle funzioni di difesa e sicurezza nazionale da parte delle forze armate.</p>

Normativa vigente		A.G. 22
TITOLO IV		
TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO		
CAPO I - Accesso a documenti amministrativi		
Articolo 59		
<i>(Accesso a documenti amministrativi)</i>	<i>(Accesso a documenti amministrativi e accesso civico)</i>	
<p>1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.</p>	<p>1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.</p>	
1-bis. I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.		
Articolo 60		
<i>(Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)</i>	<i>(Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale)</i>	
<p>1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.</p>	<p>1. Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.</p>	

Normativa vigente	A.G. 22
CAPO II - Registri pubblici e albi professionali	
Articolo 61	
<i>(Utilizzazione di dati pubblici)</i>	<i>(Utilizzazione di dati pubblici e regole deontologiche)</i>
<p>1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.</p>	<p>1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio d'Europa.</p>
<p>2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione.</p>	<p>2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione.</p>
<p>3. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p align="center">Capo III - Stato civile, anagrafi e liste elettorali</p>	<p align="center"><i>Abrogato</i></p>
<p align="center">Articolo 62 <i>(Dati sensibili e giudiziari)</i></p> <p>1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.</p>	<p align="center"><i>Abrogato</i> <i>(v. sopra, il sostanzialmente identico art. 2-sexies, co. 2, lett b)</i></p>
<p align="center">Articolo 63 <i>(Consultazione di atti)</i></p> <p>1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.</p>	<p align="center"><i>Abrogato</i></p>
<p align="center">CAPO IV - Finalità di rilevante interesse pubblico</p>	<p align="center"><i>Abrogato</i></p>
<p align="center">Articolo 64 <i>(Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)</i></p>	
<p>1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.</p>	<p align="center"><i>Abrogato</i> <i>(v. sopra, art. 2.sexies, co. 2, lett d)</i></p>
<p>2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:</p> <p>a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;</p> <p>b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;</p>	<p align="center"><i>Abrogato</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.</p>	
<p>3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>Articolo 65 <i>(Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi)</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:</p> <p>a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;</p> <p>b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.</p>	<p><i>Abrogato</i> <i>(v. sopra, art. 2.sexies, co. 2, lett d)</i></p>
<p>2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:</p> <p>a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;</p> <p>b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;</p> <p>c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;</p> <p>d) l'esame di segnalazioni, petizioni,</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;

e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.

3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.

4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:

a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;

b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.

5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Articolo 66

(Materia tributaria e doganale)

Abrogato

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui

Abrogato
(v. sopra, art. 2-sexies, co. 2, lett. f)

Normativa vigente	A.G. 22
<p>esecuzione è affidata alle dogane.</p> <p>2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 67 <i>(Attività di controllo e ispettive)</i></p>	<p style="text-align: center;">Abrogato <i>(v. sopra, art. 2-sexies, co. 2, lett. g)</i></p>
<p>1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:</p> <p>a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;</p> <p>b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.</p>	<p style="text-align: center;">Abrogato</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 68 <i>(Benefici economici ed abilitazioni)</i></p>	<p style="text-align: center;">Abrogato</p>
<p>1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.</p> <p>2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo</p>	<p style="text-align: center;">Abrogato <i>(v. sopra, art. 2-sexies, co. 2, lett. h)</i></p>

anche quelli indispensabili in relazione:

a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;

b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;

c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;

d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;

e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;

f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;

g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Articolo 69

(Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)

Abrogato

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche

Abrogato

(v. sopra, l'identico art. 2-sexies, co. 2, lett. i)

Normativa vigente	A.G. 22
<p>direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.</p>	
<p align="center">Articolo 70 <i>(Volontariato e obiezione di coscienza)</i></p>	<p align="center"><i>Abrogato</i></p>
<p>1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.</p>	<p align="center"><i>Abrogato</i> <i>(v. sopra, art. 2-sexies, co. 2, lett. l)</i></p>
<p>2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.</p>	<p align="center"><i>Abrogato</i> <i>(v. sopra, art. 2-sexies, co. 2, lett. m)</i></p>
<p align="center">Articolo 71 <i>(Attività sanzionatorie e di tutela)</i></p>	<p align="center"><i>Abrogato</i> <i>(v. sopra, art. 2-sexies, co. 2, lett. n)</i></p>
<p>1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:</p> <p>a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;</p> <p>b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della libertà personale.</p> <p>2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno</p>	<p align="center"><i>Abrogato</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.</p>	
<p align="center">Articolo 72 <i>(Rapporti con enti di culto)</i></p>	<p align="center"><i>Abrogato</i></p>
<p>1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.</p>	<p align="center"><i>Abrogato</i> <i>(v. sopra, art. 2-sexies, co. 2, lett. o)</i></p>
<p align="center">Articolo 73 <i>(Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)</i></p>	<p align="center"><i>Abrogato</i></p>
<p>1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare; b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto; c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie; d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale; e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei; f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi; g) interventi in tema di barriere architettoniche. <p>2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le</p>	<p align="center"><i>Abrogato</i> <i>(v. sopra, art. 2-sexies, co. 2, lett. p) e r)</i> <i>che per comodità di lettura si riportano:</i></p> <p>2. [...] si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a: [...] p) attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci; [...] r) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica;</p>

finalità:

- a) di gestione di asili nido;
- b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
- c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
- d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- e) relative alla leva militare;
- f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
- g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
- h) in materia di protezione civile;
- i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
- l) dei difensori civici regionali e locali.

Capo V – Particolari contrassegni

Abrogato

Articolo 74

(Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)

Abrogato

1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata.

2. Per fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di

Abrogato

V. sopra art. 2-septies, co. 4 che per comodità di lettura si riporta:

«Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, par. 2, del Regolamento e riguardano anche le cautele da adottare relativamente a: [...] a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato; [...]»

Normativa vigente	A.G. 22
<p>necessità di accertamento.</p> <p>3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.</p> <p>4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.</p>	
<p>TITOLO V TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO</p>	
<p>CAPO I - Principi generali</p>	
<p>Articolo 75</p>	
<p><i>(Ambito applicativo)</i></p>	<p><i>(Specifiche condizioni in ambito sanitario)</i></p>
<p>1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.</p>	<p>1. Il trattamento dei dati personali effettuato per finalità di tutela della salute e incolumità fisica dell'interessato o di terzi o della collettività deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del Regolamento, dell'articolo 2-septies del presente codice, nonché nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore.</p> <p>2. In applicazione dell'articolo 23, comma 1, lettera e) del Regolamento, al trattamento dei dati personali effettuato per finalità di tutela della salute e incolumità fisica dell'interessato o di terzi o della collettività non si applica il diritto di cui agli articoli 17 e 20 del medesimo Regolamento.</p>
<p>Art. 76</p>	
<p><i>(Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)</i></p>	
<p>1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:</p> <p>a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;</p> <p>b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.</p> <p>2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo II.</p> <p>3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.</p>	
CAPO II	
Modalità semplificate per informativa e consenso	Modalità particolari per informare l'interessato e per il trattamento dei dati personali
Articolo 77	
<i>(Casi di semplificazione)</i>	<i>(Modalità particolari)</i>
<p>1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:</p>	<p>1. Le disposizioni del presente titolo individuano modalità particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:</p>
<p>a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;</p>	<p>a) per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;</p>
<p>b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo 76;</p>	<i>soppressa</i>
<p>c) per il trattamento dei dati personali.</p>	<p>b) identica.</p>
<p>2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:</p>	<p>2. Le modalità di cui al comma 1 sono applicabili:</p>
<p>a) dagli organismi sanitari pubblici;</p>	<p>a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie;</p>
<p>b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;</p>	
<p>c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.</p>	<p>b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.</p>
Articolo 78	
<i>(Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)</i>	<i>(Informazioni del medico di medicina generale o del pediatra)</i>
<p>1. Il medico di medicina generale o il</p>	<p>1. Il medico di medicina generale o il</p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.</p>	<p>pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati negli articoli 13 e 14 del Regolamento.</p>
<p>2. L'informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.</p>	<p>2. Le informazioni possono essere fornite per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.</p>
<p>3. L'informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.</p>	<p>3. Le informazioni possono riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto.</p>
<p>4. L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra; b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra; c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma associata; d) fornisce farmaci prescritti; e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile. 	<p>4. Le informazioni, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguardano anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>identica</i>; b) <i>identica</i>; c) <i>identica</i>; d) <i>identica</i>; e) <i>identica</i>.
<p>5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica 	<p>5. Le informazioni rese ai sensi del presente articolo evidenziano analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per fini di ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche, in

Normativa vigente	A.G. 22
<p>controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;</p> <p>b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;</p> <p>c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.</p>	<p>conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;</p> <p>b) <i>identica</i>;</p> <p>c) <i>identica</i>;</p> <p>c-bis) ai fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;</p> <p>c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.</p>
<p>Articolo 79</p>	
<p><i>(Informativa da parte di organismi sanitari)</i></p>	<p><i>(Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie)</i></p>
<p>1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate relative all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati.</p>	<p>1. Le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono avvalersi delle modalità particolari di cui all'articolo 78 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente identificate.</p>
<p>2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.</p>	<p>2. Nei casi di cui al comma 1 la struttura o le sue articolazioni annotano l'avvenuta informazione con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.</p>
<p>3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.</p>	<p>3. Le modalità particolari di cui all'articolo 78 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.</p>
<p>4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all'articolo 80.</p>	<p>4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità particolari possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all'articolo 80.</p>

Normativa vigente	A.G. 22
Articolo 80	
<i>(Informativa da parte di altri soggetti pubblici)</i>	<i>(Informazione da parte di altri soggetti)</i>
<p>1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.</p>	<p>1. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di altri soggetti pubblici diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in ambito sanitario o della protezione e sicurezza sociale.</p>
<p>2. L'informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.</p>	<p>2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative effettuate per motivi di interesse pubblico rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.</p>
Art. 81	
<i>(Prestazione del consenso)</i>	
<p>1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.</p> <p>2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di più professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.</p>	
<p>Articolo 82 <i>(Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica)</i></p>	
<p>1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.</p>	<p>1. Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.</p>
<p>2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:</p> <p>a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;</p> <p>b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato.</p>	<p>2. Tali informazioni possono altresì essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:</p> <p>a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;</p> <p>b) <i>identica</i>.</p>
<p>3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.</p>	<p>3. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dal loro preventivo rilascio, in termini di tempestività o efficacia.</p>
<p>4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.</p>	<p>4. Dopo il raggiungimento della maggiore età le informazioni sono fornite all'interessato nel caso in cui non siano state fornite in precedenza.</p>
<p>Articolo 83 <i>(Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)</i></p>	
	<p><i>Abrogato</i></p>

1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:

a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;

b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;

c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;

d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;

e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;

f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;

g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;

h) la messa in atto di procedure, anche di

Abrogato

V. sopra art. 2-septies, co. 4 che per comodità di lettura si riporta:

«Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, par. 2, del Regolamento e riguardano anche le cautele da adottare relativamente a: [...] b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario; c) modalità di comunicazione diretta all'interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla propria salute».

Normativa vigente	A.G. 22
<p>formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;</p> <p>i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.</p> <p>2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 84 <i>(Comunicazione di dati all'interessato)</i></p> <p>1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.</p> <p>2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.</p>	<p style="text-align: center;">Abrogato</p> <p style="text-align: center;"><i>V. sopra art. 2-septies, co. 4 che per comodità di lettura si riporta:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>«Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, par. 2, del Regolamento e riguardano anche le cautele da adottare relativamente a: [...] b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario; c) modalità di comunicazione diretta all'interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla propria salute».</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
CAPO III - Finalità di rilevante interesse pubblico	<i>Abrogato</i>
Articolo 85 <i>(Compiti del Servizio sanitario nazionale)</i>	<i>Abrogato</i>
<p>1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:</p> <p>a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;</p> <p>b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;</p> <p>c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;</p> <p>d) attività certificatorie;</p> <p>e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;</p> <p>f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;</p> <p>g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.</p> <p>2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p> <p><i>(v. sopra, art. 2-sexies, co. 2, lett. q) ed r) che per comodità di lettura si riportano:</i></p> <p>2. [...] si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a: [...] q) attività amministrative correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale; r) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica;</p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.</p> <p>4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 86 <i>(Altre finalità di rilevante interesse pubblico)</i></p>	<i>Abrogato</i>
<p>1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di:</p> <p>a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;</p> <p>b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative previste;</p> <p>c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:</p> <p>1) accertare l'handicap ed assicurare la</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i> <i>(v. sopra, art. 2-sexies, co. 2, lett. s)</i> <i>che per comodità di lettura si riporta:</i></p> <p>2. [...] si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a: [...] s) tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili.</p>

funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;

2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;

3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;

4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.

2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.

CAPO IV - Prescrizioni mediche

Articolo 87

(Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)

1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.

2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.

3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando

Abrogato

Normativa vigente	A.G. 22
<p>medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.</p> <p>4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.</p> <p>5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.</p> <p>6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 88 <i>(Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)</i></p> <p>1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell'interessato non sono indicate.</p> <p>2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.</p>	<i>Abrogato</i>
<p style="text-align: center;">Articolo 89 <i>(Casi particolari)</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente capo non</p>	<i>Abrogato</i>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>precludono l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.</p> <p>2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.</p> <p>2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 87 comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad un'esplicita richiesta dell'interessato.</p>	
	<p style="text-align: center;">Articolo 89-bis <i>(Prescrizioni di medicinali)</i></p> <p>1. Per le prescrizioni di medicinali, laddove non è necessario inserire il nominativo dell'interessato, si adottano cautele particolari in relazione a quanto disposto dal Garante nelle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza della prescrizione ovvero per finalità amministrative o per fini di ricerca scientifica nel settore della sanità pubblica.</p>
CAPO V - Dati genetici	<i>Abrogato</i>
Articolo 90 <i>(Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)</i>	<i>Abrogato</i>
<p>1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.</p> <p>2. L'autorizzazione di cui al comma 1</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p> <p><i>V. sopra, art. 2-septies, spec. comma 6, che per comodità si riporta:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>«Le misure di garanzia relative ai dati genetici sono adottate sentito il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanità, e possono</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>individua anche gli ulteriori elementi da includere nell'informativa ai sensi dell'articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.</p> <p>3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.</p>	<p><i>individuare, in caso di particolare ed elevato livello di rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti dell'interessato [...]</i>»</p>
CAPO VI - Disposizioni varie	
Articolo 91	
<i>(Dati trattati mediante carte)</i>	
<p>1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all'articolo 17.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p> <p style="text-align: center;"><i>V. sopra, art. 78, comma 5, lett. c-bis)</i></p>
Art. 92	
<i>(Cartelle cliniche)</i>	
<p>1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.</p>	<p>1. Nei casi in cui strutture, pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.</p>
<p>2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:</p>	<p>2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:</p>
<p>a) di far valere o difendere un diritto in sede</p>	<p>a) di esercitare o difendere un diritto in</p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;</p> <p>b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.</p>	<p>sede giudiziaria, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento, di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale;</p> <p>b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.</p>
<p>Articolo 93 (<i>Certificato di assistenza al parto</i>)</p>	
<p>1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 109.</p> <p>2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.</p> <p>3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Articolo 94 (<i>Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario</i>)</p>	
<p>1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di dati,</p>	<p>Abrogato <i>V. sopra, art. 78, comma 5, lett. c-ter)</i></p>

schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso:

a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;

b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;

c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;

d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;

e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.

**TITOLO VI
ISTRUZIONE**

CAPO I - Profili generali

Articolo 95

(Dati sensibili e giudiziari)

Abrogato

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, **ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.**

Abrogato

*(v. sopra, art. 2-sexies, co. 2, lett. t) che per comodità di lettura si riporta:
2. [...] si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a: [...] t) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;*

Normativa vigente		A.G. 22	
Art. 96 <i>(Trattamento di dati relativi a studenti)</i>			
<p>1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.</p>	<p>1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie nonché le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le università statali o non statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.</p>		
<p>2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>		
TITOLO VII			
Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici		Trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici	
CAPO I - Profili generali			
Articolo 97 <i>(Ambito applicativo)</i>			
<p>1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.</p>	<p>1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento.</p>		

Normativa vigente	A.G. 22
<p align="center">Articolo 98 <i>(Finalità di rilevante interesse pubblico)</i></p>	<p align="center">Abrogato</p>
<p>1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:</p> <p>a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;</p> <p>b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;</p> <p>c) per scopi scientifici.</p>	<p align="center">Abrogato <i>(v. sopra, art. 2-sexies, co. 2, lett. u) che per comodità di lettura si riporta:</i></p> <p>2. [...] si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a: [...] u) trattamenti effettuati per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di rilevante interesse storico, per scopi scientifici, nonché per scopi statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan);</p>
<p align="center">Articolo 99</p>	
<p align="center"><i>(Compatibilità tra scopi e durata del trattamento)</i></p>	<p align="center"><i>(Durata del trattamento)</i></p>
<p>1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.</p>	<p align="center">Soppresso</p>
<p>2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.</p> <p>3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.</p>	<p>1. Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.</p> <p>2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento.</p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>Articolo 100 (Dati relativi ad attività di studio e ricerca)</p>	
<p>1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.</p>	<p>1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento.</p>
<p>2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).</p>	<p>2. Resta fermo il diritto dell'interessato di rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.</p>
<p>3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>4-bis. I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le modalità previste dalle regole deontologiche.</p>	
<p>Capo II</p>	
<p>Trattamento per scopi storici</p>	<p>Trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica</p>
<p>Articolo 101 (Modalità di trattamento)</p>	
<p>1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 11.</p>	<p>1. I dati personali raccolti a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 5 del Regolamento.</p>
<p>2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.</p>	<p>2. I documenti contenenti dati personali, trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il</p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.</p>	<p>perseguimento dei medesimi scopi.</p> <p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>Articolo 102</p>	
<p>(Codice di deontologia e di buona condotta)</p>	<p>(Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica)</p>
<p>1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici.</p>	<p>1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.</p>
<p>2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:</p> <p>a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica;</p> <p>b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista diffusione di dati;</p> <p>c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.</p>	<p>2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato in particolare:</p> <p>a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice e del regolamento applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica;</p> <p>b) <i>identica</i>;</p> <p>c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.</p>

Normativa vigente		A.G. 22	
<p>Articolo 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi)</p>			
<p>1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice.</p>		<p>1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di notevole interesse storico è disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole deontologiche.</p>	
CAPO III			
Trattamento per scopi statistici o scientifici		Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica	
Articolo 104			
<i>(Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici)</i>		<i>(Ambito applicativo e dati identificativi a fini statistici o di ricerca scientifica)</i>	
<p>1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.</p> <p>2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.</p>		<p>1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per fini statistici o, in quanto compatibili, per fini di ricerca scientifica.</p> <p>2. <i>Identico.</i></p>	
Articolo 105 (Modalità di trattamento)			
<p>1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.</p> <p>2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.</p> <p>3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui all'articolo 106</p>		<p>1. I dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.</p> <p>2. I fini statistici o di ricerca scientifica devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 72, comma 2, lettera b), e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.</p> <p>3. Quando specifiche circostanze individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di</p>	

Normativa vigente	A.G. 22
<p>sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.</p> <p>4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi, l'informativa all'interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai codici di cui all'articolo 106.</p>	<p>rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, le informazioni all'interessato possono essere date anche per il tramite del soggetto rispondente.</p> <p>4. Per il trattamento effettuato a fini statistici o di ricerca scientifica rispetto a dati raccolti per altri scopi, le informazioni all'interessato non sono dovute quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106.</p>
Articolo 106	
<i>(Codici di deontologia e di buona condotta)</i>	<i>(Regole deontologiche)</i>
<p>1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.</p>	<p>1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per fini statistici o di ricerca scientifica volti a individuare garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato in conformità all'articolo 89 del Regolamento.</p>
<p>2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:</p> <p>a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;</p> <p>b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi</p>	<p>2. Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, sono individuati in particolare:</p> <p>a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi fini statistici o di ricerca scientifica;</p> <p>b) <i>identica</i>;</p>

contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;

c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle predette raccomandazioni;

e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;

f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;

g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a);

h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.

c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare **direttamente o indirettamente** l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) le garanzie da osservare nei casi in cui si può prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui alla lettera b);

e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati **di cui all'articolo 9 del Regolamento;**

f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 2, del medesimo Regolamento;

g) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire alle persone **autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-terdecies;**

h) le misure da adottare per favorire il rispetto del **principio di minimizzazione e delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 32 del Regolamento,** anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono autorizzate o designate e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero;

l) l'impegno al rispetto di **regole deontologiche delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento** che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.

Normativa vigente	A.G. 22
Articolo 107	
<i>(Trattamento di dati sensibili)</i>	<i>(Trattamento di categorie particolari di dati personali)</i>
<p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dal codice di cui all'articolo 106 e l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40.</p>	<p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-sexies e fuori dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106 o dalle misure di cui all'articolo 2-septies.</p>
Art. 108 <i>(Sistema statistico nazionale)</i>	
<p>1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale, l'informativa all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.</p>	<p>1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del Regolamento indicati nel programma statistico nazionale, le informative all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989.</p>
Art. 109 <i>(Dati statistici relativi all'evento della nascita)</i>	
<p>1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall'Istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro della salute, dell'interno e il Garante.</p>	<p>1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall'Istituto nazionale della statistica, sentiti i Ministri della salute, dell'interno e il Garante.</p>

Normativa vigente	A.G. 22
Art. 110 <i>(Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)</i>	
<p>1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40.</p>	<p>1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell'Unione europea in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in cui la ricerca rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed è condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. Il consenso non è inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento.</p>
<p>2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.</p>	<p>2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.</p>
Art. 110-bis	
<i>(Riutilizzo dei dati per finalità di ricerca scientifica o per scopi statistici)</i>	<i>(Riutilizzo dei dati a fini di ricerca scientifica o a fini statistici)</i>
<p>1. Nell'ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici può essere autorizzato dal Garante il riutilizzo dei dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici,</p>	<p>1. Il Garante può autorizzare il riutilizzo dei dati, compresi quelli dei trattamenti speciali di cui all'articolo 9 del Regolamento, ad esclusione di quelli genetici, a fini di ricerca</p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>a condizione che siano adottate forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati ritenute idonee a tutela degli interessati.</p>	<p>scientifica o a fini statistici da parte di soggetti che svolgano principalmente tali attività quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca, a condizione che siano adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, in conformità all'articolo 89 del Regolamento, comprese forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati.</p>
<p>2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell'ambito del riutilizzo dei dati, anche sotto il profilo della loro sicurezza.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
	<p>3. Non costituisce riutilizzo il trattamento dei dati raccolti per l'attività clinica, a fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere strumentale dell'attività di assistenza sanitaria svolta dai predetti istituti rispetto alla ricerca.</p>
TITOLO VIII	
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	TRATTAMENTI NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I - Profili generali	
Articolo 111	
<i>(Codice di deontologia e di buona condotta)</i>	<i>(Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro)</i>
<p>1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale</p>	<p>1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del rapporto di lavoro per le finalità di cui all'articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche modalità per le informazioni da rendere</p>

Normativa vigente	A.G. 22
prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili.	all'interessato.
<i>V. art. 13, comma 5-bis</i>	<p>Articolo 111-bis <i>(Informazioni in caso di ricezione di curriculum)</i></p> <p>1. Le informazione di cui all'articolo 13 del Regolamento e il consenso al trattamento non sono dovuti in caso di ricezione di curriculum spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Le informazioni vengono comunque fornite al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum.</p>
Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico)	<i>Abrogato</i>
<p>1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:</p> <p>a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;</p> <p>b) garantire le pari opportunità;</p> <p>c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;</p> <p>d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento</p>	<p><i>Abrogato</i></p> <p><i>V. sopra, art. 2-sexies, co. 2, lett. v)</i> <i>che per comodità di lettura si riporta:</i></p> <p>2. [...] si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a: [...] v) instaurazione, gestione ed estinzione, da parte di soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva.</p>

della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;

e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;

f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;

g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;

h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;

i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;

l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;

m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;

n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;

o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.

3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in

Normativa vigente	A.G. 22
forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.	
CAPO II - Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro	
Art. 113 <i>(Raccolta di dati e pertinenza)</i>	
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.	1. <i>Identico</i>
CAPO III	
Divieto di controllo a distanza e telelavoro	Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro
Art. 114	
<i>(Controllo a distanza)</i>	<i>(Raccolta di dati, pertinenza e garanzie in materia di controllo a distanza)</i>
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.	1. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 4 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 nonché dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Art. 115	
<i>(Telelavoro e lavoro a domicilio)</i>	<i>(Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico)</i>
1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale. 2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.	1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico, del telelavoro e del lavoro agile il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale. 2. <i>Identico.</i>
CAPO IV - Istituti di patronato e di assistenza sociale	
Art. 116 <i>(Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato)</i>	
1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 23.	1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato dall'interessato medesimo.

Normativa vigente	A.G. 22
<p>2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
TITOLO IX	
SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO	ALTRI TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO O DI INTERESSE PUBBLICO
CAPO I - Sistemi informativi	CAPO I – Assicurazioni
<p style="text-align: center;">Articolo 117 <i>(Affidabilità e puntualità nei pagamenti)</i></p> <p>1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 118 <i>(Informazioni commerciali)</i></p> <p>1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 119 <i>(Dati relativi al comportamento debitorio)</i></p> <p>1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118 sono altresì individuati termini armonizzati di</p>	

Abrogato
V. ora art. 40 del Regolamento UE

Abrogato
V. ora art. 40 del Regolamento UE

Abrogato
V. ora art. 40 del Regolamento UE

Normativa vigente	A.G. 22
<p>conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.</p>	
<p>Articolo 120 (<i>Sinistri</i>)</p>	
<p>1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.</p> <p>2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.</p> <p>3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 135 del codice delle assicurazioni private.</p>	<p>1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.</p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 135 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO X COMUNICAZIONI ELETTRONICHE</p>	
<p style="text-align: center;">CAPO I - Servizi di comunicazione elettronica</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 121</p>	
<p style="text-align: center;"><i>(Servizi interessati)</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>(Servizi interessati e definizioni)</i></p>
<p>1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione.</p>	
<p><i>Definizioni identiche sono contenute all'art. 4, comma 2, del Codice (v. sopra), che viene ora abrogato</i></p>	<p>1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo si intende per:</p> <p>a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile;</p> <p>b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;</p> <p>c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;</p> <p>d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;</p> <p>e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del</p>

Consiglio, del 7 marzo 2002;

f) "contraente", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

Articolo 122

(Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell'utente)

1. L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato **con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3**. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso

1. L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati

Normativa vigente	A.G. 22
<p>alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione delle modalità semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l'utilizzo di metodologie che assicurino l'effettiva consapevolezza del contraente o dell'utente.</p>	<p>unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio.</p>
<p>2. Ai fini dell'espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l'utente.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, è vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.</p>	<p>2-bis. <i>Identico.</i></p>
<p>Articolo 123 (Dati relativi al traffico)</p>	
<p>1. I dati relativi al traffico riguardanti contraenti ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per il contraente, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se il contraente o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio informa il contraente o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.</p>	<p>4. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento il fornitore del servizio informa il contraente o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.</p>
<p>5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.</p>	<p>5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente a persone che, ai sensi dell'articolo 2-terdecies, risultano autorizzate al trattamento e che operano sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione della persona autorizzata che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.</p>
<p>6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>
<p>Art. 124 (Fatturazione dettagliata)</p>	
<p>1. Il contraente ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione,</p>	<p><i>Identico</i></p>

al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.

2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.

3. Nella documentazione inviata al contraente relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.

4. Nella fatturazione al contraente non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, il contraente può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.

5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.

Articolo 125

(Identificazione della linea)

1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. Il contraente chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.

1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. Il contraente chiamante deve avere tale possibilità linea per linea. **Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.**

2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al

2. *Identico.*

Normativa vigente	A.G. 22
<p>contraente chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.</p>	
<p>3. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o contraente chiamante.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>
<p>Articolo 126 (Dati relativi all'ubicazione)</p>	
<p>1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o ai contraenti di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o il contraente ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
servizio a valore aggiunto richiesto.	
<p>2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e i contraenti sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. L'utente e il contraente che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30, sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.</p>	<p>4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente a persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'articolo 2-terdecies, che operano sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione della persona autorizzata che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.</p>
<p>Articolo 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza)</p>	
<p>1. Il contraente che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a</p>	<p><i>Identico</i></p>

quindici giorni.

2. La richiesta formulata per iscritto dal contraente specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.

3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati al contraente che dichiara di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti dei contraenti e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.

4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei del contraente o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 128

(Trasferimento automatico della chiamata)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun contraente, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.

Identico

Articolo 129

(Elenchi dei contraenti)

1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di

1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, **comma 4**, e in conformità alla normativa **dell'Unione europea**, le modalità di

Normativa vigente	A.G. 22
<p>inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.</p>	<p>inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico.</p>
<p>2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.</p>	<p>2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonché per le finalità di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.</p>
<p>Articolo 130 (Comunicazioni indesiderate)</p>	
<p>1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente.</p>	<p>1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.</p>
<p>2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24 nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo.</p>	<p>3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis.</p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni.</p>	<p>3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto articolo, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni.</p>
<p>3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:</p> <p>a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;</p> <p>b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;</p> <p>c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo</p>	<p>3-ter. <i>Identico</i>:</p> <p>a) <i>identica</i>;</p> <p>b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;</p> <p>c) <i>identica</i>;</p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;</p> <p>d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;</p> <p>e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;</p> <p>f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;</p> <p>g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.</p>	<p>d) <i>identica</i>;</p> <p>e) <i>identica</i>;</p> <p>f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;</p> <p>g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 6 e 7 del Regolamento..</p>
<p>3-quater. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante.</p>	<p>3-quater. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.</p>	
<p>5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003.</p>	<p>5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003.</p>
<p>6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono state inviate le comunicazioni.</p>	<p>6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento, altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono state inviate le comunicazioni.</p>
Articolo 131	
<i>(Informazioni ad contraenti e utenti)</i>	<i>(Informazioni a contraenti e utenti)</i>
<p>1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa il contraente e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.</p> <p>2. Il contraente informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede del contraente medesimo.</p> <p>3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.</p>	<i>Identico</i>

Normativa vigente	A.G. 22
Articolo 132 <i>(Conservazione di dati di traffico per altre finalità)</i>	
<p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione di reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni.</p>	<p>1-bis. <i>Identico.</i></p>
<p>2. <i>Abrogato.</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante.</p>	<p>3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale. La richiesta di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata può essere effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all'articolo 2-decies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.</p>
<p>4. <i>Abrogato.</i></p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>4-bis. <i>Abrogato.</i></p>	<p>4-bis. <i>Identico.</i></p>
<p>4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo</p>	<p>4-ter. <i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi.</p>	
<p>4-quater. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l'ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorità richiedente l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all'ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorità. In caso di violazione dell'obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.</p>	<p>4-quater. <i>Identico.</i></p>
<p>4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.</p>	<p>4-quinquies. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché a:</p>	<p>5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante secondo le modalità di cui all'articolo 2-quaterdecies, volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché ad indicare</p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato b);</p> <p>b) <i>(soppressa);</i></p> <p>c) <i>(soppressa)</i></p> <p>d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1.</p>	<p>le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1.</p>
	<p>5-bis. E' fatta salva la disciplina di cui all'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 132-bis <i>(Procedure istituite dai fornitori)</i></p>	
<p>1. I fornitori istituiscono procedure interne per corrispondere alle richieste effettuate in conformità alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti.</p> <p>2. A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di competenza, informazioni sulle procedure di cui al comma 1, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali adottati e sulle risposte date.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 132-ter <i>(Sicurezza del trattamento)</i></p>	
<p style="text-align: center;"><i>V. sopra, art. 32</i></p>	<p>1. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si applicano le disposizioni del presente articolo.</p> <p>2. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente.</p> <p>3. I soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.</p> <p>4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la protezione dei dati relativi al</p>

Normativa vigente	A.G. 22
	<p>traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché garantiscono l'attuazione di una politica di sicurezza.</p> <p>5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</p>
	<p>Articolo 132-quater <i>(Informazioni sui rischi)</i></p>
<p><i>V. sopra, art. 32</i></p>	<p>1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoghe informazioni sono rese al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.</p>
<p>CAPO II - Internet e reti telematiche</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 133 <i>(Codice di deontologia e di buona condotta)</i></p> <p>1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti</p>	<p><i>Abrogato</i> <i>V. ora art. 40 del Regolamento UE</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.</p>	
<p>CAPO III - Videosorveglianza</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>Articolo 134 <i>(Codice di deontologia e di buona condotta)</i></p> <p>1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.</p>	<p><i>Abrogato</i> V. ora art. 40 del Regolamento UE</p>
<p>TITOLO XI LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>CAPO I - Profili generali</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>Articolo 135 <i>(Codice di deontologia e di buona condotta)</i></p> <p>1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge.</p>	<p><i>Abrogato</i> V. ora art. 40 del Regolamento UE</p>

Normativa vigente	A.G. 22
TITOLO XII	
GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA	GIORNALISMO, LIBERTÀ DI INFORMAZIONE E DI ESPRESSIONE
CAPO I - Profili generali	
Articolo 136 <i>(Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)</i>	
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:	1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento , al trattamento:
a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;	a) <i>identica</i> ;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;	b) <i>identica</i> ;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.	c) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione accademica, artistica e letteraria .
Articolo 137 <i>(Disposizioni applicabili)</i>	
<i>(v. infra, comma 2)</i>	1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139.
1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:	2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni relative:
a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;	a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quaterdecies;
b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;	
c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.	b) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Capo V del Regolamento.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.	<i>(v. sopra, comma 1)</i>
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136	3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136

Normativa vigente	A.G. 22
<p>restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.</p>	<p>restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.</p>
<p>Articolo 138 (<i>Segreto professionale</i>)</p>	
<p>1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.</p>	<p>1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento, restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.</p>
<p>CAPO II</p>	
<p>Codice di deontologia</p>	<p>Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche e ad altre manifestazioni del pensiero</p>
<p>Articolo 139</p>	
<p>(<i>Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche</i>)</p>	<p>(Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche)</p>
<p>1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 13.</p>	<p>1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o all'orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere forme particolari per le informazioni di cui all'articolo 13 e 14 del Regolamento.</p>
<p>2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.</p>	<p>2. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente articolo e l'adozione delle regole deontologiche, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.</p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.</p>	<p>3. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle stesse che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.</p>
<p>4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.</p>	<p>4. Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 2-quater.</p>
<p>5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c).</p>	<p>5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole deontologiche, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento.</p>
<p>TITOLO XIII MARKETING DIRETTO</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>CAPO I - Profili generali</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 140 <i>(Codice di deontologia e di buona condotta)</i></p> <p>1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.</p>	<p><i>Abrogato</i> <i>V. ora art. 40 del Regolamento UE</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
PARTE III - TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI	
TITOLO I - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	
Capo 0.1 – Forme alternative di tutela	
Articolo 140-bis <i>(Forme alternative di tutela)</i>	
V. <i>infra</i> , art. 145 (<i>Ricorsi</i>)	<p>1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.</p> <p>2. Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.</p> <p>3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.</p>
CAPO I - Tutela dinanzi al Garante	
SEZIONE I - Principi generali	<i>Soppressa</i>
Articolo 141	
<i>(Forme di tutela)</i>	<i>(Reclamo al Garante)</i>
<p>1. L'interessato può rivolgersi al Garante:</p> <p>a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo 142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;</p> <p>b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;</p> <p>c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all'articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.</p>	<p>1. L'interessato può rivolgersi al Garante mediante reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.</p>

Normativa vigente	A.G. 22
SEZIONE II - Tutela amministrativa	Soppressa
Articolo 142	
<i>(Proposizione dei reclami)</i>	<i>(Proposizione del reclamo)</i>
<p>1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.</p>	<p>1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto.</p>
<p>2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed è presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.</p>	<p>2. Il reclamo è sottoscritto dall'interessato o, su mandato di questo, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali.</p> <p>3. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale mandato, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.</p>
<p>3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.</p>	<p>4. Il Garante predispone un modello per il reclamo da pubblicare nel proprio sito istituzionale e di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.</p>
	<p>5. Il Garante disciplina con proprio regolamento il procedimento relativo all'esame dei reclami, nonché modalità semplificate e termini abbreviati per la trattazione di reclami che abbiano ad oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del Regolamento.</p>
Articolo 143	
<i>(Procedimento per i reclami)</i>	<i>(Decisione del reclamo)</i>
<p>1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:</p> <p>a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;</p>	<p>1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56 dello stesso.</p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;</p> <p>c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;</p> <p>d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.</p>	
<p>2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
	<p>3. Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data informa l'interessato sullo stato del procedimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica all'interessato, il reclamo è deciso entro dodici mesi. In caso di attivazione del procedimento di cooperazione di cui all'articolo 60 del Regolamento il termine rimane sospeso per la durata del predetto procedimento.</p>
	<p>4. Avverso la decisione è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 152.</p>
<p>Art. 144 (Segnalazioni)</p>	
<p>1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione del procedimento.</p>	<p>1. Chiunque può rivolgere una segnalazione che il Garante può valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento.</p> <p>2. I provvedimenti del Garante di cui all'articolo 58 del Regolamento possono</p>

Normativa vigente	A.G. 22
	essere adottati anche d'ufficio.
SEZIONE III - Tutela alternativa a quella giurisdizionale	<i>Soppressa</i>
Articolo 145 (Ricorsi)	<i>Abrogato</i>
<p>1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.</p> <p>2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.</p> <p>3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.</p>	<p><i>Abrogato</i> V. sopra, art. 139-bis</p>
Articolo 146 (Interpello preventivo)	
<p>1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.</p> <p>2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.</p> <p>3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.</p>	<i>Abrogato</i>
Articolo 147 (Presentazione del ricorso)	<i>Abrogato</i>
1. Il ricorso è proposto nei confronti del	

titolare e indica:

a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;

b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;

c) gli elementi posti a fondamento della domanda;

d) il provvedimento richiesto al Garante;

e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.

2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:

a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1;

b) l'eventuale procura;

c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.

3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.

4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.

5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.

Articolo 148
(Inammissibilità del ricorso)

1. Il ricorso è inammissibile:

a) se proviene da un soggetto non legittimato;

b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;

c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.

Abrogato

2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.

Articolo 149
(Procedimento relativo al ricorso)

1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L'invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.

Abrogato

2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.

3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al

ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.

4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.

5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.

6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.

7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l'assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.

8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo 151 è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all'articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 150, comma 1.

Articolo 150

(Provvedimenti a seguito del ricorso)

1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più

Abrogato

operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale decisione.

2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.

3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.

4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.

5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.

6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

Articolo 151
(Opposizione)

Abrogato

Normativa vigente		A.G. 22
<p>1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.</p> <p>2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.</p>		
CAPO II - Tutela giurisdizionale		
Art. 152 <i>(Autorità giudiziaria ordinaria)</i>		
<p>1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, nonché le controversie previste dall'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.</p>	<p>1. Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo Regolamento, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.</p>	
<p>1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.</p>	<p>1-bis. <i>Identico.</i></p>	
TITOLO II		
L'AUTORITÀ	AUTORITÀ DI CONTROLLO INDIPENDENTE	
CAPO I - Il garante per la protezione dei dati personali		
Articolo 153		
<i>(Il Garante)</i>	<i>(Garante per la protezione dei dati personali)</i>	
<p>1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.</p>	<i>Soppresso</i>	
<p>2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.</p>	<p>1. Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che risultano di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o</p>	

Normativa vigente	A.G. 22
<p>3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.</p>	<p>dell'informatica. 2. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni¹² e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.</p>	<p>3. L'incarico di presidente e quello di componente hanno durata settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.</p>
	<p>4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto, sia durante sia successivamente alla cessazione dell'incarico, in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei propri compiti o nell'esercizio dei propri poteri.</p>
<p>5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.</p>	<p>5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.</p>
<p>6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennità non eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.</p>	<p>6. Al presidente compete una indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. Ai componenti compete un'indennità pari ai due terzi di quella spettante al presidente.</p>
<p>7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 156.</p>	<p>7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 155.</p>

¹² Il decreto-legge n. 248 del 2007 ha – in attesa della legge di riforma delle autorità amministrative indipendenti – protratto a sette il numero di anni di mandato dei componenti del Garante.

Normativa vigente	A.G. 22
	<p>8. Il presidente, i componenti, il segretario generale e i dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico ovvero del servizio presso il Garante, procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa la presentazione per conto di terzi di reclami, richieste di parere o interpellati.</p>
<p>Art. 154 (<i>Compiti</i>)</p>	
<p>1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:</p>	<p>1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento, il Garante, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera v), del regolamento medesimo, anche di propria iniziativa e avvalendosi dell'Ufficio, in conformità alla disciplina vigente e nei confronti di uno o più titolari del trattamento, ha il compito di:</p>
<p>a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico;</p>	<p>a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico;</p>
<p>b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;</p>	<p>b) trattare i reclami presentati ai sensi del Regolamento, e delle disposizioni del presente codice, anche individuando con proprio regolamento modalità specifiche per la trattazione, nonché fissando annualmente le priorità delle questioni emergenti dai reclami che potranno essere istruite nel corso dell'anno di riferimento;</p>
<p>c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;</p>	<p><i>soppressa</i> <i>V. ora art. 58, par. 2 del Regolamento</i></p>
<p>d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporre il blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;</p>	<p><i>soppressa</i> <i>V. ora art. 58, par. 2 del Regolamento</i></p>
<p>e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 139;</p>	<p>c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui all'articolo 2-quater;</p>
<p>f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi</p>	<p><i>soppressa</i> <i>V. ora art. 57, par. 1, lett. c) del</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore;</p>	<p><i>Regolamento</i></p>
<p>g) esprimere pareri nei casi previsti;</p>	<p><i>soppressa</i></p>
<p>h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati;</p>	<p><i>soppressa</i> <i>V. ora art. 57, par. 1, lett. b) del Regolamento</i></p>
<p>i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;</p>	<p>d) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;</p>
<p>l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'articolo 37;</p>	<p><i>soppressa</i></p>
<p>m) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.</p>	<p>e) trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce;</p>
	<p>f) assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui dando idonea attuazione al Regolamento e al presente codice;</p> <p>g) provvedere altresì all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal diritto dell'Unione europea o dello Stato e svolgere le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento.</p>
<p>2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:</p>	<p>2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da atti comunitari o dell'Unione europea e, in particolare:</p>
<p>a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;</p>	<p>a) dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II);</p>
<p>b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);</p>	<p>b) dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e</p>

Normativa vigente	A.G. 22
	<p>sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;</p>
<p>c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale;</p>	<p>c) dal regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale;</p>
<p>d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali e per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino;</p>	<p>d) dal regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;</p>
	<p>e) dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) e decisione n. 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi;</p>
	<p>f) dal regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di</p>

Normativa vigente	A.G. 22
	<p>informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (regolamento IMI) Testo rilevante ai fini del SEE;</p>
<p>e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.</p>	<p>g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.</p>
	<p>3. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal presente codice, il Garante disciplina con proprio regolamento, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, le modalità specifiche dei procedimenti relativi all'esercizio dei compiti e dei poteri ad esso attribuiti dal Regolamento e dal presente codice.</p>
<p>3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un'altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità.</p>	<p>4. Il Garante collabora con altre autorità amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.</p>
<p>4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p>5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.</p>	<p>5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4, del Regolamento, è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni</p>

Normativa vigente	A.G. 22
	interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.	6. <i>Identico.</i>
	7. Il Garante non è competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.
	<p style="text-align: center;">Articolo 154-bis <i>(Poteri)</i></p> <p>1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento e dal presente codice, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 6, del Regolamento medesimo, il Garante ha il potere di:</p> <p>a) adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui all'articolo 25 del Regolamento;</p> <p>b) approvare le regole deontologiche di cui all'articolo 2-quater.</p>
<i>V. art. 154, comma 3, secondo periodo</i>	2. Il Garante può invitare rappresentanti di un'altra autorità amministrativa indipendente nazionale a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità amministrativa indipendente nazionale, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità amministrativa indipendente nazionale.
	3. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di quanto previsto con atto di natura generale che disciplina anche la durata di tale pubblicazione, la pubblicità in Gazzetta Ufficiale e sul proprio sito internet istituzionale nonché i casi di oscuramento delle generalità degli interessati.

Normativa vigente	A.G. 22
<p style="text-align: center;">Articolo 154-ter <i>(Potere di agire e rappresentanza in giudizio)</i></p> <p>1. Il Garante è legittimato ad agire in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.</p> <p>2. Il Garante è rappresentato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.</p> <p>3. Nei casi di conflitto di interesse, il Garante, sentito l'Avvocato generale dello Stato, può stare in giudizio tramite propri funzionari iscritti nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del libero foro.</p>	
CAPO II - L'ufficio del Garante	
Articolo 155	
<i>(Principi applicabili)</i>	<i>(Ufficio del Garante)</i>
<p>1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
Articolo 156	
<i>(Ruolo organico e personale)</i>	
<p>1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.</p>	<p>1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale, nominato tra persone di elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche,</p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di cento unità.</p>	<p>nonché i dirigenti di prima fascia dello Stato.</p> <p>2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di centosessantadue unità. Al ruolo organico del Garante si accede esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in cui sia ritenuto utile al fine di garantire l'economicità e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché di favorire il reclutamento di personale con maggiore esperienza nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al secondo periodo, il Garante può riservare una quota non superiore al cinquanta per cento dei posti banditi al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche che sia stato assunto per concorso pubblico e abbia maturato un'esperienza almeno triennale nel rispettivo ruolo organico. La disposizione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si applica esclusivamente nell'ambito del personale di ruolo delle autorità amministrative indipendenti di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</p>
<p>3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:</p>	<p>3. <i>Identico:</i></p>
<p>a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154;</p>	<p>a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti e dei poteri di cui agli articoli 154, 154-bis, 160, nonché all'articolo 57, paragrafo 1, del Regolamento;</p>
<p>b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo le procedure previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;</p>	<p>b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo i principi e le procedure di cui agli articoli 1, 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001;</p>
<p>c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;</p>	<p>c) <i>identica;</i></p>
<p>d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento del</p>	<p>d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative; al fine di adempiere ai nuovi e più onerosi compiti da svolgere anche in ambito internazionale previsti dal Regolamento, al personale è attribuito il trattamento economico del personale</p>

Normativa vigente	A.G. 22
trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;	dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate nella contabilità speciale, nonché l'individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.	e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.
4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta un'indennità pari all'eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.	4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma. 6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.	5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio può assumere dipendenti con contratto a tempo determinato o avvalersi di consulenti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 , in misura comunque non superiore a venti unità complessive. Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo determinato, il rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato,	<i>Soppresso</i>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.</p>	
<p>8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.</p>	<p>6. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.</p>
<p>9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.</p>	<p>7. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera h), 58, paragrafo 1, lettera b), e 62, del Regolamento riveste, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.</p>
<p>10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.</p>	<p>8. Le spese di funzionamento del Garante, in adempimento all'articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento, ivi comprese quelle necessarie ad assicurare la sua partecipazione alle procedure di cooperazione e al meccanismo di coerenza introdotti dal Regolamento, nonché quelle connesse alle risorse umane, tecniche e finanziarie, ai locali e alle infrastrutture necessarie per l'effettivo adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei propri poteri, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita Missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il Garante può esigere dal titolare del trattamento il versamento di diritti di segreteria in relazione a particolari procedimenti.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO III - Accertamenti e controlli</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 157 <i>(Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)</i></p>	
<p>1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.</p>	<p>1. Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e per l'espletamento dei propri compiti, il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati.</p>

Normativa vigente	A.G. 22
Articolo 158 <i>(Accertamenti)</i>	
<p>1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.</p>	<p>2. I controlli di cui al comma 1, nonché quelli effettuati ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento, sono eseguiti da personale dell'Ufficio, con la partecipazione, se del caso, di componenti o personale di autorità di controllo di altri Stati membri dell'Unione europea.</p> <p>3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.</p>
<p>3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.</p>	<p>4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.</p>
	<p>5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti nei luoghi di cui al medesimo comma possono altresì riguardare reti di comunicazione accessibili al pubblico, potendosi procedere all'acquisizione di dati e informazioni on line. A tal fine, viene redatto apposito verbale in contraddittorio con le parti ove l'accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.</p>
Articolo 159 <i>(Modalità)</i>	
<p>1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può</p>	<p>1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine</p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>altresi estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.</p>	<p>a notizie che devono rimanere segrete. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresi estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.</p>
<p>2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.</p>	<p>3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il rappresentante del titolare o del responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato, alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-terdecies. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.</p>
<p>4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.</p>	<p>5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica.</p>
<p>6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
Articolo 160 <i>(Particolari accertamenti)</i>	
<p>1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.</p>	<p>1. Per i trattamenti di dati personali di cui all'articolo 58 gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.</p>
<p>2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.</p>	<p>2. Se il trattamento non risulta conforme alle norme del Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.</p>
<p>3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).</p>	<p>3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).</p>
<p>4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.</p>	<p>4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.</p>
<p>5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>6. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
TITOLO III - SANZIONI	
CAPO I - Violazioni amministrative	
<p style="text-align: center;">Articolo 161 <i>(Omessa o inidonea informativa all'interessato)</i></p> <p>1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i> <i>V. ora, art. 83, par. 5, lett. b) del Regolamento</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 162 <i>(Altre fattispecie)</i></p> <p>1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro.</p> <p>2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro.</p> <p>2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta.</p> <p>2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i> <i>V. ora art. 83 del Regolamento e art. 166 del Codice</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.</p> <p>2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall'articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 162-bis <i>(Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico)</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i> <i>V. ora art. 166, comma 2</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 162-ter <i>(Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico)</i></p> <p>1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinquemila euro a centocinquantamila euro.</p> <p>2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da centocinquanta euro a mille euro per ciascun contraente o altra persona nei cui confronti venga omessa o ritardata la comunicazione di cui al medesimo articolo 32-bis, comma 2. Non si applica l'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 non può essere applicata in misura superiore al 5 per cento del volume d'affari realizzato dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione della violazione amministrativa, fermo restando quanto</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i> <i>V. ora art. 166, comma 2</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>previsto dall'articolo 164-bis, comma 4.</p> <p>4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 7, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.</p> <p>5. Le medesime sanzioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti dei soggetti a cui il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico abbia affidato l'erogazione dei predetti servizi, qualora tali soggetti non abbiano comunicato senza indebito ritardo, al fornitore, ai sensi dell'articolo 32-bis, comma 8, le informazioni necessarie ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32-bis.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 163 <i>(Omessa o incompleta notificazione)</i></p> <p>1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.</p>	<i>Abrogato</i>
<p style="text-align: center;">Articolo 164 <i>(Omessa informazione o esibizione al Garante)</i></p> <p>1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro.</p>	<i>Abrogato</i>
<p style="text-align: center;">Articolo 164-bis <i>(Casi di minore gravità e ipotesi aggravate)</i></p> <p>1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.</p>	<i>Abrogato</i>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>2. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.</p> <p>3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.</p> <p>4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 165 <i>(Pubblicazione del provvedimento del Garante)</i></p> <p>1. Nei casi di cui agli articoli del presente Capo può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.</p>	<i>Abrogato</i>
<p style="text-align: center;">Articolo 166 <i>(Procedimento di applicazione)</i></p>	<i>(Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori)</i>
<p>1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui</p>	<p>1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 4 del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2, 2-quaterdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 124, 128, 129, comma 2, e 132-ter.</p> <p>2. Sono soggette alla sanzione</p>

all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.

amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1, 2-sexies, 2-septies, comma 7, 2-octies, 2-duodecies, commi da 1 a 4, 52, commi 1, 4 e 5, 75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi 1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110, comma 2, 111, 111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1, 2 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 4, 7 e 9, 131, 132, 132-bis, comma 2, 132-quater, 152, nonché delle misure di garanzia, delle regole deontologiche e delle modalità tecniche di cui rispettivamente agli articoli 2-septies, 2-quater.

3. Sono altresì soggette alla sanzione amministrativa di cui al comma 2 le violazioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.

4. Il Garante è l'organo competente ad adottare i provvedimenti correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento, nonché ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 83 del medesimo Regolamento e di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni indicati al comma 4 può essere avviato, nei confronti sia di soggetti privati, sia di autorità pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento o di attività istruttoria d'iniziativa del Garante, nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento, nonché in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante.

6. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti nel corso delle attività di cui al comma 5 configurino una o più violazioni indicate nel presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 4, comunicando al titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni.

7. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, il contravventore può inviare al Garante scritti

Normativa vigente	A.G. 22
	<p>difensivi o documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.</p> <p>8. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al comma 4 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1 a 9 e da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nei medesimi casi può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, sul sito internet del Garante. I proventi delle sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 8.</p> <p>9. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante e mediante il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione irrogata.</p> <p>10. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Garante definisce le modalità del procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 4 ed i relativi termini.</p>
CAPO II - Illeciti penali	
<p>Articolo 167 (Trattamento illecito di dati)</p>	
<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.</p>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arrega nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.</p>
<p>2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17,</p>	<p>2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni</p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da uno a tre anni.</p>	<p>di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia ad esso relative ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies arrega documento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p>
	<p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arrega documento all'interessato.</p>
	<p>4. Il pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.</p>
	<p>5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.</p>
	<p>6. Quando per lo stesso fatto è applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 167-bis <i>(Comunicazione e diffusione illecita di dati personali riferibili a un rilevante numero di persone)</i></p>
	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il responsabile del trattamento o la persona designata a norma dell'articolo 2-terdecies che comunica o diffonde, al fine di trarre profitto per sé o altri, dati personali riferibili ad un rilevante numero di persone, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p>

Normativa vigente	A.G. 22
	<p>2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il responsabile del trattamento o la persona designata a norma dell'articolo 2-terdecies che, al fine trarne profitto per sé o altri, comunica o diffonde senza consenso dati personali riferibili a un rilevante numero di persone, è punito con la reclusione da uno a sei anni, quando il consenso dell'interessato è richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione.</p> <p>3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.</p>
	<p align="center">Articolo 167-ter <i>(Acquisizione fraudolenta di dati personali)</i></p>
	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri, acquisisce con mezzi fraudolenti dati personali riferibili a un numero rilevante di persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.</p>
	<p align="center">Articolo 168</p>
<p align="center"><i>(Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)</i></p>	<p align="center"><i>(Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante)</i></p>
<p>1. Chiunque, nelle comunicazioni di cui all'articolo 32-bis, commi 1 e 8, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>
	<p>2. Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito con la reclusione sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti.</p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p style="text-align: center;">Articolo 169 <i>(Misure di sicurezza)</i></p> <p>1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni.</p> <p>2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 170 <i>(Inosservanza di provvedimenti del Garante)</i></p> <p>1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>Articolo 171</p>	
<p><i>(Altre fattispecie)</i></p>	<p><i>(Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori)</i></p>
<p>1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 113 e all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge n. 300 del 1970.</p>	<p>1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, commi 1 e 2, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.</p>

Normativa vigente	A.G. 22
Articolo 172 <i>(Pene accessorie)</i>	
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.	1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 36, secondo e terzo comma, del codice penale.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI	
CAPO I - Disposizioni di modifica	<i>Abrogato</i>
<div style="text-align: center;"> Articolo 173 <i>(Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)</i> </div> <p> 1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è così modificata: </p> <p> a) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: </p> <p> "2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui al comma 1."; </p> <p> b) il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso; </p> <p> c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: </p> <p> "11. 1. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1. </p> <p> 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge 1° </p>	

Abrogato

aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

d) l'articolo 12 è abrogato.

Articolo 174

(Notifiche di atti e vendite giudiziarie)

1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

"Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136."

2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: "può sempre eseguire" a "destinatario," sono sostituite dalle seguenti: "esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,".

3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: "l'originale" è sostituita dalle seguenti: "una ricevuta".

4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: "affigge avviso del deposito" sono inserite le seguenti: "in busta chiusa e sigillata".

5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto

Abrogato

domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.";

b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "al primo comma".

6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: ", e mediante" fino alla fine del periodo. (180)

7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: "maggiore celerità" sono aggiunte le seguenti: ", di riservatezza o di tutela della dignità".

8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata".

9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore".

10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: "del debitore," sono soppresse e le parole da: "informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse".

11. All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. ".

12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:

"Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e

documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine."

13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

" 3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.";

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie."

14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: "è scritta all'esterno del plico stesso" sono sostituite dalle seguenti: "è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3".

15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del codice."

Normativa vigente	A.G. 22
<p>16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.";</p> <p>b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: "L'agente postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti: ", in busta chiusa, del deposito".</p>	
<p>Articolo 175 (Forze di polizia)</p>	
<p>1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>3. L'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 10 (Controlli) - 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.</p> <p>2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.

3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.

4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.

5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi."

Articolo 176

(Soggetti pubblici)

1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "mediante strumenti informatici" sono inserite le seguenti: ", fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, ".

2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali."

3. L'articolo 4, comma 1, del decreto

Abrogato

legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. E' istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.". (181)

4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto."

6. La denominazione: "Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione" contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione".

Articolo 177

(Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)

1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.

2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia

Abrogato

dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396."

3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.

4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).

5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituito dal seguente: "Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso."

Articolo 178

(Disposizioni in materia sanitaria)

1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e prima della virgola sono inserite le seguenti: "e il Garante per la protezione dei dati personali".

2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, nonché

Abrogato

della relativa dignità.";

b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali".

3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti. ".

4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).

5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali".

Articolo 179

(Altre modifiche)

1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare" e: "garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;".

2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: "4," e ",8".

3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali".

Abrogato

Normativa vigente	A.G. 22
CAPO II - Disposizioni transitorie	<i>Abrogato</i>
<p style="text-align: center;">Articolo 180 <i>(Misure di sicurezza)</i></p> <p>1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 marzo 2006.</p> <p>2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.</p> <p>3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 30 giugno 2006.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 181 <i>(Altre disposizioni transitorie)</i></p> <p>1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:</p> <p>a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007;</p> <p>b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;</p> <p>c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;</p> <p>d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;</p> <p>f) l'utilizzazione dei modelli di cui</p>	

Abrogato

Abrogato

all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.

3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.

4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.

5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime.

6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.

Articolo 182
(Ufficio del Garante)

1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:

a) può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;

b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.

Abrogato

CAPO III - Abrogazioni

Art. 183

(Norme abrogate)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:

- a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
- c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
- d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
- e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
- f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171; (189)
- g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
- h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
- i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
- l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

1. *Identico.*

Normativa vigente	A.G. 22
<p>281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;</p> <p>m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;</p> <p>o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.</p>	
<p>3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:</p>	
<p>a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;</p>	
<p>b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;</p>	
<p>c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;</p>	
<p>d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;</p>	
<p>e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>f) l'articolo 2, comma 5-quater¹, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;</p>	
<p>g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;</p>	
<p>h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;</p>	
<p>i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.</p>	

Normativa vigente	A.G. 22
<p>4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.</p>	
CAPO IV - Norme finali	
<p>Art. 184 <i>(Attuazione di direttive europee)</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.</p> <p>2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.</p> <p>3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.</p>	
	<i>Abrogato</i>
<p>Art. 185 <i>(Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)</i></p> <p>1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.</p>	
	Abrogato
<p>Art. 186 <i>(Entrata in vigore)</i></p>	
<p>1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.</p> <p>Il presente codice, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	
<p>Allegato A - Codici di deontologia</p>	<p>Allegato A – Regole deontologiche</p>
<p>(Omissis)</p>	<p>(Omissis)</p>
<p>Allegato B - Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza - (artt. da 33 a 36 del codice)</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>Allegato C) - Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia - (Artt. 46 e 53 del codice)</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Normativa vigente	A.G. 22
<p>Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.</p>	
<p>Articolo 10</p>	
<p><i>Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali</i></p>	<p><i>Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali</i></p>
<p>1. Le controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. È competente il tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, come definito dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato.</p>
<p>3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.</p>	<p>3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, ivi compresi quelli emessi a seguito di un reclamo dell'interessato, è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.</p>
	<p>4. Decorso il termine previsto per la decisione del reclamo dall'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003, chi vi ha interesse può, entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine, ricorrere al Tribunale competente ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui all'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 senza che l'interessato sia stato informato dello stato del procedimento.</p>
	<p>5. L'interessato può dare mandato a un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di esercitare per suo conto l'azione, ferme le disposizioni in materia di patrocinio previste dal codice di procedura civile.</p>
	<p>6. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine</p>

Normativa vigente	A.G. 22
	perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.	7. Identico.
5. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.	8. Identico.
	9. Nei casi in cui non sia parte in giudizio, il Garante può presentare osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza, sulla controversia in corso con riferimento ai profili relativi alla protezione dei dati personali.
6. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonché il risarcimento del danno.	10. Identico.

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (18G00129)

(GU n.205 del 4-9-2018)

Vigente al: 19-9-2018

Capo I

Modifiche al titolo e alle premesse del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e in particolare l'articolo 13, che delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2018;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, adottato nell'adunanza del 22 maggio 2018;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al titolo e alle premesse
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Al titolo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole «dati personali» sono aggiunte le seguenti: «, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE».

2. Alle premesse del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il terzo Visto sono inseriti i seguenti:

«Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017» e, in particolare, l'articolo 13, che delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);».

Capo II

Modifiche alla parte I del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Art. 2

Modifiche alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del titolo I è sostituita dalla seguente: «Principi e disposizioni generali»;

b) prima dell'articolo 1 e' inserito il seguente Capo:

«Capo I (Oggetto, finalita' e Autorita' di controllo)»

c) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Oggetto) . - 1. Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del presente codice, nel rispetto della dignita' umana, dei diritti e delle liberta' fondamentali della persona.»;

d) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Finalita'). - 1. Il presente codice reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento.»;

e) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Autorita' di controllo). - 1. L'Autorita' di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento e' individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, di seguito «Garante», di cui all'articolo 153.»;

f) dopo l'articolo 2-bis sono inseriti i seguenti Capi:

«Capo II (Principi) - Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri). - 1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento e' costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e' ammessa se prevista ai sensi del comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione e' ammessa quando e' comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e puo' essere iniziata se e' decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati.

3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalita' sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1.

4. Si intende per:

a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;

b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Art. 2-quater (Regole deontologiche). - 1. Il Garante promuove, nell'osservanza del principio di rappresentativita' e tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, l'adozione di regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX del Regolamento, ne verifica la conformita' alle disposizioni vigenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

2. Lo schema di regole deontologiche e' sottoposto a consultazione pubblica per almeno sessanta giorni.

3. Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deontologiche sono approvate dal Garante ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 1, lettera b), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportate nell'allegato A del presente codice.

4. Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali.

Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione). - 1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguarda.

Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante). -

1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specificino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:

- a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
- b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità;
- c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;
- d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;
- e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;
- f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonché documentazione delle attività istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
- g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonché l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
- h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo;
- i) attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale;
- l) attività di controllo e ispettive;
- m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e

abilitazioni;

n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalita' giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonche' rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;

o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;

p) obiezione di coscienza;

q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;

r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunita' religiose;

s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;

t) attivita' amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle trasfusioni di sangue umano;

u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonche' compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumita' fisica;

v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale;

z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

aa) tutela sociale della maternita' ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili;

bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;

cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan);

dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunita' nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilita' civile, disciplinare e contabile, attivita' ispettiva.

3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2-septies.

Art. 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformita' alle misure di garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al

comma 1 e' adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto:

- a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali;
- b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto delle misure;
- c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel territorio dell'Unione europea.

3. Lo schema di provvedimento e' sottoposto a consultazione pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

4. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, e riguardano anche le cautele da adottare relativamente a:

- a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;
- b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;
- c) modalita' per la comunicazione diretta all'interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla propria salute;
- d) prescrizioni di medicinali.

5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo alle specifiche finalita' del trattamento e possono individuare, in conformita' a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni sulla base delle quali il trattamento di tali dati e' consentito. In particolare, le misure di garanzia individuano le misure di sicurezza, ivi comprese quelle tecniche di cifratura e di pseudonimizzazione, le misure di minimizzazione, le specifiche modalita' per l'accesso selettivo ai dati e per rendere le informazioni agli interessati, nonche' le eventuali altre misure necessarie a garantire i diritti degli interessati.

6. Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per finalita' di prevenzione, diagnosi e cura nonche' quelle di cui al comma 4, lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanita'. Limitatamente ai dati genetici, le misure di garanzia possono individuare, in caso di particolare ed elevato livello di rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti dell'interessato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, o altre cautele specifiche.

7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 32 del Regolamento, e' ammesso l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al presente articolo.

8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.

Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica, e' consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e la liberta' degli interessati.

2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonche' le garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.

3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza e' consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in particolare:

- a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da

leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento;

b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

c) la verifica o l'accertamento dei requisiti di onorabilita', requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti;

d) l'accertamento di responsabilita' in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana, nonche' la prevenzione, l'accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attivita' assicurativa, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;

e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

f) l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;

g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di informazioni per conto di terzi ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita' sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto;

i) l'accertamento del requisito di idoneita' morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti;

l) l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del rating di legalita' delle imprese ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.

4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non individuano le garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati, tali garanzie sono previste con il decreto di cui al comma 2.

5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2-sexies.

6. Con il decreto di cui al comma 2 e' autorizzato il trattamento dei dati di cui all'articolo 10 del Regolamento, effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata, stipulati con il Ministero dell'interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli, il decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei dati trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento eseguibili, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione e prevede le garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati. Il decreto e' adottato, limitatamente agli ambiti di cui al presente comma, di concerto con il Ministro dell'interno.

Art. 2-novies (Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale). - 1. Le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente decreto legislativo recano principi applicabili, in conformita' ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di cui agli articoli 9, paragrafo 1, e 10 del Regolamento, disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale.

Art. 2-decies (Inutilizzabilita' dei dati). - 1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall'articolo 160-bis.

Capo III (Disposizioni in materia di diritti dell'interessato) - Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell'interessato). - 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;

b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

c) all'attivita' di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

d) alle attivita' svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonche' alla tutela della loro stabilita';

e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;

f) alla riservatezza dell'identita' del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d'inchiesta.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e) ed f) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei medesimi diritti puo', in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalita' della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui cio' costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalita' di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonche' del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facolta' di cui al presente comma.

Art. 2-duodecies (Limitazioni per ragioni di giustizia). - 1. In applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonche' dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalita' previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento possono, in ogni caso, essere ritardati, limitati o esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalita' della limitazione, nella misura e per il tempo in cui cio' costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, per salvaguardare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.

3. Si applica l'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e

quinto periodo.

4. Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, nonché i trattamenti svolti nell'ambito delle attività ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti.

Art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute). - 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.

3. La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.

4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.

5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

Capo IV (Disposizioni relative al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento) - Art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati). - 1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.

2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

Art. 2-quinquiesdecies (Trattamento che presenta rischi elevati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico). - 1. Con riguardo ai trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, il Garante può, sulla base di quanto disposto dall'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e con provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

Art. 2-sexiesdecies (Responsabile della protezione dei dati per i trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni). - 1. Il responsabile della protezione dati è designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo IV del Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 2-septiesdecies (Organismo nazionale di accreditamento). - 1. L'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento e l'Ente unico nazionale di accreditamento, istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, fatto salvo il potere del Garante di assumere direttamente, con deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti da parte dell'Ente unico nazionale di accreditamento, l'esercizio di tali

funzioni, anche con riferimento a una o piu' categorie di trattamenti.».

Capo III

Modifiche alla parte II del codice in materia di protezione dei dati personali di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Art. 3

Modifiche alla rubrica e al titolo I della parte II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. La rubrica della parte II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonche' disposizioni per i trattamenti di cui al capo IX del regolamento».

2. Al titolo I della parte II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del titolo I, e' inserito il seguente:

«Titolo 0.I (Disposizioni sulla base giuridica) - Art. 45-bis (Base giuridica). - 1. Le disposizioni contenute nella presente parte sono stabilite in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 2, nonche' dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.»;

b) all'articolo 50, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione del divieto di cui al presente articolo e' punita ai sensi dell'articolo 684 del codice penale.»;

c) all'articolo 52:

1) al comma 1, le parole: «per finalita' di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,» sono soppresse;

2) al comma 6, le parole «dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».

Art. 4

Modifiche alla parte II, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte II, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'articolo 58 e' sostituito dal seguente:

«Art. 58 (Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa). - 1. Ai trattamenti di dati personali effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sulla base dell'articolo 26 della predetta legge o di altre disposizioni di legge o regolamento, ovvero relativi a dati coperti da segreto di Stato ai sensi degli articoli 39 e seguenti della medesima legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 160, comma 4, nonche', in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25, 37, 41, 42 e 43 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' quelle di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

3. Con uno o piu' regolamenti sono individuate le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione. I regolamenti, negli ambiti di cui al comma 1,

sono adottati ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti.

4. Con uno o piu' regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, sono disciplinate le misure attuative del presente decreto in materia di esercizio delle funzioni di difesa e sicurezza nazionale da parte delle Forze armate.».

Art. 5

Modifiche alla parte II, titolo IV,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 59:

1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e accesso civico»;

2) al comma 1, le parole «sensibili e giudiziari» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento» e le parole «Le attivita' finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.» sono soppresse;

3) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I presupposti, le modalita' e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;

b) l'articolo 60 e' sostituito dal seguente:

«Art. 60 (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale). - 1. Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento e' consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, e' di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale.»;

c) all'articolo 61:

1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e regole deontologiche»;

2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da piu' archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio d'Europa.

2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Puo' essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione.».

Art. 6

Modifiche alla parte II, titolo V,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 75 e' sostituito dal seguente:

«Art. 75 (Specifiche condizioni in ambito sanitario). - 1. Il trattamento dei dati personali effettuato per finalita' di tutela della salute e incolumita' fisica dell'interessato o di terzi o della collettivita' deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regolamento, dell'articolo 2-septies del presente codice, nonche' nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore.»;

b) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente: «Modalita' particolari per informare l'interessato e per il trattamento dei dati personali»;

c) l'articolo 77 e' sostituito dal seguente:

«Art. 77 (Modalita' particolari). - 1. Le disposizioni del presente titolo individuano modalita' particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:

a) per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;

b) per il trattamento dei dati personali.

2. Le modalita' di cui al comma 1 sono applicabili:

a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie;

b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.»;

d) all'articolo 78:

1) alla rubrica la parola «Informativa» e' sostituita dalla seguente: «Informazioni»;

2) al comma 1, le parole «nell'articolo 13, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13 e 14 del Regolamento»;

3) al comma 2, le parole «L'informativa puo' essere fornita» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni possono essere fornite» e le parole «prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «diagnosi, assistenza e terapia sanitaria»;

4) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Le informazioni possono riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto.»;

5) al comma 4, le parole «L'informativa» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni» e la parola «riguarda» e' sostituita dalla seguente «riguardano»;

6) al comma 5:

6.1. le parole «L'informativa resa» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni rese»;

6.2. la parola «evidenzia» e' sostituita dalla seguente: «evidenziano»;

6.3. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per fini di ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche, in conformita' alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, e' manifestato liberamente;»;

6.4. sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «c-bis) ai fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;

e) all'articolo 79:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie)»;

2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono avvalersi delle modalita' particolari di cui all'articolo 78 in riferimento ad una pluralita' di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unita' della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente identificate.»;

3) al comma 2, le parole «l'organismo e le strutture» sono

sostituite dalle seguenti: «la struttura o le sue articolazioni» e le parole «informativa e il consenso» sono sostituite dalla seguente: «informazione»;

4) al comma 3, le parole «semplificate di cui agli articoli 78 e 81» sono sostituite dalle seguenti: «particolari di cui all'articolo 78»;

5) al comma 4, la parola «semplificate» e' sostituita dalla seguente «particolari»;

f) l'articolo 80 e' sostituito dal seguente:

«Art. 80 (Informazioni da parte di altri soggetti). - 1. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facolta' di fornire un'unica informativa per una pluralita' di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di altri soggetti pubblici, diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in ambito sanitario o della protezione e sicurezza sociale.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attivita' amministrative effettuate per motivi di interesse pubblico rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.»;

g) all'articolo 82:

1) al comma 1, le parole da «L'informativa» fino a «intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese»;

2) al comma 2: le parole da «L'informativa» fino a «intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Tali informazioni possono altresì essere rese», e la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) impossibilita' fisica, incapacita' di agire o incapacita' di intendere o di volere dell'interessato, quando non e' possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato»;

3) al comma 3, le parole da «L'informativa» fino a «intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui al comma 1 possono essere rese» e le parole «dall'acquisizione preventiva del consenso» sono sostituite dalle seguenti: «dal loro preventivo rilascio»;

4) al comma 4, le parole «l'informativa e' fornita» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni sono fornite» e le parole da «anche» fino a «necessario» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso in cui non siano state fornite in precedenza»;

h) dopo l'articolo 89 e' inserito il seguente:

«Art. 89-bis (Prescrizioni di medicinali). - 1. Per le prescrizioni di medicinali, laddove non e' necessario inserire il nominativo dell'interessato, si adottano cautele particolari in relazione a quanto disposto dal Garante nelle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza della prescrizione ovvero per finalita' amministrative o per fini di ricerca scientifica nel settore della sanita' pubblica.»;

i) all'articolo 92:

1) al comma 1, le parole «organismi sanitari pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «strutture, pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie»;

2) al comma 2, lettera a), le parole «di far valere» sono sostituite dalle seguenti: «di esercitare», le parole «ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento,» e le parole «e inviolabile» sono soppresse;

3) alla lettera b), le parole «e inviolabile» sono soppresse.

Modifiche alla parte II, titolo VI,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte II, titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'articolo 96 e' sostituito dal seguente:

«Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti). - 1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie nonche' le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le universita' statali o non statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalita' e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalita'.

2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.».

Art. 8

Modifiche alla parte II, titolo VII,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte II, titolo VII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici)»;

b) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente:

«Art. 97 (Ambito applicativo). - 1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento.»;

c) l'articolo 99 e' sostituito dal seguente:

«Art. 99 (Durata del trattamento). - 1. Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici puo' essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, e' cessato il trattamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento.»;

d) all'articolo 100:

1) al comma 1, le parole «sensibili o giudiziari» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento»;

2) al comma 2, le parole da «opporsi» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento»;

3) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le modalita' previste dalle regole deontologiche.»;

e) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente: «Trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di

ricerca storica»;

f) all'articolo 101:

1) al comma 1, le parole «per scopi storici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica» e le parole «dell'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 5 del regolamento»;

2) al comma 2, le parole «per scopi storici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica»;

g) all'articolo 102:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica)»;

2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.»;

3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

3.1 l'alinea e' sostituito dal seguente: «2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato in particolare:»;

3.2 alla lettera a), dopo la parola «codice» sono inserite le seguenti: «e del Regolamento»;

3.3 alla lettera c) le parole «a scopi storici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica»;

h) l'articolo 103 e' sostituito dal seguente:

«Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi). - 1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante e' disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole deontologiche.»;

i) la rubrica del Capo III e' sostituita dalla seguente: «Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica»;

l) all'articolo 104:

1) alla rubrica, le parole «per scopi statistici o scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca scientifica»;

2) al comma 1, le parole «scopi statistici» sono sostituite dalle seguenti: «fini statistici» e le parole «scopi scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «per fini di ricerca scientifica»;

m) all'articolo 105:

1) al comma 1, le parole «per scopi statistici o scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca scientifica»;

2) al comma 2, le parole «Gli scopi statistici o scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «I fini statistici e di ricerca scientifica», le parole «all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 13 e 14 del regolamento» e le parole «, e successive modificazioni» sono soppresse;

3) al comma 3, le parole «dai codici» sono sostituite dalle seguenti: «dalle regole deontologiche» e le parole «l'informativa all'interessato puo' essere data» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni all'interessato possono essere date»;

4) al comma 4, le parole «per scopi statistici o scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca scientifica», le parole «l'informativa all'interessato non e' dovuta» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni all'interessato non sono dovute» e le parole «dai codici» sono sostituite dalle seguenti: «dalle regole deontologiche»;

n) l'articolo 106 e' sostituito dal seguente:

«Art. 106 (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per fini

statistici o di ricerca scientifica, volte a individuare garanzie adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato in conformita' all'articolo 89 del Regolamento.

2. Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto, per i soggetti gia' compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto gia' previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, sono individuati in particolare:

a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi fini statistici o di ricerca scientifica;

b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalita' per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;

c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare direttamente o indirettamente l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) le garanzie da osservare nei casi in cui si puo' prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui alla lettera b);

e) modalita' semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento;

f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 2, del medesimo Regolamento;

g) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies;

h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio di minimizzazione e delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 32 del Regolamento, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono autorizzate o designate e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero;

i) l'impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle persone che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono tenute in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.»;

o) l'articolo 107 e' sostituito dal seguente:

«Art. 107 (Trattamento di categorie particolari di dati personali). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-sexies e fuori dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento, quando e' richiesto, puo' essere prestato con modalita' semplificate, individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106 o dalle misure di cui all'articolo 2-septies.»;

p) l'articolo 108 e' sostituito dal seguente:

«Art. 108 (Sistema statistico nazionale). - 1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in

particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del Regolamento indicati nel programma statistico nazionale, le informative all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989.»;

q) all'articolo 109, comma 1, le parole «della statistica, sentito il Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «di statistica, sentiti i Ministri»;

r) l'articolo 110 e' sostituito dal seguente:

«Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica). - 1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non e' necessario quando la ricerca e' effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell'Unione europea in conformita' all'articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in cui la ricerca rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed e' condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. Il consenso non e' inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalita' della ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le liberta' e i legittimi interessi dell'interessato, il programma di ricerca e' oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento.

2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.»;

s) l'articolo 110-bis e' sostituito dal seguente:

«Art. 110-bis (Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici). - 1. Il Garante puo' autorizzare il trattamento ulteriore di dati personali, compresi quelli dei trattamenti speciali di cui all'articolo 9 del Regolamento, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da parte di soggetti terzi che svolgano principalmente tali attivita' quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalita' della ricerca, a condizione che siano adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le liberta' e i legittimi interessi dell'interessato, in conformita' all'articolo 89 del Regolamento, comprese forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell'ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte di terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza.

3. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per le finalita' di cui al presente articolo puo' essere autorizzato dal Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati d'ufficio e anche in relazione a determinate categorie di titolari e di trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni dell'ulteriore trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma del presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il trattamento dei dati personali raccolti per l'attivita' clinica, a fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere strumentale dell'attivita' di assistenza sanitaria svolta dai predetti istituti rispetto alla ricerca, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 89 del Regolamento.».

Art. 9

Modifiche alla parte II, titolo VIII,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro»;

b) l'articolo 111 e' sostituito dal seguente:

«Art. 111 (Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del rapporto di lavoro per le finalita' di cui all'articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche modalita' per le informazioni da rendere all'interessato.»;

c) dopo l'articolo 111 e' inserito il seguente:

«Art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum). - 1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalita' di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non e' dovuto.

d) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente: «Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro»;

e) la rubrica del Capo III e' sostituita dalla seguente: «Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro»

f) all'articolo 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»

g) la rubrica dell'articolo 114 e' sostituita dalla seguente: «Garanzie in materia di controllo a distanza»;

h) all'articolo 115:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico)»;

2) al comma 1, le parole «e del telelavoro» sono sostituite dalle seguenti: «del telelavoro e del lavoro agile»;

i) all'articolo 116, comma 1, le parole «ai sensi dell'articolo 23» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interessato medesimo».

Art. 10

Modifiche alla parte II, titolo IX,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte II, titolo IX, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Altri trattamenti in ambito pubblico o di interesse pubblico»;

b) la rubrica del Capo I e' sostituita dalla seguente: «Assicurazioni»;

c) all'articolo 120:

1) al comma 1, le parole «private e di interesse collettivo (ISVAP)» sono soppresse;

2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

Art. 11

Modifiche alla parte II, titolo X,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Servizi interessati e definizioni)»;

2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo si intende per:

a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad uncontraente o utente ricevente, identificato o identificabile;

b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;

c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

f) «contraente», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto e' necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.»;

b) all'articolo 122, comma 1, dopo la parola «con» e' soppressa la parola «le» e le parole «di cui all'articolo 13, comma 3» sono soppresse;

c) all'articolo 123:

1) al comma 4, le parole «l'informativa di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento»;

2) al comma 5, le parole «ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «a persone che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento e che operano» e le parole «dell'incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «della persona autorizzata»;

d) all'articolo 125, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»;

e) all'articolo 126, comma 4, le parole «ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30,» sono sostituite dalle seguenti: «a persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, che operano» e le parole «dell'incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «della persona autorizzata»;

f) l'articolo 129 e' sostituito dal seguente:

«Art. 129 (Elenchi dei contraenti). - 1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 4, e in conformita' alla normativa dell'Unione europea, le modalita' di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalita' per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per finalita' di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonche' per le finalita' di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, in base al principio della massima semplificazione delle modalita' di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonche' in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.»;

g) all'articolo 130:

1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»;

2) al comma 3, le parole «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «6 e 7 del Regolamento» e le parole «del presente articolo» sono soppresse;

3) al comma 3-bis, le parole «all'articolo 129, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 del predetto articolo,» e le parole «di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale»;

4) al comma 3-ter:

4.1 alla lettera b), le parole «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle seguenti «codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

4.2 alla lettera f), le parole «di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale»;

4.3 alla lettera g), le parole «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti «6 e 7 del Regolamento»;

6) al comma 5, le parole «all'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli da 15 a 22 del Regolamento»;

7) al comma 6, le parole «dell'articolo 143, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 58 del Regolamento»;

h) all'articolo 131, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Informazioni a contraenti e utenti)»;

i) all'articolo 132:

1) al comma 3, secondo periodo, le parole «, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata puo' essere effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalita' di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.»;

2) al comma 5, le parole «ai sensi dell'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «dal Garante secondo le modalita' di cui all'articolo 2-quinquiesdecies» e le parole da «nonche' a:» a «d)» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' ad»;

3) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. E' fatta salva la disciplina di cui all'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167.»;

1) dopo l'articolo 132-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 132-ter (Sicurezza del trattamento). - 1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 32 del Regolamento, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente.

3. I soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.

4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonche' garantiscono l'attuazione di una politica di sicurezza.

5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.

«Art. 132-quater (Informazioni sui rischi). - 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di eta' dell'interessato a cui siano fornite le suddette informazioni, con particolare attenzione in caso di minori di eta', se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio e' al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto ad adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoghe informazioni sono rese al Garante e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.».

Art. 12

Modifiche alla parte II, titolo XII,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte II, titolo XII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Giornalismo, liberta' di informazione e di espressione»;

b) all'articolo 136, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole «si applicano» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento,»;

2) alla lettera c), la parola «temporaneo» e' soppressa, dopo la parola diffusione e' inserita la parola «anche» e le parole «nell'espressione artistica» sono sostituite dalle seguenti: «nell'espressione accademica, artistica e letteraria»;

c) l'articolo 137 e' sostituito dal seguente:

«Art. 137 (Disposizioni applicabili). - 1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139.

2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni relative:

a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies;

b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalita' di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.»;

d) all'articolo 138, comma 1, le parole «dell'articolo 7, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento»;

e) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente: «Regole deontologiche relative ad attivita' giornalistiche e ad altre manifestazioni del pensiero»;

f) l'articolo 139 e' sostituito dal seguente:

«Art. 139 (Regole deontologiche relative ad attivita' giornalistiche). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o all'orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere forme particolari per le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.

2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle stesse che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.

3. Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 2-quater.

4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole deontologiche, il Garante puo' vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento.

5. Il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e

accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto a recepire.

Capo IV

Modifiche alla parte III e agli allegati del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Art. 13

Modifiche alla parte III, titolo I,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte III, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del Capo I e' inserito il seguente:

«Capo 0.I (Alternativita' delle forme di tutela) - Art.140-bis (Forme alternative di tutela). - 1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato puo' proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria.

2. Il reclamo al Garante non puo' essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, e' stata gia' adita l'autorita' giudiziaria.

3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) al capo I, le parole «Sezione I - Principi generali» sono soppresse;

c) l'articolo 141 e' sostituito dal seguente:

«Art. 141 (Reclamo al Garante). - 1. L'interessato puo' rivolgersi al Garante mediante reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.»;

d) dopo l'articolo 141, le parole «Sezione II - Tutela amministrativa» sono soppresse;

e) l'articolo 142 e' sostituito dal seguente:

«Art. 142 (Proposizione del reclamo). - 1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonche' gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto.

2. Il reclamo e' sottoscritto dall'interessato o, su mandato di questo, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, con riguardo alla protezione dei dati personali.

3. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale mandato, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.

4. Il Garante predispone un modello per il reclamo, da pubblicare nel proprio sito istituzionale, di cui favorisce la disponibilita' con strumenti elettronici.

5. Il Garante disciplina con proprio regolamento il procedimento relativo all'esame dei reclami, nonche' modalita' semplificate e termini abbreviati per la trattazione di reclami che abbiano ad oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del Regolamento.»;

f) l'articolo 143 e' sostituito dal seguente:

«Art. 143 (Decisione del reclamo). - 1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non e' manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56 dello stesso.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non

sono facilmente identificabili per il numero o per la complessita' degli accertamenti.

3. Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data informa l'interessato sullo stato del procedimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica all'interessato, il reclamo e' deciso entro dodici mesi. In caso di attivazione del procedimento di cooperazione di cui all'articolo 60 del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto procedimento.

4. Avverso la decisione e' ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 152.»;

g) l'articolo 144 e' sostituito dal seguente:

«Art. 144 (Segnalazioni). - 1. Chiunque puo' rivolgere una segnalazione che il Garante puo' valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento.

2. I provvedimenti del Garante di cui all'articolo 58 del Regolamento possono essere adottati anche d'ufficio.»;

h) all'articolo 152, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonche' il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo regolamento, sono attribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria.».

Art. 14

Modifiche alla parte III, titolo II,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Autorita' di controllo indipendente»;

b) l'articolo 153 e' sostituito dal seguente:

«Art. 153 (Garante per la protezione dei dati personali). - 1. Il Garante e' composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio e' costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.

2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parita'. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3. L'incarico di presidente e quello di componente hanno durata settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, anche non remunerata, ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire cariche elettive.

4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto, sia durante sia successivamente alla cessazione dell'incarico, in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei propri compiti o nell'esercizio dei propri poteri.

5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche

amministrazioni o magistrati in attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo' essere sostituito.

6. Al presidente compete una indennita' di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo Presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. Ai componenti compete una indennita' pari ai due terzi di quella spettante al Presidente.

7. Alle dipendenze del Garante e' posto l'Ufficio di cui all'articolo 155.

8. Il presidente, i componenti, il segretario generale e i dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico ovvero del servizio presso il Garante, procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa la presentazione per conto di terzi di reclami richieste di parere o interPELLI.»;

c) l'articolo 154 e' sostituito dal seguente:

«Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI del regolamento, il Garante, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera v), del Regolamento medesimo, anche di propria iniziativa e avvalendosi dell'Ufficio, in conformita' alla disciplina vigente e nei confronti di uno o piu' titolari del trattamento, ha il compito di:

a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico;

b) trattare i reclami presentati ai sensi del regolamento, e delle disposizioni del presente codice, anche individuando con proprio regolamento modalita' specifiche per la trattazione, nonche' fissando annualmente le prioritA' delle questioni emergenti dai reclami che potranno essere istruite nel corso dell'anno di riferimento;

c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui all'articolo 2-quater;

d) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;

e) trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

f) assicurare la tutela dei diritti e delle libertA' fondamentali degli individui dando idonea attuazione al Regolamento e al presente codice;

g) provvedere altresì all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal diritto dell'Unione europea o dello Stato e svolgere le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento.

2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da atti comunitari o dell'Unione europea e, in particolare:

a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II);

b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attivita' di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;

c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorita' amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e

la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale;

d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il Regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (Regolamento VIS) e decisione n. 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi;

f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (Regolamento IMI) Testo rilevante ai fini del SEE;

g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.

3. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal presente codice, il Garante disciplina con proprio Regolamento, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, le modalità specifiche dei procedimenti relativi all'esercizio dei compiti e dei poteri ad esso attribuiti dal Regolamento e dal presente codice.

4. Il Garante collabora con altre autorità amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.

5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4, del Regolamento, è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.

7. Il Garante non è competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.»;

d) dopo l'articolo 154 sono inseriti i seguenti:

«Art. 154-bis (Poteri). - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento e dal presente codice, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 6, del Regolamento medesimo, il Garante ha il potere di:

a) adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui all'articolo 25 del Regolamento;

b) approvare le regole deontologiche di cui all'articolo 2-quater

2. Il Garante puo' invitare rappresentanti di un'altra autorita' amministrativa indipendente nazionale a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorita' amministrativa indipendente nazionale, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; puo' richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorita' amministrativa indipendente nazionale.

3. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di quanto previsto con atto di natura generale che disciplina anche la durata di tale pubblicazione, la pubblicita' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul proprio sito internet istituzionale nonche' i casi di oscuramento.

4. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del presente Codice, promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a), modalita' semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.

Articolo 154-ter (Potere di agire e rappresentanza in giudizio). -

1. Il Garante e' legittimato ad agire in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

2. Il Garante e' rappresentato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

3. Nei casi di conflitto di interesse, il Garante, sentito l'Avvocato generale dello Stato, puo' stare in giudizio tramite propri funzionari iscritti nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del libero foro.»;

e) all'articolo 155, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Ufficio del Garante)»;

f) l'articolo 156 e' sostituito dal seguente:

«Art. 156 (Ruolo organico e personale). - 1. All'Ufficio del Garante e' preposto un segretario generale, nominato tra persone di elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, nonche' i dirigenti di prima fascia dello Stato.

2. Il ruolo organico del personale dipendente e' stabilito nel limite di centosessantadue unita'. Al ruolo organico del Garante si accede esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in cui sia ritenuto utile al fine di garantire l'economicita' e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonche' di favorire il reclutamento di personale con maggiore esperienza nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al secondo periodo, il Garante puo' riservare una quota non superiore al cinquanta per cento dei posti banditi al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche che sia stato assunto per concorso pubblico e abbia maturato un'esperienza almeno triennale nel rispettivo ruolo organico. La disposizione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente nell'ambito del personale di ruolo delle autorita' amministrative indipendenti di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114.

3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:

a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti e dell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 154, 154-bis, 160, nonche' all'articolo 57, paragrafo 1, del Regolamento;

b) l'ordinamento delle carriere e le modalita' di reclutamento del personale secondo i principi e le procedure di cui agli articoli 1, 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;

d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i

criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della piu' generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorita' amministrative indipendenti, al personale e' attribuito l'80 per cento del trattamento economico del personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

e) la gestione amministrativa e la contabilita', anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato.

4. L'Ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in numero non superiore, complessivamente, a venti unita' e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo.

5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio puo' assumere dipendenti con contratto a tempo determinato o avvalersi di consulenti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in misura comunque non superiore a venti unita' complessive. Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo determinato, il rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

6. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al segreto su cio' di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.

7. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera h), 58, paragrafo 1, lettera b), e 62, del Regolamento riveste, nei limiti del servizio cui e' destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

8. Le spese di funzionamento del Garante, in adempimento all'articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento, ivi comprese quelle necessarie ad assicurare la sua partecipazione alle procedure di cooperazione e al meccanismo di coerenza introdotti dal Regolamento, nonche' quelle connesse alle risorse umane, tecniche e finanziarie, ai locali e alle infrastrutture necessarie per l'effettivo adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei propri poteri, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il Garante puo' esigere dal titolare del trattamento il versamento di diritti di segreteria in relazione a particolari procedimenti.»;

g) l'articolo 157 e' sostituito dal seguente:

«Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti).

- 1. Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e per l'espletamento dei propri compiti, il Garante puo' richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati.»;

h) l'articolo 158 e' sostituito dal seguente:

«Art. 158 (Accertamenti). - 1. Il Garante puo' disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

2. I controlli di cui al comma 1, nonche' quelli effettuati ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento, sono eseguiti da personale dell'Ufficio, con la partecipazione, se del caso, di componenti o personale di autorita' di controllo di altri Stati membri dell'Unione europea.

3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione

di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al piu' tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando e' documentata l'indifferibilita' dell'accertamento.

5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti nei luoghi di cui al medesimo comma possono altresì riguardare reti di comunicazione accessibili al pubblico, potendosi procedere all'acquisizione di dati e informazioni on-line. A tal fine, viene redatto apposito verbale in contraddittorio con le parti ove l'accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.»;

i) all'articolo 159:

1) al comma 1, le parole «ai sensi dell'articolo 156, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «su cio' di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete»;

2) al comma 3, dopo le parole «o il responsabile» sono inserite le seguenti: «o il rappresentante del titolare o del responsabile» e le parole «agli incaricati» sono sostituite dalle seguenti: «alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies»;

3) al comma 5, le parole «e telefax» sono soppresse;

l) l'articolo 160 e' sostituito dal seguente:

«Art. 160 (Particolari accertamenti). - 1. Per i trattamenti di dati personali di cui all'articolo 58, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.

2. Se il trattamento non risulta conforme alle norme del Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o di Regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se cio' non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificita' della verifica, il componente designato puo' farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto su cio' di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalita' tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal Regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).

4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.».

m) dopo l'articolo 160 e' inserito il seguente:

«Art. 160-bis (Validita', efficacia e utilizzabilita' nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento). - 1. La validita', l'efficacia e l'utilizzabilita' nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali.».

Modifiche alla parte III, titolo III,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte III, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 166 e' sostituito dal seguente:

«Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori). - 1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2, 2-quinquiesdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129, comma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa e' soggetto colui che non effettua la valutazione di impatto di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo, ovvero non sottopone il programma di ricerca a consultazione preventiva del Garante a norma del terzo periodo del predetto comma.

2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1, 2-sexies, 2-septies, comma 7, 2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5, 75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi 1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e 3, 111, 111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131, 132, 132-bis, comma 2, 132-quater, 157, nonche' delle misure di garanzia, delle regole deontologiche di cui rispettivamente agli articoli 2-septies e 2-quater.

3. Il Garante e' l'organo competente ad adottare i provvedimenti correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento, nonche' ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 83 del medesimo Regolamento e di cui ai commi 1 e 2.

4. Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni indicati al comma 4 puo' essere avviato, nei confronti sia di soggetti privati, sia di autorita' pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento o di attivita' istruttoria d'iniziativa del Garante, nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento, nonche' in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante.

5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti nel corso delle attivita' di cui al comma 5 configurino una o piu' violazioni indicate nel presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 4 notificando al titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al comma 10, salvo che la previa notifica della contestazione non risulti incompatibile con la natura e le finalita' del provvedimento da adottare.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, il contravventore puo' inviare al Garante scritti difensivi o documenti e puo' chiedere di essere sentito dalla medesima autorita'.

7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al comma 4 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689; nei medesimi casi puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, sul sito internet del Garante. I proventi delle sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 8, per essere destinati alle specifiche attivita' di sensibilizzazione e di ispezione nonche' di attuazione del Regolamento svolte dal Garante.

8. Entro il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la

controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove impartite, e mediante il pagamento di un importo pari alla meta' della sanzione irrogata.

9. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce le modalita' del procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 4 ed i relativi termini, in conformita' ai principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal presente codice e dall'articolo 83 del Regolamento non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.».

b) l'articolo 167 e' sostituito dal seguente:

«Art. 167 (Trattamento illecito di dati). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento all'interessato, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato.

4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.

5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attivita' di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al piu' tardi al termine dell'attivita' di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. Quando per lo stesso fatto e' stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa e' stata riscossa, la pena e' diminuita.»;

c) dopo l'articolo 167, sono inseriti i seguenti:

«Art. 167-bis (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque comunica o diffonde al fine di trarre profitto per se' o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per se' o altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, e' punito con la reclusione da uno a sei anni, quando il consenso dell'interessato e' richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione.

3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.».

«Art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per se' o altri ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.»;

d) l'articolo 168 e' sostituito dal seguente:

«Art. 168 (Falsita' nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante).

- 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, e' punito con la reclusione sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o turba la regolarita' di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti.»;

e) l'articolo 170 e' sostituito dal seguente:

«Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante). - 1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell'articolo 2-septies, comma 1, nonche' i provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.»;

f) l'articolo 171 e' sostituito dal seguente:

«Art. 171 (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori). - 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.»;

g) all'articolo 172, comma 1, dopo le parole «pubblicazione della sentenza» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 36, secondo e terzo comma, del codice penale».

Art. 16

Modifiche all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. L'allegato A e' ridenominato: «Regole deontologiche».

Capo V

Disposizioni processuali

Art. 17

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e' sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali). - 1. Le controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato.

3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, ivi compresi quelli emessi a seguito di un reclamo dell'interessato, e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento

ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

4. Decorso il termine previsto per la decisione del reclamo dall'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003, chi vi ha interesse puo', entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine, ricorrere al Tribunale competente ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui all'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 senza che l'interessato sia stato informato dello stato del procedimento.

5. L'interessato puo' dare mandato a un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di esercitare per suo conto l'azione, ferme le disposizioni in materia di patrocinio previste dal codice di procedura civile.

6. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.

7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.

9. Nei casi in cui non sia parte in giudizio, il Garante puo' presentare osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza, sulla controversia in corso con riferimento ai profili relativi alla protezione dei dati personali. Il giudice dispone che sia data comunicazione al Garante circa la pendenza della controversia, trasmettendo copia degli atti introduttivi, al fine di consentire l'eventuale presentazione delle osservazioni.

10. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile e puo' prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonche' il risarcimento del danno.».

Capo VI

Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

Art. 18

Definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali

1. In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, e' ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente gia' adottati, il pagamento potra' essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Decorsi i termini previsti dal comma 1, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca memorie difensive ai sensi del comma 4.

3. Nei casi di cui al comma 2, il contravventore e' tenuto a

corrispondere gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo del predetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1.

4. Entro il termine di cui al comma 3, il contravventore che non abbia provveduto al pagamento puo' produrre nuove memorie difensive. Il Garante, esaminate tali memorie, dispone l'archiviazione degli atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto o, in alternativa, adotta specifica ordinanza-ingiunzione con la quale determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

5. L'entrata in vigore del presente decreto determina l'interruzione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a norma del presente articolo, di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 19

Trattazione di affari pregressi

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui al comma 3, i soggetti che dichiarano il loro attuale interesse possono presentare al Garante per la protezione dei dati personali motivata richiesta di trattazione dei reclami, delle segnalazioni e delle richieste di verifica preliminari pervenuti entro la predetta data.

2. La richiesta di cui al comma 1 non riguarda i reclami e le segnalazioni di cui si e' gia' esaurito l'esame o di cui il Garante per la protezione dei dati personali ha gia' esaminato nel corso del 2018 un motivato sollecito o una richiesta di trattazione, o per i quali il Garante medesimo e' a conoscenza, anche a seguito di propria denuncia, che sui fatti oggetto di istanza e' in corso un procedimento penale.

3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Garante per la protezione dei dati personali provvede a dare notizia di quanto previsto dai commi 1 e 2 mediante avviso pubblicato nel proprio sito istituzionale e trasmesso, altresì, all'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. In caso di mancata presentazione di una richiesta di trattazione ai sensi del comma 1, e salvo quanto previsto dal comma 2, i relativi procedimenti di cui al comma 1 sono improcedibili.

5. I ricorsi pervenuti al Garante per la protezione dei dati personali e non definiti, neppure nelle forme del rigetto tacito, alla data di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 sono trattati come reclami ai sensi dell'articolo 77 del medesimo Regolamento.

Art. 20

Codici di deontologia e di buona condotta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto

1. Le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui agli allegati A.5 e A.7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, continuano a produrre effetti, sino alla definizione della procedura di approvazione cui alla lettera b), a condizione che si verificino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie interessate sottopongano all'approvazione del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 40 del Regolamento (UE) 2016/679, i codici di condotta elaborati a norma del paragrafo 2 del predetto articolo;

b) la procedura di approvazione si concluda entro sei mesi dalla sottoposizione del codice di condotta all'esame del Garante per la

protezione dei dati personali.

2. Il mancato rispetto di uno dei termini di cui al comma 1, lettere a) e b) comporta la cessazione di efficacia delle disposizioni del codice di deontologia di cui al primo periodo a decorrere dalla scadenza del termine violato.

3. Le disposizioni contenute nei codici riportati negli allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, continuano a produrre effetti fino alla pubblicazione delle disposizioni ai sensi del comma 4.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali verifica la conformita' al Regolamento (UE) 2016/679 delle disposizioni di cui al comma 3. Le disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

5. Il Garante per la protezione dei dati personali promuove la revisione delle disposizioni dei codici di cui al comma 3 con le modalita' di cui all'articolo 2-quater del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 21

Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali

1. Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento di carattere generale da porre in consultazione pubblica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali gia' adottate, relative alle situazioni di trattamento di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 2, lettera b) e 4, nonche' al Capo IX del regolamento (UE) 2016/679, che risultano compatibili con le disposizioni del medesimo regolamento e del presente decreto e, ove occorra, provvede al loro aggiornamento. Il provvedimento di cui al presente comma e' adottato entro sessanta giorni dall'esito del procedimento di consultazione pubblica.

2. Le autorizzazioni generali sottoposte a verifica a norma del comma 1 che sono state ritenute incompatibili con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 cessano di produrre effetti dal momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento di cui al comma 1.

3. Le autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali adottate prima della data di entrata in vigore del presente decreto e relative a trattamenti diversi da quelli indicati al comma 1 cessano di produrre effetti alla predetta data.

4. Sino all'adozione delle regole deontologiche e delle misure di garanzia di cui agli articoli 2-quater e 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 producono effetti, per la corrispondente categoria di dati e di trattamenti, le autorizzazioni generali di cui al comma 2 e le pertinenti prescrizioni individuate con il provvedimento di cui al comma 1.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali di cui al presente articolo e nel provvedimento generale di cui al comma 1 sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 22

Altre disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto e le disposizioni dell'ordinamento nazionale si interpretano e si applicano alla luce della disciplina dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali e assicurano la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679.

2. A decorrere dal 25 maggio 2018 le espressioni «dati sensibili» e «dati giudiziari» utilizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, ovunque ricorrano, si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e ai dati di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento.

3. Sino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, i trattamenti di cui al medesimo articolo, già in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono proseguire qualora avvengano in base a espresse disposizioni di legge o regolamento o atti amministrativi generali, ovvero nel caso in cui siano stati sottoposti a verifica preliminare o autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, che abbiano individuato misure e accorgimenti adeguati a garanzia dell'interessato.

4. A decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il suddetto regolamento e con le disposizioni del presente decreto.

5. A decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni di cui ai commi 1022 e 1023 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si applicano esclusivamente ai trattamenti dei dati personali funzionali all'autorizzazione del cambiamento del nome o del cognome dei minorenni. Con riferimento a tali trattamenti, il Garante per la protezione dei dati personali può, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/679, adottare provvedimenti di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies. Al fine di semplificare gli oneri amministrativi, i soggetti che rispettano le misure di sicurezza e gli accorgimenti prescritti con i provvedimenti di cui al secondo periodo sono esonerati dall'invio al Garante dell'informativa di cui al citato comma 1022. In sede di prima applicazione, le suddette informative, se dovute a norma del terzo periodo, sono inviate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Garante nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rinvii alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, abrogate dal presente decreto, contenuti in norme di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e a quelle introdotte o modificate dal presente decreto, in quanto compatibili.

7. All'articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole «le modalità di restituzione» sono inserite le seguenti: «in forma aggregata».

8. Il registro dei trattamenti di cui all'articolo 37, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, cessa di essere alimentato a far data dal 25 maggio 2018. Da tale data e fino al 31 dicembre 2019, il registro resta accessibile a chiunque secondo le modalità stabilite nel suddetto articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

9. Le disposizioni di legge o di regolamento che individuano il tipo di dati trattabili e le operazioni eseguibili al fine di autorizzare i trattamenti delle pubbliche amministrazioni per motivi di interesse pubblico rilevante trovano applicazione anche per i soggetti privati che trattano i dati per i medesimi motivi.

10. La disposizione di cui all'articolo 160, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nella parte in cui ha riguardo ai dati coperti da segreto di Stato, si applica fino alla data di entrata in vigore della disciplina relativa alle modalità di opposizione al

Garante per la protezione dei dati personali del segreto di Stato.

11. Le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, relative al trattamento di dati genetici, biometrici o relativi alla salute continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento (UE) 2016/679, sino all'adozione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies del citato codice, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. e) del presente decreto.

12. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 2-octies, commi 2 e 6, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento dei dati di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 e' consentito quando e' effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con le Prefetture - UTG, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.

13. Per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali tiene conto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie.

14. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole «di cui all'articolo 162, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 166, comma 2»;

b) al comma 10, le parole «di cui all'articolo 162, comma 2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 166, comma 2».

15. All'articolo 5-ter, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 le parole «di cui all'articolo 162, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 166, comma 2».

Art. 23

Disposizioni di coordinamento

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) all'articolo 37, comma 2, alinea, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il riferimento all'articolo 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato agli articoli 154 e 154-bis del medesimo codice;

b) all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il riferimento agli articoli 142 e 143 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 si intende effettuato agli articoli 141, 142 e 143 del medesimo codice;

c) all'articolo 42 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il riferimento all'articolo 165 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato all'articolo 166, comma 7, del medesimo codice;

d) all'articolo 45 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il riferimento all'articolo 143, comma 1, lettera c), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato all'articolo 58, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 24

Applicabilita' delle sanzioni amministrative
alle violazioni anteriormente commesse

1. Le disposizioni del presente decreto che, mediante abrogazione, sostituiscono sanzioni penali con le sanzioni amministrative previste dal Regolamento (UE) 2016/679 si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non puo' essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente prevista o inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.

Art. 25

Trasmissione degli atti all'autorita' amministrativa

1. Nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, l'autorita' giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

2. Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento gia' iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.

3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando e' stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.

5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla meta' della sanzione irrogata, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.

Art. 26

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18 del presente decreto, pari ad € 600.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione dell'articolo 18, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27

Abrogazioni

1. Sono abrogati i titoli, capi, sezioni, articoli e allegati del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, di seguito elencati:

- a) alla parte I:
 - 1) gli articoli 3, 4, 5 e 6;
 - 2) il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo V, il titolo VI e il titolo VII;
- b) alla parte II:
 - 1) il capo I del titolo I;
 - 2) i capi III, IV e V del titolo IV;
 - 3) gli articoli 76, 81, 83 e 84;
 - 4) il capo III del titolo V;
 - 5) gli articoli 87, 88 e 89;
 - 6) il capo V del titolo V;
 - 7) gli articoli 91, 94, 95, 98, 112, 117, 118 e 119;
 - 8) i capi II e III del titolo X, il titolo XI e il titolo XIII;
- c) alla parte III:
 - 1) la sezione III del capo I del titolo I;
 - 2) gli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, 165 e 169;
 - 3) gli articoli 173, 174, 175, commi 1 e 2, 176, 177, 178 e 179;
 - 4) il capo II del titolo IV;
 - 5) gli articoli 184 e 185;
- d) gli allegati B e C.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 agosto 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Savona, Ministro per gli affari europei

Bonafede, Ministro della giustizia

Bongiorno, Ministro per la pubblica amministrazione

Moavero Milanese, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Tria, Ministro dell'economia e delle finanze

Di Maio, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Bonafede